

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	31
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	38
FINANZE (VI)	»	47
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	72
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	81
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	106
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	127
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	151
AFFARI SOCIALI (XII)	»	164
AGRICOLTURA (XIII)	»	165

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	166
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	168
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	169
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	170

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.

Audizione del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro (*Svolgimento e conclusione*) 3

Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.

Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti (*Svolgimento e conclusione*) 3

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato (*Svolgimento e conclusione*) 4

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente della 5^a Commissione del Senato Giorgio TONINI.

La seduta comincia alle 11.05.

Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.

Audizione del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro.

(*Svolgimento e conclusione*).

Giorgio TONINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Introduce quindi l'audizione.

Giuseppe PISAURO, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i senatori Magda ZANONI (PD) e Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD), nonché i deputati Francesco BOCCIA (PD), Maino MARCHI (PD), Federico D'INCÀ (M5S) e Rocco PALESE (Misto-CR), ai quali replica Giuseppe PISAURO, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.

Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti.
(*Svolgimento e conclusione*).

Giorgio TONINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Angelo BUSCEMA, *presidente di sezione della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i senatori Antonio AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) e Elisa BULGARELLI (M5S), ai quali replicano Angelo BUSCEMA, *presidente di sezione della Corte dei conti*, nonché Marco PIERONI e Clemente FORTE, *consiglieri della Corte dei conti*.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 Marzo 2016. – Presidenza del presidente della 5^a Commissione del Senato Giorgio TONINI.

La seduta comincia alle 20.05.

Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio TONINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Introduce quindi l'audizione.

Daniele FRANCO, *Ragioniere generale dello Stato*, e Biagio MAZZOTTA, *Ispettore generale Capo di bilancio*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i senatori Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD), Elisa BULGARELLI (M5S) e Antonio AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), il deputato Francesco CARIELLO (M5S), e il presidente Giorgio TONINI, ai quali replicano Daniele FRANCO, *Ragioniere generale dello Stato*, e Biagio MAZZOTTA, *Ispettore generale Capo di bilancio*.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3594 Governo: Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

Rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)	5
Rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome	5
Rappresentanti della Fondazione Emanuela Zancan Onlus e dell'Istituto per la ricerca sociale (IRS)	5

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente della XII Commissione Mario MARAZZITI.

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3594 Governo: Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

Rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.45.

Rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 11.35.

Rappresentanti della Fondazione Emanuela Zancan Onlus e dell'Istituto per la ricerca sociale (IRS).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Emendamenti C. 3057 ed abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	7
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hashemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011. C. 3285 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014. C. 3086 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	10
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	24
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. Nuovo testo C. 3512 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	25
Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. Nuovo testo C. 2572 Carocci (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	27
Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza. C. 3450 Pes (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	28

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 19

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15 (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 21

ALLEGATO 6 (*Parere approvato*) 29

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. Emendamenti C. 3220-A/R Sorial 22

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 22

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo del Dipartimento della funzione pubblica, dottoressa Pia Marconi, in relazione all'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 268) 22

AVVERTENZA 22

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 11.40.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.

Emendamenti C. 3057 ed abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117

della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hashemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.

C. 3285 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda che l'Accordo in oggetto, che si compone di 15 articoli, è stato siglato ad Amman il 27 giugno 2011 ed è finalizzato a prevenire,

contrastare e reprimere la criminalità organizzata e i reati ad essa connessi, in particolare quelli relativi al traffico di sostanze stupefacenti e terrorismo, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali riconosciuti dai due Paesi. L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), che accompagna il disegno di legge, riferisce che i negoziati per la stipula dell'Accordo in esame, iniziati nel gennaio 2004, hanno conosciuto alterne vicende, soprattutto in considerazione dell'instabilità dell'area mediorientale in cui la Giordania è inserita, per giungere alla finalizzazione nel giugno 2011. Su un piano più generale (articolo 7) l'Accordo prevede: lo scambio di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di aggiornamento comuni in specifiche tecniche investigative e operative; lo scambio di atti legislativi e di strumenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e formative sulla lotta contro la criminalità organizzata, e di informazioni sui mezzi tecnici impiegati nelle operazioni di polizia; lo scambio di esperienze e di conoscenze tecniche relative alla sicurezza delle reti di comunicazione telematica; lo scambio di informazioni operative sui reati di falsificazione, sui traffici di opere d'arte e di metalli preziosi, nonché di auto rubate, sui reati ambientali, e, in particolar modo, sui traffici di armi ed esplosivi, di materiali strategici e nucleari, di immigrazione clandestina e soprattutto di tratta degli esseri umani, di sfruttamento sessuale dei minori e delle donne, di riciclaggio di denaro o beni di provenienza illecita – con le operazioni economico – finanziarie collegate. In base all'articolo 8, le Parti si impegnano ad estendere la reciproca collaborazione anche alla ricerca di latitanti. Gli organismi competenti al contrasto delle varie tipologie di reati previsti nell'Accordo sono, per l'Italia, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e, per la Parte giordana, la Direzione di pubblica sicurezza (articolo 2). Le Parti contraenti concorderanno le modalità per consentire il più rapido scambio di informazioni sulla lotta alla criminalità, anche

con l'impiego di ufficiali di collegamento e l'utilizzo di mezzi telematici. Nel rispetto poi delle rispettive legislazioni nazionali e dei rispettivi impegni a livello internazionale, le Parti concordano che a richiesta degli organi competenti di una di esse l'altra Parte potrà dar luogo nel proprio territorio a procedure investigative nei confronti di attività ritenute criminali, anche al fine di evitare azioni a carattere terroristico, impegnandosi contestualmente a comunicarne tempestivamente gli esiti (articoli 3 e 4). L'articolo 5 riguarda le modalità di cooperazione in materia di lotta contro il terrorismo, da attuare soprattutto tramite lo scambio di informazioni periodico in materia di sicurezza dei trasporti e di attività dei gruppi terroristici – inclusi i singoli episodi e le loro tecniche attuative –, specialmente quando sia messa a repentaglio la sicurezza di uno dei due Stati. È altresì previsto che in casi di urgenza le Parti si trasmettano nella maniera più rapida notizie dettagliate su un episodio terroristico, sull'identificazione degli autori, sui gruppi di appartenenza e sull'eventuale presenza di soggetti ad essi riconducibili nel territorio dell'altro paese, allo scopo di avviare immediatamente indagini coordinate che prevederanno anche la trasmissione telematica di fotografie e rilievi dattiloscopici. L'articolo 6 riguarda la cooperazione nella lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, sostanze psicotrope e relativi precursori: le Parti si scambieranno informazioni ed esperienze sui metodi di lotta in questo settore, su nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sui metodi e sui luoghi della loro produzione, sui canali utilizzati dai trafficanti con le relative tecniche di occultamento, sulle tecnologie di analisi e sulle variazioni dei prezzi delle sostanze stupefacenti. Le Parti si impegnano altresì ad utilizzare la tecnica delle «consegne controllate» come efficace mezzo di penetrazione nelle reti criminali, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988; nonché a promuovere l'adeguamento delle normative nazionali alle disposizioni internazionali vigenti in questo settore.

L'articolo 9 prevede consultazioni tra i Ministri dell'interno delle Parti, da attivare ogni qualvolta le Parti medesime ritengano necessario conferire maggiore impulso alla cooperazione: in ogni caso almeno una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Giordania, saranno convocate riunioni a livello di funzionari delle rispettive strutture competenti per valutare l'attività svolta e individuare nuovi obiettivi da raggiungere. Specifiche questioni potranno essere oggetto del lavoro di gruppi costituiti *ad hoc*. I dati personali sensibili trasmessi nell'ambito della cooperazione prevista dall'Accordo in esame saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi in esso contemplati: potranno essere trasmessi, sempre nell'ambito delle finalità dell'Accordo in esame, ad altre persone o istituzioni solo previa autorizzazione scritta della Parte inviante (articolo 11). In base all'articolo 12 ogni controversia che dovesse scaturire sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame verrà risolta tra le Parti per via diplomatica. L'Accordo in esame, peraltro, non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi internazionali sottoscritti da ciascuna delle Parti contraenti (articolo 13). A questa clausola di salvaguardia si aggiunge quella prevista dall'articolo 14, in base al quale ciascuna delle Parti contraenti potrà respingere in tutto o in parte una richiesta di cooperazione in base al presente Accordo, qualora dar corso ad essa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato. Infine (articolo 15) l'Accordo in esame avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti con preavviso scritto di almeno sei mesi, inoltrato per via diplomatica.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo fra Italia e Giordania di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, fatto ad Amman il 27 giugno 2011, si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura

finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo: il comma 1 individua gli oneri del provvedimento, a decorrere dal 2015, in 168.558 euro (125.650 euro, cui si aggiungono 42.908 euro per le rimanenti spese). A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia per il 2015, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Si segnala al riguardo l'opportunità dell'aggiornamento temporale della copertura. La relazione tecnica che accompagna il provvedimento quantifica in modo assai analitico gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo in esame, dei quali 125.650 euro aventi natura di oneri valutati e 42.908 euro di oneri autorizzati. Le spese si collegano alle seguenti disposizioni dell'Accordo: 56.212 euro per spese di missione e di viaggio (articolo 3); 4.220 euro per due incontri annuali da tenere in Italia e in Giordania (spese di missione e di viaggio per i funzionari inviati in Giordania, e oneri di vitto e alloggio per i rappresentanti giordani alla riunione da svolgere in Italia) (articolo 6); 101.491 euro per scambi di esperti e addestratori e corsi di specializzazione su tecniche operative e di indagine (articolo 7); 6.635 euro per la partecipazione alle due riunioni annuali per la valutazione dell'attuazione dell'Accordo (articolo 9). In base al comma 2, il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della

medesima legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3). L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Oltre che dalla citata AIR e dalla relazione introduttiva, il disegno di legge è accompagnato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) che riporta anzitutto una dettagliata rassegna del quadro normativo nazionale collegato all'attuazione dell'Accordo in esame. L'ATN rileva inoltre la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'Accordo in base all'articolo 80 della Costituzione, stante il fatto che esso comporta oneri per le finanze pubbliche. L'ATN, inoltre, richiama il quadro di diritto internazionale cui l'attuazione dell'Accordo in esame si collega, e in particolare: la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, la Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, la Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988, la Convenzione ONU sulla lotta contro il crimine organizzato transnazionale del 2000 e le pertinenti Convenzioni delle Nazioni Unite sulla lotta al terrorismo internazionale.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014.

C. 3086 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, fa presente che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014, mira alla realizzazione, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti, di una più stretta cooperazione bilaterale di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché alla prevenzione di reati, in un contesto internazionale estremamente delicato. L'intesa risponde all'esigenza di rafforzare, rendendola più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, la collaborazione e la reciproca assistenza, al fine di rafforzare la cooperazione tra le autorità di polizia nella prevenzione e lotta ad una estesa serie di fattispecie criminali.

L'Accordo, precisa l'Analisi di impatto della regolamentazione AIR, è stato firmato in esito ad una fase negoziale avviata nella primavera del 2011 su iniziativa austriaca. L'Analisi tecnico-normativa (ATN), che correda il disegno di legge, precisa che il quadro normativo entro cui si inserisce l'Accordo in esame è quello riferito all'attività delle Forze di polizia delineato, nello specifico dalla legge n. 16 del 1991 (« Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga »); dalla legge 146 del 2006 (« Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15

novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 »); dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; dal decreto-legge 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, articolo 7-bis, che ha introdotto la possibilità di disporre operazioni congiunte anche nell'ambito di accordi internazionali di polizia.

Il testo dell'Accordo è stato redatto – si legge nella relazione illustrativa – con riferimento ai titoli I, II, V e VII ricorrendo a modelli già precedentemente impiegati, mentre per i titoli III, IV e VI sono state utilizzate e sviluppate forme di cooperazione già previste da convenzioni e trattati internazionali; in particolare la Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen – CAAS, il Trattato di Prüm, al quale l'Italia ha aderito con la legge 30 giugno 2009, n. 85, e le relative decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2008/615/GAI e 2008/616/GAI, cosiddette « Decisioni Prüm » dedicate al potenziamento e all'attuazione della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità.

L'ATN precisa al riguardo che per alcune di queste forme di cooperazione già previste e per i relativi aspetti pratici – in particolare per i pattugliamenti misti, per le armi e l'uso dei veicoli – sarà necessario un intervento normativo *ad hoc* per adeguare l'ordinamento nazionale. Si ricorda che il Trattato di Prüm, firmato tra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, è volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all'immigrazione clandestina. Il Capitolo 2 del Trattato, in particolare, disciplina l'impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, l'impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (le impronte digitali), nonché l'accesso ai dati

inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli. In particolare gli articoli 24, 25 e 28 del Trattato riguardano proprio le situazioni di intervento comune di appartenenti a forze di polizia di diversi Stati – ovviamente Parti del Trattato di Prüm –, incluso il profilo dell'utilizzazione delle armi di ordinanza e delle relative munizioni. La legge già ricordata di autorizzazione all'adesione italiana al Trattato di Prüm, agli articoli 22 e 23, ha ribadito disposizioni sullo *status* e sui poteri dei componenti di operazioni comuni, prevedendo anche le attribuzioni in caso di interventi d'urgenza sul territorio italiano.

Con riferimento al contenuto l'Accordo si compone di un preambolo e 34 articoli organizzati in sette titoli.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-austriaco in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014, si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'articolo 3, comma 1, reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo italo-austriaco in esame: tali oneri, valutati, a decorrere dal 2015, in 83.634 euro per spese di missione e 42.808 euro per le rimanenti spese, sono coperti ricorrendo al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, in base all'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica). In caso di scostamenti rispetto alle previ-

sioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede, con proprio decreto, alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della medesima legge n. 196 del 2009, alle spese di missione e di formazione nell'ambito del Programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca alle Camere senza ritardo e con apposita relazione sulle cause di tali scostamenti e sull'attuazione delle misure di cui al comma precedente. Il comma 4, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) **Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;** b) **Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a**

Bruxelles il 1° aprile 2015; c) **Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;** d) **Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;** e) **Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004;** f) **Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.**

Nuovo testo C. 3512 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e VIII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, rileva che il disegno di legge A.C. 3512, presentato dai Ministri degli affari esteri e dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, reca la ratifica ed esecuzione di sei accordi.

Il primo di questi accordi concerne l'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, approvato dalla 18^a Conferenza delle Parti di Doha (COP18) nel 2012, che istituisce un secondo periodo di impegno (2013-2020), attraverso la modifica e l'integrazione dell'Allegato B del Protocollo medesimo; aggiunge inoltre il trifluoruro di azoto all'elenco di gas a effetto serra contemplati dal Protocollo e agevola un rafforzamento unilaterale degli impegni delle singole Parti. Tale emendamento è stato ratificato da 60 Paesi ma, affinché entri in vigore, è necessario che venga ratificato da 144 Parti. Gli obiettivi stabiliti per l'Unione e i suoi Stati membri sono elencati nell'emendamento di Doha con

una nota a piè di pagina che precisa che tali obiettivi si fondano sul presupposto che saranno conseguiti congiuntamente dall'Unione europea e dai suoi Stati membri, ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo di Kyoto. L'Emendamento di Doha, in conseguenza della modifica all'Allegato B del Protocollo relativamente agli impegni del secondo periodo di riduzioni, interviene sugli articoli 3 e 4 del Protocollo al fine di esplicitare l'entità delle riduzioni e prevedere adeguamenti degli impegni proposti dalle Parti.

Altro atto di cui si chiede la ratifica è l'Accordo UE-Islanda per l'attuazione dell'Emendamento di Doha, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015. L'Unione, gli Stati membri, la Croazia e l'Islanda, infatti, dopo l'adozione dell'Emendamento di Doha, hanno elaborato una dichiarazione congiunta nella quale hanno espresso la loro intenzione di rispettare congiuntamente gli impegni per il secondo periodo di riduzione. La normativa dell'Unione relativa all'attuazione tecnica dell'Emendamento di Doha è stata adottata nel maggio del 2014, con il Regolamento (UE) n. 662/2014, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 525/2013 relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas-serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'UE. Successivamente l'Unione ha provveduto alla ratifica del medesimo Emendamento con l'adozione della decisione 2015/1339 del Consiglio del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell'UE, dell'Emendamento di Doha del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni.

Il terzo atto di cui si chiede l'autorizzazione alla ratifica è il Protocollo relativo

alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, firmato a La Valletta da 15 Paesi mediterranei il 25 gennaio 2002 e in vigore a livello internazionale dal 17 marzo 2004, dopo l'avvenuto deposito del 6° strumento di ratifica. L'atto in questione sostituisce il precedente Protocollo del 1976 (entrato in vigore a partire dal 12 febbraio 1978), estendendone il campo di applicazione alla prevenzione dell'inquinamento da navi. Il Protocollo rappresenta uno degli strumenti per l'applicazione della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e della quale fanno parte gli Stati rivieraschi della regione mediterranea. La Convenzione, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 21 gennaio 1979, n. 30, è stata modificata in seguito all'emendamento della Conferenza dei Plenipotenziari delle Parti contraenti, tenutasi a Barcellona nel 1995, ampliando il suo ambito di applicazione geografica e comprendendo le acque marine interne del Mediterraneo e le aree costiere, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 27 maggio 1999, n. 175. Il nuovo Protocollo attribuisce particolare attenzione alla prevenzione dell'inquinamento da navi ed alla cooperazione regionale, allo scopo di diminuire la frequenza e l'impatto dell'inquinamento sull'ambiente marino attraverso attività di sorveglianza, cooperazione nelle operazioni di recupero, divulgazione e scambio delle informazioni, nonché comunicazione delle informazioni e notifiche sugli episodi di inquinamento.

Gli altri tre trattati oggetto del disegno di legge di ratifica concernono gli emendamenti alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, e il Protocollo di Kiev sulla valutazione ambientale strategica in un contesto transfrontaliero. La Convenzione di Espoo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulla valutazione dell'impatto ambientale

in un contesto transfrontaliero è stata firmata dalla Comunità europea e dagli Stati membri il 26 febbraio 1991; l'Italia ha ratificato la Convenzione – che è in vigore internazionale dal mese di settembre del 1997 – con la legge 3 novembre 1994, n. 640. Nel 2001 la seconda riunione delle Parti (tenutasi a Sofia) ha approvato un emendamento alla Convenzione che estende la definizione del termine « pubblico », precisando che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la società civile, in particolare le organizzazioni non governative, e apre la Convenzione all'adesione di Paesi che non sono membri dell'UNECE. Successivamente, nel 2004 a Cavtat, in Croazia, la terza riunione delle Parti ha approvato un secondo emendamento alla Convenzione, che permette alle Parti coinvolte di partecipare alla delimitazione dell'ambito della valutazione e aggiorna l'elenco di attività. Gli emendamenti citati, ad oggi, sono stati ratificati rispettivamente da 25 Stati (oltre alla UE), e da 24 Stati più l'Unione europea ma gli emendamenti approvati a Cavtat non sono tuttavia ancora entrati in vigore a livello internazionale. La relazione illustrativa al disegno di legge in esame sottolinea che le pertinenti disposizioni europee in materia di impatto ambientale, contenute nella direttiva 2011/92/UE, sono già in linea con tali emendamenti alla Convenzione. Le corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento sono contenute nella parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Codice dell'ambiente. Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014, che dovrà essere recepita nell'ordinamento nazionale entro il 16 maggio 2017. La delega per il recepimento è stata conferita dalla legge di delegazione europea 2014.

Il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione ONU/CEE sulla valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmato a Kiev nel 2003, persegue una serie di obiettivi: garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e

sanitarie; contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell'elaborazione programmatica e legislativa; istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica; prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica; integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile. Il Protocollo di Kiev ad oggi è stato ratificato da 26 Stati (oltre all'Unione europea) ed è entrato in vigore l'11 luglio 2010. La normativa europea in materia di valutazione ambientale strategica è contenuta nella direttiva 2001/42/CE. Le corrispondenti norme di recepimento sono incluse nella parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il disegno di legge in esame si compone di otto articoli raggruppati in tre Capi: il Capo I riguarda all'articolo 1 l'autorizzazione alla ratifica e all'articolo 2 l'autorizzazione all'esecuzione, a far data dall'entrata in vigore di ciascuno di essi, degli accordi in materia ambientale precedentemente illustrati. L'articolo 3 contiene le definizioni di « UNFCCC » (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, ratificata con la legge n. 65 del 1994) e di « Protocollo di Kyoto » (Protocollo alla UNFCCC, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato con la legge n. 120 del 2002).

Il Capo II fissa le norme di adeguamento all'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto in particolare, gli articoli 4, 5 e 6 dettano disposizioni volte a dare attuazione alle norme del Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE. L'articolo 4 consente di attuare in ambito nazionale le disposizioni dettate dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013, che prevede che ogni Stato

membro elabori la propria strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio. Senza entrare nei contenuti della Strategia – già disciplinati dal Regolamento, direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale –, l'articolo in esame si limita a prevedere l'attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) della competenza per l'adozione della Strategia medesima. Viene infatti previsto che tale adozione sia effettuata dal CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con gli altri Ministri interessati: in particolare la norma contempla i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche agricole alimentari e forestali. Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite III e VIII hanno aggiunto 3 commi all'articolo 4, al fine di prevedere che la strategia nazionale di sviluppo: sia predisposta attraverso lo svolgimento di una consultazione pubblica sul sito del Ministero dell'ambiente; debba perseguire il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti dall'Italia in sede di accordi internazionali; debba essere sottoposta al parere della Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata; sia oggetto di una relazione annuale sul suo stato di attuazione predisposta dal CIPE e trasmessa al Parlamento.

L'articolo 5 consente di attuare le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013, istitutivo del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni. L'articolo in esame si limita a prevedere l'istituzione del Sistema nazionale e ad affidare all'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) il ruolo di responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema, nonché della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati. A tal fine, in sede referente, le Commissioni riunite III e VIII

hanno stabilito che l'ISPRA debba essere dotato delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie a tale ruolo.

L'articolo 6, al comma 1, affida al Ministero dell'ambiente il compito di provvedere alla raccolta e alla comunicazione delle informazioni concernenti le emissioni di gas-serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici. Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite III e VIII hanno aggiunto a tali compiti affidati al Ministero dell'Ambiente anche la cura delle diffusioni delle informazioni anche attraverso il proprio sito istituzionale nonché l'adeguamento alle nuove disposizioni della Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allegato annualmente al Documento di Economia e Finanza (DEF). Il comma 2 demanda ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente – che dovrà essere emanato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, sentiti i Ministri interessati – la definizione delle modalità e dei tempi relativi alla raccolta delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 6 e di quelle acquisite dall'ISPRA, anche in collaborazione con i Ministeri interessati, per la realizzazione e l'aggiornamento del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni.

Il Capo III contiene disposizioni finanziarie e finali. In particolare, l'articolo 7 reca la copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione degli accordi autorizzati alla ratifica: detti oneri riguardano, in base al comma 1, solo due degli accordi, e in particolare l'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto e il Protocollo di Kiev del 2003. In base al comma 2, all'attuazione dei restanti accordi oggetto del disegno di legge in esame si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, non comportando i medesimi accordi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'ambiente provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, in base all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la legge di conta-

bilità e finanza pubblica. In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 3 il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere.

L'articolo 8, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure.

Nuovo testo C. 2572 Carocci.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, osserva che la proposta di legge in esame, come modificata durante l'esame in Commissione, elimina, anzitutto, i vincoli di destinazione e di inalienabilità del collegio di Santa Margherita Ligure, allocato in Villa Lomellini. A tal fine, all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), novella l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvi-

sorio dello Stato 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni – ratifica posta in essere ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, in materia di ratifica di provvedimenti legislativi assunti nel periodo della Costituente – dalla legge 5 marzo 1957, n. 104 (articolo 1, comma 1).

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1948, n. 421 ha devoluto il collegio di Santa Margherita Ligure (sito in Villa Lomellini), con tutti i suoi mobili, attrezzature e pertinenze – in precedenza appartenenti all'Opera di previdenza della milizia volontaria per la sicurezza nazionale – all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.), prevedendo che fosse destinato all'educazione ed all'istruzione degli orfani dei dipendenti statali ed, eventualmente, ad altri scopi di assistenza perseguiti dal medesimo Ente. La legge 5 marzo 1957, n. 104, ratificando il decreto legislativo n. 421 del 1948, ha modificato sia l'ente beneficiario, assegnando il collegio al Comune di Santa Margherita Ligure, sia il vincolo di destinazione, individuato nell'educazione ed istruzione locale. Al contempo, ha confermato il divieto di alienazione e di mutazione della destinazione del Collegio, già previsto dal decreto legislativo n. 421 del 1948. La relazione illustrativa del testo originario evidenziava che l'immobile, una volta acquisito dal comune, è stato utilizzato fra gli anni '70 e '80 dall'allora Unità sanitaria locale per servizi di riabilitazione infantile. Successivamente, a seguito del rilascio da parte della USL, è rimasto inutilizzato, non possedendo gli standard richiesti per l'uso come aule scolastiche. Rilevato, inoltre, che le condizioni più che precarie determinano l'inagibilità dello stesso edificio, fa presente che la rimozione del vincolo di alienazione e di destinazione consentirebbe al comune di collocare il bene sul mercato immobiliare.

Il testo in esame, poi, all'articolo 1, comma 2, prevede che i proventi ricavati dalla alienazione o dal cambio di destinazione d'uso del collegio sono destinati a spese di investimento relative all'istruzione.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, l'intervento è riconducibile alla materia « ordinamento civile », affidata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Rileva, altresì, la materia « istruzione », che è annoverata fra le materie di legislazione concorrente, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale, che rientra, dunque, nella competenza esclusiva delle regioni.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza.

C. 3450 Pes.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che la proposta di legge in esame, composta da un solo articolo, reca la dichiarazione di monumento nazionale per la Casa Museo Gramsci, sita in Ghilarza, in provincia di Oristano, la casa dove Antonio Gramsci, a partire dal 1898, visse gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza. Attualmente, la casa appartiene al patrimonio immobiliare della Fondazione Enrico Berlinguer ed è sede dell'associazione « Casa Museo di Antonio Gramsci – centro di documentazione, ricerca e attività museali », costituitasi ONLUS nel 1999.

Ricorda che i beni culturali sono oggetto delle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. In particolare l'articolo 10, comma 1, stabilisce che sono beni culturali le cose, immobili e mobili, appartenenti,

oltre che a soggetti pubblici, a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Peraltro, in base all'articolo 12, comma 1, tali beni culturali, qualora opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposti alle disposizioni di tutela fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale. La verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. In caso di accertamento positivo, i beni restano definitivamente soggetti alle disposizioni di tutela. Con Decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna n. 6 del 26 gennaio 2016, la Casa Museo Gramsci con annessa raccolta di oggetti è stata dichiarata di interesse storico e artistico ai sensi degli articoli 10, comma 1 e comma 3, lettera d), nonché 13, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Con riguardo alla dichiarazione di monumento nazionale, il Codice dei beni culturali non prevede una specifica procedura da porre in essere, limitandosi, all'articolo 54, a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale « gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente » e, all'articolo 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali. La Circolare n. 13 del 5 giugno 2012 indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero dei beni e delle attività culturali alle Direzioni regionali, ricordato che l'istituzione di monumenti nazionali risale al complesso di norme della seconda metà del XIX secolo, fa presente che le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non facevano alcun riferimento ai beni qualificati come monumenti nazio-

nali: in particolare, la legge n. 1089 del 1939 introduceva la nuova nozione di « interesse storico-relazionale » accertabile attraverso la procedura della notifica per le « cose immobili riconosciute di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere ». La medesima circolare evidenzia che l'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con parere del 6 marzo 2006, n. 9206, aveva fatto presente che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, confermando la scelta del legislatore del 1939 di introdurre, in luogo della definizione di monumento nazionale, la nozione di interesse storico-relazionale e di prevedere, al riguardo, la ordinaria procedura di modifica, ha confermato l'incongruenza di tale nozione per l'accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge per la operatività degli istituti della tutela. Nella circolare si aggiunge che sempre l'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con parere del 27 marzo 2012 ha sostanzialmente confermato l'avviso già in precedenza espresso. In questo nuovo parere, si evidenzia che la soluzione di operare nuove dichiarazioni di monumento nazionale « appare peraltro non auspicabile, poiché porrebbe il problema di stabilire il regime giuridico applicabile agli eventuali beni così dichiarati. Pertanto, nell'attuale contesto ordinamentale, gli immobili a vario titolo « candidati » ad essere dichiarati monumento nazionale dovrebbero ordinariamente, ricorrendone i presupposti, essere ricondotti ad una delle tipologie di beni culturali previste dal Codice ». Si fa altresì osservare che, nella seduta della VII Commissione del 1° marzo 2015, il rappresentante del Governo ha fatto presente che dall'istruttoria effettuata dai competenti uffici del dicastero non emergono motivi ostativi alla prosecuzione dell'iter legislativo.

Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina recata dalla proposta di legge è riconducibile alla materia dei beni cultu-

rali, disciplinata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, tra le materie di competenza esclusiva dello Stato. Si ricorda che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l'organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni. Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni. Successivamente all'adozione del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute, che ribadiscono l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali e, nel contempo, stabiliscono che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, osserva che il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 contiene la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e misure per la concessione di crediti alle imprese da parte dei fondi di investimento alternativi.

Il decreto-legge fa riferimento, nelle premesse, alla necessità ed urgenza di avviare il processo di riforma del settore bancario cooperativo, al fine di rafforzare la stabilità del sistema nel suo complesso e consentire il rafforzamento patrimoniale delle banche di credito cooperativo, nonché di concedere, a titolo oneroso, una garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione e, infine, di definire il regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, ai sensi della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 180 del 2015 in tema di risoluzione degli enti creditizi in crisi.

Il testo reca la riforma delle banche di credito cooperativo (articoli 1 e 2) prevedendo che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo è consentito solo alle BCC appartenenti ad un gruppo bancario cooperativo; parallelamente vengono innalzati i limiti al numero minimo di soci (500) e al valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio (100 mila euro) in una BCC. Si stabilisce, inoltre, che la BCC esclusa da un gruppo bancario cooperativo

possa continuare l'attività bancaria solo a seguito di un'autorizzazione della Banca d'Italia e trasformazione in S.p.A.

Più in dettaglio, ai sensi dell'articolo 1: l'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo; il potere di nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo rimane in capo all'assemblea dei soci di ciascuna BCC, ma sono introdotte specifiche eccezioni disciplinate con riferimento ai casi di sottoscrizione di azioni di finanziamento o di esercizio, e ai casi in cui la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo in virtù del contratto di coesione; lo statuto della BCC deve includere anche l'indicazione dei poteri attribuiti alla Capogruppo; la Banca d'Italia può autorizzare fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni, e non più anche banche popolari; la BCC, esclusa da un gruppo bancario cooperativo, può continuare l'attività bancaria previa autorizzazione della Banca d'Italia e trasformazione in S.p.A. (in assenza di tali condizioni la BCC delibera la propria liquidazione); il gruppo bancario cooperativo è composto dalla società per azioni capogruppo autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, alla quale sono attribuiti contrattualmente poteri di direzione e coordinamento del gruppo sulla base del contratto di coesione, il cui capitale sociale è detenuto in misura maggioritaria dalle BCC appartenenti al gruppo e il cui patrimonio netto è di almeno 1 miliardo di euro, nonché dalle BCC, che aderiscono al contratto di coesione e hanno adottato le connesse clausole statutarie, e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo; lo statuto della capogruppo deve stabilire un limite al numero massimo di azioni con diritto di voto detenibile direttamente o indirettamente da ciascun socio; il contratto di

coesione disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo, indicando la banca capogruppo e i poteri ad essa attribuiti, i quali, nel rispetto delle finalità mutualistiche, devono contemplare l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento; il contatto di coesione prevede i casi in cui la capogruppo ha la facoltà di nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo; si prevede l'obbligo di stabilire contrattualmente la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti; si consente alle BCC di emettere strumenti finanziari partecipativi e alle assemblee di nominare gli amministratori e si prevede l'esenzione dall'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici nei casi di fusione, trasformazione, scissione e cessione di rapporti giuridici in blocco ove la banca interessata abbia un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro e versi all'erario il venti per cento delle proprie riserve (cosiddetto *opting-out*); le BCC possono emettere azioni di finanziamento anche al di fuori di casi di inadeguatezza patrimoniale o amministrazione straordinaria, ove siano sottoscritte dalla capogruppo; lo statuto può modulare i diritti di voto anche in deroga al principio del voto capitario.

L'articolo 2, stabilendo disposizioni attuative, prevede un termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze per l'invio da parte della potenziale banca capogruppo alla Banca d'Italia della documentazione prevista e un termine per la stipula del contratto di coesione di 90 giorni dall'accertamento preventivo della Banca d'Italia dei requisiti previsti. Si prevede inoltre una clausola di *opting-in*, in virtù della quale, entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di un nuovo Gruppo bancario cooperativo, una BCC può chiedere di aderire al gruppo costituito.

Il Capo II del provvedimento, composto dagli articoli da 3 a 13, reca misure volte a definire un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza.

L'articolo 14 consente di escludere da tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, i contributi ricevuti a titolo di liberalità dalle imprese soggette a procedure concorsuali – fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito, liquidazione coatta amministrativa – e a procedure di amministrazione straordinaria ovvero di gestione di crisi per gli enti creditizi fino ai 24 mesi successivi alla chiusura della procedura.

L'articolo 15 disciplina il trattamento ai fini Ires e Irap da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte. In sostanza, il trattamento fiscale della cessione di attività e passività da un soggetto sottoposto a risoluzione ad un ente ponte viene equiparato a quello attualmente previsto in caso di fusioni o di scissioni.

L'articolo 16 prevede l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016.

L'articolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro UE. Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (*hedge funds*), dei fondi di *private equity*, di venture capital, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, gli articoli 1 e 2 sono riconducibili alle seguenti materie: moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e),

dell'articolo 117 della Costituzione; ordinamento civile, di competenza esclusiva statale ai sensi del comma 2, lettera l), dell'articolo 117 della Costituzione. Gli articoli da 3 a 13 sono riconducibili alle seguenti materie, di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione: moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e tutela della concorrenza; sistema contabile dello Stato.

Gli articoli da 14 a 16 sono riconducibili alle materie sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione.

L'articolo 17, infine, è riconducibile alla materia moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione.

Per quanto riguarda la disciplina degli enti cooperativi, sono invece riconducibili alla competenza legislativa residuale delle regioni le attività dirette a promuovere e a favorire la cooperazione. Molti statuti regionali contengono infatti norme sulla promozione e lo sviluppo della cooperazione (quali, l'articolo 55 dello Statuto della regione Calabria; l'articolo 5 dello Statuto della regione Emilia Romagna; l'articolo 4 dello Statuto della regione Marche; gli articoli 3 e 5 dello Statuto della regione Piemonte; l'articolo 4 dello Statuto della regione Toscana; l'articolo 5 dello Statuto della regione Umbria). Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. Ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione, inoltre, la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 12.15.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.
(COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese.
15258/15.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 10 marzo 2016.

Marco MELONI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 marzo 2016.

**Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.
Emendamenti C. 3220-A/R Sorial.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.20 alle 12.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 15 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 marzo 2016.

Audizione del Capo del Dipartimento della funzione pubblica, dottoressa Pia Marconi, in relazione all'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 268).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.

Emendamenti C. 3156 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013.

Emendamenti C. 3241 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.

Emendamenti C. 3261 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino, il 4 luglio 2005.

Emendamenti C. 3300 Governo.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hashemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011 (C. 3285 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3285 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hashemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014 (C. 3086 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3086 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014 »

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 (Nuovo testo C. 3512 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3512 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1°

aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale

in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e

rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure (Nuovo testo C. 2572 Carocci).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2572 Carocci, recante « Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure »;

considerato che l'intervento in oggetto è riconducibile alla materia « ordi-

namento civile », affidata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché alla materia « istruzione », che è annoverata fra le materie di legislazione concorrente, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale, che rientra, dunque, nella competenza esclusiva delle regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza (C. 3450 Pes).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3450 Pes, recante « Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza »;

ricordato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annoverano la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato;

considerata la rilevanza storica e culturale della Casa Museo Gramsci;

rilevato che la legge n. 1089 del 1939 ha introdotto, in luogo della definizione di monumento nazionale, la nozione di interesse storico-relazionale e che il Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non ha modificato tale scelta;

evidenziato che l'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con pareri del 6 marzo 2006, n. 9206 e del 27 marzo 2012, richiamati dalla Circolare n. 13 del 5

giugno 2012 della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero dei beni e delle attività culturali, ha fatto presente che la soluzione di operare nuove dichiarazioni di monumento nazionale dovrebbe ordinariamente, ricorrendone i presupposti, essere ricondotta ad una delle tipologie di beni culturali previste dal citato Codice dei beni culturali;

osservato che, a tal proposito, anche al fine di una maggiore tutela del bene oggetto della proposta di legge, la medesima tutela potrebbe essere ricondotta ad una delle tipologie di beni culturali previste dal Codice dei beni culturali;

ricordato, peraltro, che il rappresentante del Governo, nella seduta della VII Commissione del 1° marzo 2015, ha fatto presente che dall'istruttoria effettuata dai competenti uffici del dicastero non emergono motivi ostativi alla prosecuzione dell'*iter* legislativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 6

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese 15258/15.

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminati, per gli aspetti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15);

preso atto che le priorità indicate nel Programma di lavoro della Commissione Europea sono riconducibili ai grandi temi del rilancio della crescita dell'occupazione, della gestione dell'emergenza migranti, della lotta ai cambiamenti climatici e del ruolo dell'Europa negli scenari internazionali e preso atto, altresì, che il Programma reca in primo luogo un elenco di 23 nuove iniziative che la Commissione intende avviare;

ricordato che al Programma della Commissione si accompagna il documento predisposto dal Governo che intende fare il punto sulle priorità che il nostro Paese

vorrebbe fossero perseguite nell'anno in corso dall'Unione europea;

rilevato che, quanto alle competenze della I Commissione, la Commissione pone anzitutto l'accento sul riesame della decisione quadro sulla lotta al terrorismo, in modo da affrontare il fenomeno dei combattenti terroristi stranieri e sulla revisione del quadro legislativo per il controllo delle armi da fuoco;

rilevato, altresì, che tra le priorità principali del Governo viene indicata l'aggiornamento della normativa sul contrasto al traffico di armi da fuoco;

osservato che, relativamente al tema delle migrazioni, fra le principali iniziative che la Commissione intende assumere entro la fine del 2016, il programma, annovera: la revisione del sistema di Dublino sull'asilo e il rafforzamento del ruolo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO); l'impegno a rendere « pienamente e rapidamente operativo » il Piano d'azione sul rimpatrio; una proposta relativa a un sistema strutturato di reinsediamento dei rifugiati;

preso atto, quanto al Programma del trio di Presidenze, che esso sottolinea l'intenzione di concentrarsi sull'attuazione delle azioni previste nell'Agenda europea sulla migrazione e nelle Conclusioni adot-

tate in occasione del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno e del 15 ottobre 2015;

rilevato che il Programma della Presidenza olandese è finalizzato a portare avanti l'attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione e le proposte annunciate dalla Commissione nel Programma di lavoro per il 2016;

evidenziato che il Governo ha definito come prioritaria la piena attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione e delle misure d'urgenza identificate dai successivi Consigli europei e dal Consiglio GAI nonché la necessità di concentrare l'azione dell'UE, oltre che sui richiedenti

protezione internazionale, anche nei confronti dei migranti economici;

evidenziato, altresì, che il Governo sosterrà lo sviluppo del negoziato sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Audizione di Francesco Saverio Marini, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, di Enrico Quadri, professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, di Monica Velletti, magistrato presso il Tribunale di Roma I sezione civile, di Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma, di rappresentanti del Centro studi Livatino, di rappresentanti del Comitato Difendiamo i nostri figli, di Domenico Airoma, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e di Luigi Balestra, professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Bologna (*Svolgimento e conclusione*) 31

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 32

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 3511 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 33

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. C. 3461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 34

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hashemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011. C. 3285 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ... 35

AVVERTENZA 37

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 11.45.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante

la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Audizione di Francesco Saverio Marini, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, di Enrico Quadri, professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, di Monica Velletti, magistrato presso il

Tribunale di Roma I sezione civile, di Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma, di rappresentanti del Centro studi Livatino, di rappresentanti del Comitato Difendiamo i nostri figli, di Domenico Airoma, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e di Luigi Balestra, professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Bologna.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Francesco Saverio MARINI, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, Enrico QUADRI, professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, Monica VELLETTI, magistrato presso il Tribunale di Roma I sezione civile, Filippo VARI, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma, Anna Maria PANFILI, dirigente del Centro studi Livatino, Simone PILLON, Vicepresidente del Comitato Difendiamo i nostri figli, di Domenico AIROMA, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e Luigi BALESTRA, professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Bologna.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Michela MARZANO (PD), Alessandro PAGANO (AP) e Alfonso BONAFEDE (M5S).

Rispondono ai quesiti posti Simone PILLON, Vicepresidente del Comitato Difendiamo i nostri figli, Anna Maria PANFILI, Dirigente del Centro studi Livatino, Domenico AIROMA, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, Enrico QUADRI, professore

di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II e Filippo VARI, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

C. 3634, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 marzo 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che si è conclusa l'indagine conoscitiva ed avverte che nella prossima seduta, convocata per mercoledì 16 marzo, si concluderà l'esame preliminare, del provvedimento in titolo, salvo che, in ragione del numero degli iscritti a parlare non sarà necessaria un'altra seduta. Avverte, altresì, che, concluso l'esame preliminare, sarà fissato il termine di presentazione degli emendamenti alla proposta di legge in discussione per giovedì 31 marzo prossimo, alle ore 16.

Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

C. 3511 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro ZAN (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica dell'Accordo con il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale (A.C. 3511).

Rammenta che l'Accordo tra Italia e Armenia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009, impegna le parti a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, su richiesta o spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale. Attraverso la realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni di tale normativa l'Accordo è finalizzato anche a rendere più trasparente l'interscambio commerciale bilaterale.

Con riferimento al contenuto dell'Accordo, rileva che esso si compone di un preambolo e di 23 articoli.

Relativamente ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che gli articoli 8, 9 e 10 prevedono particolari forme di cooperazione dirette,

tra l'altro, a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando ed il traffico di stupefacenti.

Rammenta che con l'articolo 11 ciascuna Parte si impegna, sulla base della segnalazione dell'altra Parte, a sorvegliare – in entrata e in uscita dal proprio territorio – persone che (si sospetta) abbiano commesso reati doganali, nonché mezzi di trasporto e merci segnalati o sospettati di essere strumento per, o oggetto di, traffici illeciti.

Segnala che l'articolo 12 prevede la possibilità che le Parti ricorrano, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, allo strumento della consegna controllata in caso di infrazioni doganali relative a stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi e munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi. Il medesimo strumento può essere adottato anche in caso di contrabbando di valori artistici. L'articolo 13 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente e prevede, altresì, la possibilità che i funzionari dell'amministrazione richiedente assistano a tali indagini. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 14. L'articolo 15 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo. Il comma 2 precisa che tali informazioni non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dall'Accordo. Tuttavia, l'appartenenza dell'Italia alla UE fa sì che, qualora richieste dalla Commissione europea o da altri Stati membri dell'Unione, le informazioni ricevute possano senz'altro a questi essere trasmesse, al di là dei limiti fissati nel comma 2. Del pari, tali limitazioni non si applicano quando le informazioni in questione riguardano il traffico di sostanze stupefacenti.

Fa presente, infine, che, ai sensi dell'articolo 16, infine, lo scambio di dati personali è subordinato alla condizione che le Parti contraenti assicurino a tali dati un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello previsto nel territorio della Parte contraente che li fornisce.

Nel passare all'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, rammenta che lo stesso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura degli oneri derivanti dall'Accordo. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.

C. 3461 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal in materia di difesa (A.C. 3461).

Fa presente che l'Accordo tra Italia e Senegal del 17 settembre 2012 sulla cooperazione nel settore della difesa rientra nel novero degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha concluso, su base sia bilaterale sia multilaterale, anche per

dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. L'Accordo, approvato dal Senato il 26 novembre 2015, delinea la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa ai fini del consolidamento delle capacità difensive delle Parti e del miglioramento del dialogo bilaterale sulle questioni della sicurezza.

Segnala che, come evidenziato dalla relazione illustrativa che corredata il disegno di legge originario (A.S. 1986), con la sottoscrizione dell'Accordo con il Senegal in esame viene perseguita un'azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e politico, alla luce degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione dell'Africa occidentale.

Riguardo al contenuto dell'Accordo, fa presente che lo stesso si compone di 33 articoli organizzati in 11 capitoli.

Nel passare all'esame dei profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che il capitolo I (articolo 1) enuncia principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che consiste nello sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, con gli impegni internazionali delle Parti e sulla base del principio di reciprocità. Il capitolo IV (articoli 8-10), inoltre, riguarda le questioni attinenti la giurisdizione.

In particolare, osserva che ai sensi dell'articolo 8, allo Stato ospitante è riconosciuto il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. L'articolo 9 conserva alle autorità dello Stato di origine il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale civile o militare per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. L'articolo 10 stabilisce che qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti

addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti, ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, fa presente che lo stesso si compone di 5 articoli.

Segnala che gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel campo della difesa tra Italia e Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hashemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.

C. 3285 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michela ROSTAN (PD), *relatrice*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hashemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011 (A.C. 3285).

Fa presente che l'Accordo in oggetto, che si compone di 15 articoli, è stato siglato ad Amman il 27 giugno 2011 ed

è finalizzato a prevenire, contrastare e reprimere la criminalità organizzata e i reati ad essa connessi, in particolare quelli relativi al traffico di sostanze stupefacenti e terrorismo, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali riconosciuti dai due Paesi. Su un piano generale (articolo 7) l'Accordo prevede: lo scambio di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di aggiornamento comuni in specifiche tecniche investigative e operative; lo scambio di atti legislativi e di strumenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e formative sulla lotta contro la criminalità organizzata, e di informazioni sui mezzi tecnici impiegati nelle operazioni di polizia; lo scambio di esperienze e di conoscenze tecniche relative alla sicurezza delle reti di comunicazione telematica; lo scambio di informazioni operative sui reati di falsificazione, sui traffici di opere d'arte e di metalli preziosi, nonché di auto rubate, sui reati ambientali, e, in particolar modo, sui traffici di armi ed esplosivi, di materiali strategici e nucleari, di immigrazione clandestina e soprattutto di tratta degli esseri umani, di sfruttamento sessuale dei minori e delle donne, di riciclaggio di denaro o beni di provenienza illecita – con le operazioni economico-finanziarie collegate. In base all'articolo 8 le Parti si impegnano ad estendere la reciproca collaborazione anche alla ricerca di latitanti.

Segnala che gli organismi competenti al contrasto delle varie tipologie di reati previsti nell'Accordo sono, per l'Italia, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e, per la Parte giordana, la Direzione di pubblica sicurezza (articolo 2). Le Parti contraenti concorderanno le modalità per consentire il più rapido scambio di informazioni sulla lotta alla criminalità, anche con l'impiego di ufficiali di collegamento e l'utilizzo di mezzi telematici. Nel rispetto poi delle rispettive legislazioni nazionali e dei rispettivi impegni a livello internazionale, le Parti concordano che a richiesta degli organi competenti di una di esse l'altra

Parte potrà dar luogo nel proprio territorio a procedure investigative nei confronti di attività ritenute criminali, anche al fine di evitare azioni a carattere terroristico, impegnandosi contestualmente a comunicarne tempestivamente gli esiti (articoli 3 e 4).

Rileva che l'articolo 5 riguarda le modalità di cooperazione in materia di lotta contro il terrorismo, da attuare soprattutto tramite lo scambio di informazioni periodico in materia di sicurezza dei trasporti e di attività dei gruppi terroristici — inclusi i singoli episodi e le loro tecniche attuative —, specialmente quando sia messa a repentaglio la sicurezza di uno dei due Stati. È altresì previsto che in casi di urgenza le Parti si trasmettano nella maniera più rapida notizie dettagliate su un episodio terroristico, sull'identificazione degli autori, sui gruppi di appartenenza e sull'eventuale presenza di soggetti ad essi riconducibili nel territorio dell'altro paese, allo scopo di avviare immediatamente indagini coordinate che prevedranno anche la trasmissione telematica di fotografie e rilievi dattiloscopici.

Osserva che l'articolo 6 riguarda la cooperazione nella lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, sostanze psicotrope e relativi precursori: le Parti si scambieranno informazioni ed esperienze sui metodi di lotta in questo settore, su nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sui metodi e sui luoghi della loro produzione, sui canali utilizzati dai trafficanti con le relative tecniche di occultamento, sulle tecnologie di analisi e sulle variazioni dei prezzi delle sostanze stupefacenti. Le Parti si impegnano altresì ad utilizzare la tecnica delle « consegne controllate » come efficace mezzo di penetrazione nelle reti criminali, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988; nonché a promuovere l'adeguamento delle normative nazionali alle disposizioni internazionali vigenti in questo settore. L'articolo 9 prevede consultazioni tra i Ministri dell'interno delle Parti, da attivare ogni qualvolta le Parti medesime ritengono

necessario conferire maggiore impulso alla cooperazione: in ogni caso almeno una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Giordania, saranno convocate riunioni a livello di funzionari delle rispettive strutture competenti per valutare l'attività svolta e individuare nuovi obiettivi da raggiungere. Specifiche questioni potranno essere oggetto del lavoro di gruppi costituiti *ad hoc*. I dati personali sensibili trasmessi nell'ambito della cooperazione prevista dall'Accordo in esame saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi in esso contemplati: potranno essere trasmessi, sempre nell'ambito delle finalità dell'Accordo in esame, ad altre persone o istituzioni solo previa autorizzazione scritta della Parte inviante (articolo 11). In base all'articolo 12, ogni controversia che dovesse scaturire sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame verrà risolta tra le Parti per via diplomatica.

Fa presente che l'Accordo in esame, peraltro, non pregiudica i diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali sottoscritti da ciascuna delle Parti contraenti (articolo 13). A questa clausola di salvaguardia si aggiunge quella prevista dall'articolo 14, in base al quale ciascuna delle Parti contraenti potrà respingere in tutto o in parte una richiesta di cooperazione in base al presente Accordo, qualora dar corso ad essa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato.

Segnala, infine (articolo 15), che l'Accordo in esame avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti con preavviso scritto di almeno sei mesi, inoltrato per via diplomatica.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto, rammenta che lo stesso si compone di quattro articoli.

Segnala che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo medesimo. L'articolo 4 di-

sponde, infine, l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa (*Deliberazione*) 38

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220-A/R. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 39

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. C. 3057 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) 42

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. C. 3261 Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 43

AVVERTENZA 46

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE.

La seduta comincia alle 10.30.

Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.

(*Deliberazione*).

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che, nella riunione del 10 marzo 2016, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di procedere, congiuntamente all'omologa Commissione del Senato della Repubblica, allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla ri-

forma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa, allo scopo di acquisire elementi utili ai fini dell'esame degli atti del Governo n. 264 e n. 265, concernenti, rispettivamente, lo « Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 » e lo « Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

Avverte che, nel corso dello svolgimento dell'indagine, saranno auditi il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giu-

seppe Pisauro, nonché rappresentanti della Corte dei Conti e della Ragioneria generale dello Stato.

Comunica che, poiché è stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, è ora possibile procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva.

Pone quindi in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, delibera lo svolgimento, congiuntamente alla 5^a Commissione del Senato, di un'indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.

La seduta termina alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

C. 3220-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative allo stesso riferite, contenute nel fascicolo n. 1, nonché dell'emendamento 1.100 della Commissione e dei subemendamenti 0.1.34.1 e 0.1.34.2.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, evidenzia che la proposta in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di acquisto e dismissioni delle autovetture

di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. Ricorda che il testo, in una precedente formulazione, è stato sottoposto all'esame della V Commissione, che – nella seduta del 18 novembre 2015 – ha reso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Fa quindi presente che, nel corso della seduta dell'Assemblea del 19 novembre, è stato deliberato il rinvio della proposta in Commissione.

A seguito del rinvio, la I Commissione Affari costituzionali ha approvato talune modifiche al testo, tra le quali segnala in particolare:

l'introduzione di una modifica all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012 che, nel testo vigente, stabilisce che fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le modifiche dispongono la proroga del divieto al 31 dicembre 2017 (articolo 1, comma 1). In merito fa presente che la precedente formulazione del testo prevedeva un divieto permanente di acquisto e locazione finanziaria. Restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo (articolo 1, comma 2);

la previsione che l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione sia consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendano lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio (articolo 1, comma 3);

la mancata riproposizione della disposizione che prevedeva la vendita delle autovetture delle pubbliche amministrazioni mediante ricorso ad asta pubblica

realizzata su piattaforma elettronica. In sostituzione il testo prevede, per le autovetture non ancora dismesse di proprietà delle pubbliche amministrazioni, l'applicazione della procedura di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014 (articolo 2, comma 1). Rammenta che tale norma dispone che le amministrazioni riducono il contingente delle autovetture di servizio, fino al raggiungimento dei limiti indicati nel medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mediante procedure di dismissione delle stesse a titolo oneroso ovvero cedendole a titolo gratuito alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che prestano servizi di assistenza sociale e sanitaria. Le risorse finanziarie ricavate dalle riduzioni di spesa relative alla cessione, alla manutenzione, al noleggio e all'esercizio di autovetture, accertate a consuntivo, possono essere destinate, in aggiunta a quelle disponibili a legislazione vigente, nella misura massima del 50 per cento e comunque nel rispetto del limite di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, all'acquisizione di « buoni taxi »;

la mancata riproposizione della previsione che destinava, a decorrere dal 2015, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996, i risparmi derivanti dalla riduzione delle dotazioni annuali di bilancio delle amministrazioni pubbliche per l'acquisto e la gestione di autovetture ed i proventi derivanti dalle dismissioni delle medesime (articolo 2, comma 2, della precedente versione del testo).

Al riguardo non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Alla luce di tali considerazioni, propone di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché l'emendamento 1.100 della Commissione e i subemendamenti 0.1.34.1 e 0.1.34.2.

Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Sorial 2.20, il quale dispone che le dotazioni di bilancio annualmente destinate all'acquisto e alla gestione delle autovetture delle pubbliche amministrazioni, nonché i proventi della dismissione delle autovetture, siano riversati al bilancio dello Stato, senza tuttavia prevedere la previa, puntuale individuazione delle risorse medesime, esigenza quest'ultima peraltro già rilevata nel parere deliberato dalla Commissione bilancio nella seduta del 18 novembre 2015 sul testo originario della proposta di legge in esame.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Invernizzi 1.2 e 2.1, le quali prevedono che il personale risultante in esubero per effetto dell'attuazione del provvedimento sia collocato in mobilità. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

Cecconi 1.30, che vincola l'erogazione di una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni per l'anno 2016, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, all'adeguamento degli ordinamenti regionali, entro un termine determinato, alle disposizioni richiamate nel primo periodo del comma 5 dell'articolo 1

del presente provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, in considerazione anche del potenziale disallineamento rispetto ad impegni eventualmente già perfezionati a valere sui trasferimenti erariali sinora erogati.

Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative testé segnalate dal relatore. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, nonché sull'emendamento 1.100 della Commissione e sui subemendamenti 0.1.34.1 e 0.1.34.2.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel chiedere chiarimenti in ordine al parere contrario formulato dal rappresentante del Governo sull'emendamento a sua firma 2.20 nonché sull'emendamento Cecconi 1.30, sottolinea come tali proposte emendative non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario ma siano piuttosto volte a realizzare risparmi di spesa.

Francesco BOCCIA, *presidente*, con riguardo all'emendamento Sorial 2.20, ricorda come la Commissione, nel parere deliberato nella seduta del 18 novembre 2015 sul testo originario della proposta di legge in esame, abbia già rilevato come, in caso di trasferimento di risorse attinte dalle amministrazioni statali, si debba procedere a una puntuale individuazione delle stesse con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Quanto all'emendamento Cecconi 1.30, segnala che la previsione di vincolare una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni per l'anno 2016 potrebbe comportare un

disallineamento rispetto ad impegni già assunti dai medesimi enti territoriali a valere su tali trasferimenti.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nell'esprimere perplessità con riguardo alle considerazioni testé svolte dal presidente, evidenzia che, a suo avviso, il testo del suo emendamento 2.20 sostanzialmente accoglie i rilievi formulati dalla Commissione nel parere del 18 novembre 2015, prevedendo che le dotazioni di bilancio destinate all'acquisto e alla gestione delle autovetture delle pubbliche amministrazioni, nonché i proventi derivanti dalla loro dismissione, siano riversati al bilancio dello Stato anziché trasferiti in favore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. In merito ai rilievi riguardanti l'emendamento Cecconi 1.30, segnala poi che l'obiettivo di conseguire risparmi pubblici prevedendo che una quota dei trasferimenti erariali a favore delle regioni sia vincolata all'adeguamento degli ordinamenti regionali alle disposizioni richiamate nel primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 possa interessare esclusivamente i trasferimenti previsti in favore degli enti territoriali per l'anno 2016, atteso che la proposta di legge non ha effetti finanziari permanenti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, precisa che l'emendamento Sorial 2.20, nel prevedere che le dotazioni di bilancio annualmente destinate all'acquisto e alla gestione di autovetture delle pubbliche amministrazioni nonché i proventi della dismissione delle autovetture stesse sono riversati al bilancio dello Stato, non provvede tuttavia ad una puntuale individuazione delle risorse medesime, esigenza quest'ultima già rilevata nel citato parere della Commissione. Con riferimento all'emendamento Cecconi 1.30 ribadisce che la previsione di vincolare una quota dei trasferimenti erariali a favore delle regioni per l'anno 2016 potrebbe comportare un disallineamento rispetto ad impegni già assunti a valere su tali trasferimenti.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con le considerazioni del presidente

e conferma il parere contrario sugli emendamenti Sorial 2.20 e Cecconi 1.30.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nell'osservare come il vaglio della Commissione bilancio dovrebbe rigorosamente limitarsi alla valutazione di eventuali profili di carattere finanziario delle proposte emendative ad essa sottoposte, esulando quindi dalla sua competenza la verifica delle questioni attinenti al merito delle stesse, segnala che le finalità precipue dell'emendamento 2.20 a sua prima firma, volto a destinare al bilancio dello Stato i risparmi complessivamente derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, risulterebbero di fatto vanificate dal parere contrario su di esso formulato. In proposito rileva come, a differenza di quanto stabilito dalla citata proposta emendativa, una disposizione di contenuto parzialmente analogo – che prevedeva la specifica destinazione dei risparmi discendenti dalle misure in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662 del 1996 – sia stata espunta dal testo iniziale della proposta di legge nel corso dell'esame in sede referente presso la I Commissione (Affari costituzionali), sulla base di valutazioni di carattere esclusivamente politico sostenute dai gruppi della maggioranza parlamentare.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel sottolineare come la verifica degli emendamenti da parte della Commissione bilancio viene condotta sulla base di criteri che attengono in via esclusiva alla valutazione degli eventuali riflessi di carattere finanziario, osserva come proprio in virtù dei richiamati criteri il relatore e il rappresentante del Governo hanno formulato un parere di nulla osta sull'emendamento Sorial 2.21, in considerazione del fatto che quest'ultimo, per quanto di contenuto sostanzialmente sovrapponibile a quello dell'emendamento Sorial 2.20, risulta comunque formulato in maniera conforme alle vigenti regole di contabilità pubblica.

Quanto all'emendamento Cecconi 1.30, rileva invece che l'eventuale mancata erogazione di una quota parte relativa all'anno 2016 dei trasferimenti erariali alle regioni inciderebbe inevitabilmente anche su interventi già programmati dalle regioni medesime a valere sulle predette risorse finanziarie.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel dissentire dalle considerazioni testé svolte dal presidente Boccia, ricorda che, nel peculiare ambito dei rapporti tra lo Stato e le regioni, in diversi casi si è intervenuto in passato su decisioni già adottate, anche ad esercizio finanziario già iniziato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non comprendendo a quali specifici precedenti abbia ora inteso fare riferimento l'onorevole Sorial, ribadisce la correttezza delle procedure seguite dalla Commissione bilancio in sede di valutazione delle proposte emendative sottoposte al suo esame.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, nel confermare le valutazioni in precedenza espresse, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.30, 2.1 e 2.20, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. C. 3057 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato il testo unificato del provvedimento in titolo, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione (Affari sociali) competente nel merito, da ultimo nella seduta del 10 marzo 2016, riservandosi in quella sede, sulla base anche degli elementi informativi trasmessi dal Governo, di formulare successivamente una proposta di parere. Rammenta, altresì, che in pari data la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del testo unificato, approvando talune proposte emendative del relatore, che non sembrano tuttavia presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Segnala quindi che la Commissione bilancio è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, così come risultante all'esito delle modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame in sede referente.

Il Viceministro Luigi CASERO (AP) ritiene opportuno un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di consentire ulteriori verifiche sul testo ora all'esame dell'Assemblea, con particolare riguardo alla valutazione degli effetti sul piano fiscale delle misure contenute nell'articolo 16.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.

C. 3261 Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, fa presente che l'Accordo in esame si compone di 363 articoli, ripartiti in 5 Parti eventualmente suddivise in Titoli, da 21 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi e da un Protocollo relativo alla cooperazione culturale. In merito ai profili di quantificazione, rileva, in generale, che l'Accordo contiene una pluralità di disposizioni finalizzate a favorire la cooperazione ed il commercio tra le Parti, alcune delle quali assumono carattere programmatico. Al riguardo, prende atto che, come evidenziato dalla relazione tecnica, l'attuazione della cooperazione nei settori identificati dall'Accordo in esame fra l'Unione europea e gli Stati dell'America centrale, con specifico riguardo all'operatività degli organi di cooperazione previsti dall'Accordo medesimo, non richiede contributi addizionali né alcun cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri, fatte salve le spese di missione espressamente quantificate.

In merito ai profili dell'Accordo relativi all'Associazione tra Unione europea e Stati dell'America centrale, segnala che la relazione tecnica rileva che la graduale soppressione dei dazi doganali per le merci provenienti da ciascuna delle Parti, pur determinando minori entrate per l'Italia, potrebbe associarsi ad una corrispondente riduzione di spese in grado di compensare i predetti effetti negativi di gettito. La relazione tecnica non fornisce peraltro elementi a supporto di tale asserita compensatività. In proposito, ritiene quindi utile acquisire l'avviso del Governo.

In merito alla quantificazione degli oneri per spese di missione, evidenzia che la relazione tecnica, nel considerare le relative disposizioni (articolo 7, paragrafi 3 e 4 ed articolo 11 del protocollo concernente l'assistenza amministrativa reciproca), utilizza parametri (spese per il pernottamento, per il vitto e il viaggio) e criteri analoghi a quelli già utilizzati dalle relazioni tecniche riferiti ad altri Accordi di associazione, quali quelli con la Ucraina (A.C. 3053) e con la Georgia (A.C. 3131). In proposito, non formula pertanto osservazioni. Segnala peraltro che la relazione

tecnica esplicitamente dichiara che la quantificazione è « riferita a scopo esemplificativo, a un solo Paese, il Costa Rica »: tuttavia l'Accordo – a differenza dei precedenti – è stipulato con sei Paesi (Honduras, Costa Rica, Panama, Guatemala, El Salvador, Nicaragua). Andrebbe quindi verificato se la misura dell'onere, valutato in 20.160 euro, risulti adeguata rispetto al numero complessivo degli Stati parti dell'Accordo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che, per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri, valutati in euro 20.160 annui, provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca comunque le necessarie disponibilità.

Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile nell'ambito del programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » e, comunque, della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio », reputa opportuno che il Governo assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dota-

zioni. Inoltre, poiché gli oneri oggetto di copertura non sembrano riferiti esclusivamente a spese di missione, si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere al comma 2 del medesimo articolo 3 il riferimento agli « oneri relativi alle spese di missione », al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo in caso di sfioramento degli oneri rispetto alle previsioni riguardanti tale tipologia di spesa, nonché di puntualizzare che il programma e la missione di spesa dianzi citati sono quelli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Sul punto reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Segnala, infine, che l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica reca una specifica clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo in titolo, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 11 dell'allegato III al medesimo Accordo, per le quali rinvia, in ordine ai profili di copertura finanziaria, alle osservazioni sopra formulate.

Il Viceministro Luigi CASERO fa presente che la graduale soppressione dei dazi doganali per le merci provenienti da ciascuna delle Parti, a seguito dell'Accordo in oggetto, pur determinando minori entrate per l'Italia, potrebbe associarsi ad una corrispondente riduzione di spese in grado di compensare i predetti effetti negativi di gettito.

Chiarisce, inoltre, che la misura dell'onere derivante dal provvedimento, valutato in 20.160 euro, risulta adeguata rispetto al numero complessivo degli Stati parti dell'Accordo. Segnala altresì che, sebbene il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri, valutati in euro 20.160 annui, provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e

del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso.

Assicura, inoltre, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate.

Evidenzia, infine, che al medesimo articolo 3, comma 2, appare necessario sopprimere il riferimento agli «oneri relativi alle spese di missione», al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo in caso di sfioramento degli oneri rispetto alle previsioni riguardanti tale tipologia di spesa, nonché puntualizzare che il programma e la missione di spesa richiamati nella clausola di salvaguardia sono quelli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3261 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la graduale soppressione dei dazi doganali per le merci provenienti da ciascuna delle Parti, a seguito dell'Accordo in oggetto, pur determinando minori entrate per l'Italia, potrebbe associarsi ad una corrispondente riduzione di spese in grado di compensare i predetti effetti negativi di gettito;

la misura dell'onere derivante dal provvedimento, valutato in 20.160 euro, risulta adeguata rispetto al numero complessivo degli Stati parti dell'Accordo;

sebbene il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri, valutati in euro 20.160 annui, provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso;

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate;

al medesimo articolo 3, comma 2, appare necessario sopprimere il riferimento agli «oneri relativi alle spese di missione», al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo in caso di sfioramento degli oneri rispetto alle previsioni riguardanti tale tipologia di spesa, nonché puntualizzare che il programma e la missione di spesa richiamati nella clausola di salvaguardia sono quelli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 dell'allegato III all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 20.160 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-

tire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

All'articolo 3, comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

sopprimere le seguenti parole: , per gli oneri relativi alle spese di missione;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle

sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.

Atto n. 268.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

Atto n. 276.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Atto n. 271.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ... 47

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, con Protocollo addizionale, e dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile. C. 3269 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 50

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. Nuovo testo C. 2572 (Parere alla VII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73-bis del Regolamento, e rinvio*) 58

SEDE REFERENTE:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ... 59

SEDE REFERENTE

Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, informa che sono stati presentati taluni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità pronunciati nella seduta del 10 marzo scorso con riferimento a talune proposte emendative, pubblicate nel loro complesso in allegato al resoconto della medesima seduta del 10 marzo.

A seguito degli ulteriori approfondimenti svolti dalla Presidenza e dell'analisi dei motivi adottati nei ricorsi, ritengo tuttavia di dover confermare i giudizi di inammissibilità sulle proposte emendative. Al riguardo sottolinea come la Presidenza,

nel valutare gli emendamenti, abbia già compiuto il massimo sforzo possibile per consentire la più ampia discussione sui temi affrontati dal decreto-legge, ma sia comunque vincolata a rispettare le norme regolamentari in materia di ammissibilità.

Avverte inoltre che, a seguito di un maggiore approfondimento del contenuto degli emendamenti presentati, devono considerarsi inammissibili anche le seguenti proposte emendative, in quanto prive di connessione materiale o finalistica con il contenuto proprio del decreto-legge:

l'emendamento Vico 8.4, che estende al 31 dicembre 2016 la moratoria temporanea delle procedure esecutive nei confronti della Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici srl, la quale esercita funzioni di trasporto pubblico locale in Puglia e si trova in grave situazione finanziaria che ne ha reso necessario il commissariamento; l'emendamento prevede altresì che nel periodo del commissariamento della Ferrovie del Sud Est si applichi la disciplina in materia di riduzione o perdite del capitale delle società in crisi contenuta nell'articolo 182-*sexies* della legge fallimentare (di cui al regio decreto n. 267 del 1942);

gli articoli aggiuntivi Venittelli 17.01 e Abrignani 17.02, che istituiscono un fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti di immobili, le cui risorse sono attribuite ai comuni i quali, a seguito di sentenze di risarcimento di conseguenti a tali fatti, sono obbligati a sostenere spese superiori al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti.

Rocco PALESE (Misto-CR) esprime il proprio stupore per la conferma di tutti i giudizi di inammissibilità pronunciati dalla presidenza.

In particolare, con riferimento ai suoi emendamenti 1.205 e 1.206, volto a elevare il limite dell'attivo oltre il quale, a specifiche condizioni di legge, una banca popolare è trasformata in società per azioni, sottolinea come si tratti di una proposta in

ambito bancario assolutamente attinente al contenuto del decreto-legge in esame, il quale interviene appunto sulla materia bancaria. Ritiene quindi che, attraverso tale giudizio di inammissibilità, il quale preclude alla Commissione di svolgere una discussione sul merito di tali questioni, si crei un precedente grave circa il metodo con cui viene valutata l'ammissibilità degli emendamenti.

Analogamente, in relazione al giudizio di inammissibilità espresso sul suo articolo aggiuntivo 16.030, volto a riaprire i termini per la rateazione di debiti tributari in favore dei contribuenti decaduti dal beneficio, evidenzia come tale atteggiamento di chiusura espliciti l'intenzione di non valutare il merito delle proposte provenienti dai gruppi di opposizione ai fini di un miglioramento del testo del provvedimento. Ricorda infatti che sulla questione della riapertura dei termini della rateazione dei debiti tributari la stessa società Equitalia ha manifestato l'esigenza di prorogare tale strumento, che non è stata disposta, come auspicato, nella legge di stabilità 2016.

Alla luce di tali considerazioni, preannuncia l'intenzione di verificare se, avverso i giudizi di inammissibilità per estraneità di materia pronunciati sugli emendamenti in Commissione, sia possibile ricorrere, in base al Regolamento della Camera, presso ulteriori istanze parlamentari.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) manifesta la propria forte perplessità per la conferma del giudizio di inammissibilità sull'articolo aggiuntivo Marcon 15.04, volto a introdurre agevolazioni fiscali per gli operatori bancari di finanza etica. Al riguardo evidenzia come il decreto-legge all'esame della Commissione risulti certamente la sede più idonea per una discussione sulla tematica posta dall'articolo aggiuntivo sopra richiamato, in quanto esso affronta questioni sia in materia bancaria sia di natura tributaria. Nel ricordare inoltre che su di esso è stata raccolta un'ampia convergenza da parte di parlamentari appartenenti a tutte le forze politiche, sottolinea come si tratti di una proposta

assolutamente non pretestuosa, la quale tende a introdurre misure utili e condivise su un segmento del sistema bancario meritevole di essere incentivato.

Esprime quindi il timore che la maggioranza intenda assumere un atteggiamento ostruzionistico nei confronti delle proposte emendative delle opposizioni, che debbono poter essere discusse, ferma restando la libertà della maggioranza di respingerle.

Michele PELILLO (PD), con riferimento alla tematica sollevata dal deputato Palese con il suo articolo aggiuntivo 16.030, evidenzia come Equitalia abbia segnalato gli effetti molto positivi, sia per i contribuenti, sia per gli interessi erariali, delle norme che hanno consentito la riapertura dei termini di rateizzazione dei debiti tributari, fugando alcuni dubbi che si erano posti in merito. In tale contesto Equitalia suggerisce di porre a regime le norme in materia contenute nel decreto legislativo n. 159 del 2015: rileva, in proposito, come tale intervento potrebbe essere realizzato mediante un decreto legislativo di integrazione del predetto decreto legislativo che, ai sensi della delega fiscale, il Governo può emanare nei diciotto mesi successivi all'emanazione del predetto decreto. Propone quindi che, una volta concluso l'esame del decreto-legge, i gruppi presentino, d'intesa tra loro, una risoluzione volta ad impegnare il Governo a modificare in tal senso il citato decreto legislativo n. 159.

Rocco PALESE (Misto-CR), con riferimento alla proposta avanzata dal deputato Pelillo sottolinea come non si sarebbe certamente sottratto alla richiesta, avanzata dal relatore e dal Governo, di ritirare il suo articolo aggiuntivo 16.030, in vista della presentazione di una risoluzione in materia, evidenziando tuttavia la grave anomalia costituita dal fatto che la proposta emendativa è stata dichiarata inammissibile, in modo del tutto infondato.

Federico GINATO (PD), nell'esprimere il proprio rammarico per la conferma del giudizio di inammissibilità sui suoi articoli

aggiuntivi 15.01 e 15.03, che intervengono in materia di agevolazioni fiscali per gli operatori bancari di finanza etica, rileva come si tratti di una tematica importante che il Governo è chiamato ad affrontare. Ritiene quindi che occorra individuare uno spazio legislativo nel quale introdurre forme di incentivo per il settore della finanza etica, il quale costituisce il terzo pilastro del sistema bancario, parallelo alle banche tradizionali e alle banche di credito cooperativo.

Auspica quindi che il Governo sia disponibile a individuare un percorso legislativo idoneo per intervenire sulla questione posta dai suoi articoli aggiuntivi.

Rocco PALESE (Misto-CR), nel ribadire le considerazioni già espresse, sottolinea come la questione posta nel suo precedente intervento non riguardi il merito della discussione, bensì il metodo seguito dalla Presidenza nell'applicazione dei criteri di inammissibilità, il quale ha precluso lo svolgimento del dibattito in Commissione sul merito di proposte emendative particolarmente rilevanti.

Daniele PESCO (M5S), considerata la disomogeneità di contenuto del decreto-legge, ritiene che la Presidenza avrebbe potuto essere più liberale nelle valutazioni circa l'ammissibilità per materia delle proposte emendative presentate.

Per quanto riguarda il tema specifico della riapertura dei termini di rateazione dei debiti tributari, ricorda che la prima proposta in tal senso era stata avanzata dal gruppo M5S.

Sandra SAVINO (FI-PdL), nel condividere le questioni di metodo poste nel corso del dibattito, anche con riferimento alla disomogeneità del testo del decreto-legge in esame, ritiene che le tematiche poste da numerosi emendamenti dichiarati inammissibili, le quali pongono questioni di buon senso, saranno fatte proprie dal Governo, il quale interverrà su di esse prendendosi il merito dell'iniziativa su di esse. Ritiene peraltro che, attraverso tale atteggiamento, l'Esecutivo svilisca il ruolo

dei parlamentari e il lavoro che essi svolgono nell'ambito della Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, evidenzia positivamente come tutti i gruppi abbiano accolto l'invito, da lui stesso formulato, a contenere il numero degli emendamenti per privilegiare la qualità delle proposte emendative, rilevando come, in questa prospettiva, la Presidenza della Commissione abbia tenuto un atteggiamento molto aperto in sede di valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative. A tale proposito ricorda che le norme regolamentari in materia risultano molto rigorose rispetto alla necessità che gli emendamenti ai decreti-legge siano strettamente attinenti al contenuto specifico del decreto-legge. In questo contesto regolamentare non si può individuare il contenuto del decreto-legge facendo riferimento, genericamente, alle materie, latamente intese, cui sono in qualche modo riconducibili gli interventi legislativi in esso contenuti. Pertanto, nel caso di specie, non possono essere ritenuti ammissibili, in questa sede, tutte le proposte emendative che facciano riferimento alla materia bancaria o a quella tributaria.

Per quanto riguarda in particolare la tematica affrontata dall'articolo aggiuntivo Palese 16.030, ritiene che la proposta avanzata dal deputato Pelillo possa consentire di affrontare la questione in modo più appropriato.

In merito alle considerazioni espresse dalla deputata Sandra Savino, ritiene che il Governo non intenda appropriarsi del contenuto di emendamenti già presentati.

Daniele PESCO (M5S) lamenta il fatto che si sia giunti al pomeriggio di martedì senza che il relatore e il Governo abbiano ancora espresso il loro parere sulle proposte emendative, riducendo in tal modo i tempi a disposizione della Commissione per esaminare adeguatamente il provvedimento. Chiede quindi alla Presidenza di permettere a tutti i gruppi di lavorare nel modo migliore, senza costringere l'esame nelle sole ore serali.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare alle ore 20 di oggi.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, con Protocollo addizionale, e dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile.

C. 3269 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3269, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012, e dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.

Il Trattato di estradizione tra Italia e Cile, sottoscritto a Roma il 27 febbraio 2002, si compone di 21 articoli e si inse-

risce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità.

L'articolo I del Trattato concerne l'obbligo di estradare, e prevede che ciascuna delle Parti si obbliga a consegnare, attenendosi alle norme e condizioni stabilite nel Trattato stesso, le persone presenti sul proprio territorio ricercate dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per avervi commesso un reato o per l'esecuzione di una pena privativa della libertà.

L'articolo II reca la definizione dei fatti che danno luogo a estradizione, prevedendo che l'estradizione è concessa per fatti che, secondo la legge di ambedue le Parti, costituiscano reati punibili con una pena privativa della libertà, la cui durata minima sia superiore ad un anno, ovvero per rendere possibile l'esecuzione di una condanna definitiva che comporti una pena residua superiore a sei mesi al momento della presentazione della domanda. Ai sensi del paragrafo 3 se la domanda di estradizione riguarda più reati, questa potrà essere concessa anche per i reati per i quali non sussistano le condizioni minime, purché almeno uno di essi invece le soddisfi. In base al paragrafo 4, qualora l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di pene inflitte per reati diversi, essa verrà concessa se il periodo complessivo di pena residua da scontare è comunque superiore a sei mesi. L'estradizione verrà parimenti concessa rispetto a reati per i quali le convenzioni multilaterali vigenti per entrambe le Parti impongano l'inserimento nei trattati successivi di quei reati come tali che possano dar luogo a estradizione.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo III, il quale, in materia di tributi e imposte, dogane e cambi, prevede che l'estradizione non può essere negata per il motivo che la legge della Parte richiesta

non imponga lo stesso tipo di tassa o di imposta o non preveda la stessa disciplina della Parte richiedente in materia di tributi e imposte, di dogane e cambi.

L'articolo IV riguarda i casi di diniego obbligatorio della richiesta di estradizione, prevedendo numerose fattispecie: anzitutto, l'estradizione non sarà concessa se il reato per il quale è proposta è considerato dalla legislazione dello Stato richiesto quale reato politico. L'estradizione non verrà poi concessa se vi sia nella richiesta un *fumus persecutionis* con motivazioni di razza, sesso, religione, lingua, cittadinanza, condizione personale o sociale, opinioni politiche.

Ulteriori motivi di diniego della richiesta di estradizione riguardano: la possibilità che una volta estradata la persona interessata sia sottoposta nel territorio dello Stato richiedente ad un procedimento che la privi dei diritti minimi di difesa, ovvero a trattamenti crudeli, inumani o degradanti; la circostanza che la persona interessata sia stata già giudicata dalle Autorità competenti dello Stato richiesto, ovvero sia da queste sottoposta a procedimento penale; la possibilità che il reato o la procedura penale per i quali si richiede l'estradizione risultino già prescritti in base alla legislazione di una delle Parti; se è stata concessa amnistia dalla Parte richiesta per il reato oggetto di domanda di estradizione; la possibilità che la Parte richiedente si avvalga nei confronti della persona da estradare di tribunali straordinari; il caso in cui la persona da estradare fosse minorenni al momento della commissione del reato, laddove la legislazione dello Stato richiedente non contempli la specificità di tale condizione; l'eventualità che il reato in oggetto costituisca un mero reato militare secondo la legge dello Stato richiesto.

Illustra quindi l'articolo V, in base al quale alla persona estradata non verrà in nessun caso irrogata o applicata la pena di morte. Qualora questa fosse prevista per i reati oggetto della richiesta di estradizione, si applicherà in sostituzione una pena detentiva prevista nell'ordinamento della Parte richiedente.

L'articolo VI prevede inoltre i casi di rifiuto facoltativo della concessione dell'estradizione, anzitutto nel caso in cui la persona da estradare sia cittadina della Parte richiesta, a meno che tale cittadinanza non sia stata acquisita proprio allo scopo di impedire l'estradizione. L'estradizione potrà anche essere rifiutata se il fatto da cui trae origine la domanda sia stato commesso in tutto o in parte sul territorio della Parte richiesta.

Peraltro, in caso di rifiuto, la Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte, sottoporrà il caso alle proprie autorità per l'instaurazione del procedimento penale, e comunicherà al più presto all'altra Parte i seguiti dati alla richiesta e, più avanti, la decisione finale.

L'articolo VII riguarda il cosiddetto principio di specialità, in base al quale la persona eventualmente estradata in applicazione del Trattato in esame non può essere in alcun modo perseguita, da parte dello Stato richiedente, per reati commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione; il paragrafo 1 prevede tuttavia eccezioni nel caso di consenso della Parte richiesta o di mancato abbandono o ritorno volontario della persona estradata nel territorio della Parte richiedente ove era stata incarcerata.

Il paragrafo 3 stabilisce che se la qualificazione giuridica del fatto-reato oggetto della richiesta di estradizione è modificata nel corso del procedimento dalla Parte richiedente, la persona estradata potrà essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato solo se anche per tale nuova figura di reato sarebbe stata consentita l'estradizione in base al Trattato in esame. Il paragrafo 4 vieta di norma la consegna della persona estradata a uno Stato terzo, per reati commessi anteriormente alla consegna della persona alla Parte richiedente.

Passa quindi a illustrare l'articolo VIII, il quale prevede lo scorporo, dal periodo di pena da scontare nel territorio della Parte richiedente, del periodo di detenzione eventualmente subito dall'estradato

nel procedimento condotto dalla Parte richiesta e finalizzato all'estradizione.

Gli articoli IX e X riguardano rispettivamente le modalità e le lingue delle comunicazioni, nonché i documenti a sostegno delle domande di estradizione.

L'articolo XI prevede che lo Stato richiesto può richiedere ulteriori informazioni allo Stato richiedente, qualora quelle ricevute non siano sufficienti ad adottare una decisione in merito all'estradizione della persona interessata.

In base all'articolo XII lo Stato richiedente può domandare in casi di urgenza l'arresto provvisorio della persona interessata: ai sensi del paragrafo 4 le misure cautelari decadono tuttavia in caso di mancata presentazione della richiesta di estradizione entro i 60 giorni successivi all'arresto – peraltro senza pregiudizio della possibilità di una presentazione della richiesta di estradizione in data successiva.

L'articolo XIII dispone che la decisione in ordine alla concessione o al diniego dell'estradizione viene comunicata senza indugio dallo Stato richiesto alla Parte richiedente, così come i motivi dell'eventuale rifiuto parziale o totale della richiesta. Ai sensi del paragrafo 3 la consegna della persona dopo la concessione dell'estradizione deve avvenire nel termine di venti giorni dalla data di notifica allo Stato richiedente – prorogabile a richiesta di ulteriori venti giorni –, trascorsi i quali la persona interessata viene posta in libertà, potendo lo Stato richiesto rifiutare una nuova richiesta di estradizione per gli stessi fatti e la stessa persona.

L'articolo XIV riguarda i casi di consegna differita o temporanea: infatti se da parte dello Stato richiesto è in corso un procedimento penale o l'esecuzione di una pena nei confronti della persona oggetto di richiesta di estradizione, per un reato diverso, lo Stato richiesto può, secondo il paragrafo 1, differire la consegna fino alla conclusione della procedura giudiziaria o dell'esecuzione della condanna.

In base al paragrafo 2 si potrà tuttavia accedere temporaneamente alla consegna della persona richiesta per consentire lo svolgimento del procedimento penale in

corso nel territorio dello Stato richiedente. Ai sensi del paragrafo 3 si potrà altresì differire la consegna della persona interessata, essenzialmente per motivi di salute della stessa.

Illustra quindi l'articolo XV, il quale prevede, contestualmente all'extradizione, la consegna di cose rinvenute nel territorio dello Stato richiesto e nella disponibilità della persona interessata: si tratta in particolare di cose utilizzate per commettere il reato oggetto della richiesta di estradizione, o che possono servire quali mezzi di prova, nonché di cose proventi del reato.

Ai sensi del paragrafo 4 la consegna delle cose in vista del procedimento penale cui la persona interessata deve essere sottoposta da parte dello Stato richiedente non pregiudica eventuali diritti e interessi legittimi dello Stato richiesto o dei terzi nei confronti di tali cose, che verranno riconsegnate dopo la conclusione del procedimento.

L'articolo XVI concerne l'autorizzazione al transito nel proprio territorio che ciascuna delle Parti contraenti concede in relazione all'extradizione di una persona all'altra Parte contraente, in provenienza da uno Stato terzo.

In base al paragrafo 2 gli stessi motivi ostativi alla concessione dell'extradizione da una Parte all'altra potranno valere per il diniego del permesso di transito, come anche eventuali ragioni di ordine pubblico.

L'articolo XVII concerne poi le richieste di estradizione avanzate da più Stati per la stessa persona, e stabilisce alcuni criteri in base ai quali lo Stato richiesto valuta la priorità dell'extradizione, tenendo conto delle circostanze del caso, in particolare della nazionalità, della gravità e del luogo del fatto, della residenza della persona per cui si richiede l'extradizione, della possibilità di riestradizione e della data di ricezione della domanda.

La suddivisione delle spese che scaturiscono dall'extradizione di una persona tra le Parti, o dal transito ai sensi dell'articolo XVI, sono ripartite in base all'articolo XVIII.

L'articolo XIX conferisce alla Parte richiedente la facoltà di intervenire nel

procedimento giudiziario eventualmente in corso nella Parte richiesta, facendosi rappresentare da un avvocato abilitato innanzi alle autorità giudiziarie competenti.

L'articolo XX stabilisce che si potrà dar luogo a una procedura semplificata di estradizione, con il consenso della persona interessata, sulla base della mera domanda di arresto provvisorio – e con le eventuali cause ostative all'extradizione previste per la procedura ordinaria: sono contemplate dettagliate garanzie di informazione e di assistenza giudiziaria alla persona interessata all'atto di accordare il proprio consenso alla procedura semplificata di estradizione.

Infine, l'articolo XXI prevede che il Trattato avrà durata illimitata, con facoltà di ciascuna delle Parti di recedere da esso previa comunicazione scritta, inoltrata per via diplomatica all'altra Parte contraente, che avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica.

Illustra quindi il Protocollo addizionale, firmato nell'ottobre 2012, al Trattato di estradizione, che consta di due articoli, e che rimarrà in vigore per tutto il periodo della durata del Trattato medesimo, concerne essenzialmente le garanzie per le persone condannate in contumacia.

In particolare l'articolo 1 prevede, se una richiesta di estradizione riguarda una persona la quale abbia subito una condanna in contumacia, che l'extradizione verrà concessa solo a condizione che la Parte richiedente dimostri l'esistenza nel proprio ordinamento di idonei istituti che assicurino alla persona interessata il diritto all'impugnazione della sentenza di condanna o il diritto a un nuovo processo, qualora risulti che l'estradando non ha avuto a suo tempo effettiva conoscenza del processo in corso.

Passando a illustrare l'Accordo con il Cile sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato il 6 dicembre 2005 a Bruxelles, in linea generale esso impegna le Parti contraenti a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, su richiesta o spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno

rispetto della legislazione doganale e come, attraverso la realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni di tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale bilaterale.

Al riguardo l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegata al disegno di legge di ratifica evidenzia come l'Accordo risponda alla necessità di disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito della lotta alle frodi doganali, cui ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa in tale settore tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, nonché all'esigenza di tutelare gli interessi economici, fiscali e commerciali, nonché la sicurezza delle due Parti contraenti, pregiudicati dalle infrazioni alla legislazione doganale.

Con riferimento al contenuto dell'Accordo, che si compone di un breve Preambolo e di 24 articoli, evidenzia innanzitutto come il provvedimento interessi nel suo complesso gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Passando a un'analisi più specifica del testo, il Preambolo evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, la considerazione che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi dei due Paesi e la convinzione che la lotta contro le infrazioni stesse potrebbe essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le Amministrazioni doganali.

Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, l'articolo 2 ne delimita il campo di applicazione e vengono individuate nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 3, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea, nonché per la presente o futura adesione ad intese intergovernative nelle stesse materie. Il comma 4, inoltre, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di appli-

cazione dell'Accordo, escludendo dunque esplicitamente l'assistenza in campo penale.

Passa quindi a illustrare l'articolo 3, il quale prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la regolarità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, mentre l'articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali.

L'articolo 5 prevede che ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare una speciale sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e locali che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 6 prevede, al paragrafo 1, lo scambio di informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale.

In tale contesto il paragrafo 2 contempla, inoltre, la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.

L'articolo 7 prevede lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali e sulle relative modifiche, nonché sulle nuove tecniche di applicazione di tale legislazione e sui nuovi metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

L'articolo 8 regola la possibilità che l'Amministrazione doganale di una Parte, su richiesta, notifichi nel proprio territorio documenti e decisioni rientranti nell'Accordo provenienti dall'altra Parte.

L'articolo 9 prevede la facoltà di ricorrere in alcuni casi a consegne controllate di merci, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, al fine di individuare persone coinvolte in infrazioni doganali.

Nell'articolo 10 vengono indicati i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti, ad esempio, nello

scambio di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali.

L'articolo 11 reca la descrizione delle procedure e delle formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza.

Illustra quindi l'articolo 12, il quale prevede che, su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte, vengano avviate dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte indagini su operazioni doganali che sono – o sembrano essere – in contrasto con la legislazione doganale della Parte richiedente.

Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 l'amministrazione richiesta è tenuta a procedere come se stesse agendo per conto proprio, conformemente alla sua legislazione nazionale, nonché ad attivarsi per procurarsi i documenti e le informazioni necessarie.

L'articolo 13 prevede che, su richiesta scritta, i funzionari dell'Amministrazione richiedente possano consultare o procurarsi copia di documenti su un'infrazione doganale, previa autorizzazione dell'Amministrazione adita, o anche assistere alle indagini da quest'ultima condotte sul proprio territorio.

Passa quindi a illustrare l'articolo 14, il quale consente lo scambio – eventualmente anche informatico – di dossier e documenti contenenti informazioni su attività che costituiscono – o sembrano costituire – infrazioni doganali. Tali documenti sono forniti di propria iniziativa o su richiesta alla Parte sul cui territorio si sia verificata – o sembra si sia verificata – l'infrazione doganale. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono regolate dall'articolo 15.

L'articolo 16 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo.

Il paragrafo 4, in particolare, stabilisce che l'appartenenza dell'Italia all'UE fa sì che, qualora necessario, le autorità nazio-

nali italiane possano senz'altro trasmettere le informazioni e i documenti ricevuti in sede europea, al di là dei limiti fissati nei paragrafi 1 e 2, i quali stabiliscono che le informazioni e i documenti sono utilizzabili nei vari procedimenti solo per gli scopi dell'Accordo e subordinano al consenso dell'Amministrazione doganale inviante la comunicazione di tali informazioni e documenti a organi diversi da quelli coinvolti nell'applicazione dell'Accordo. In tale contesto il comma 3 specifica che le predette limitazioni non si applicano quando sia in gioco la lotta contro i traffici di stupefacenti.

L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti garantiscano l'invarianza del relativo livello di protezione.

L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi vitali della Parte richiesta, ovvero ivi comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti industriali, commerciali o professionali.

Ai sensi del paragrafo 4 il rifiuto o il differimento dell'assistenza – possibile se la richiesta interferisce con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso – vanno comunque motivati.

Il paragrafo 3 contempla inoltre la possibilità di differire l'assistenza quando essa interferisca con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso.

Passa quindi a illustrare l'articolo 19, il quale prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 2, in caso di spese straordinarie o di entità considerevole le Parti si consulteranno per decidere le modalità di copertura.

L'articolo 20 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire

per l'attuazione dell'Accordo, e istituisce al paragrafo 3 una Commissione mista italo-cilena che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore nazionale delle dogane del Cile, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti.

Ai sensi del paragrafo 4 per le controversie per le quali eventualmente non si pervenga a una soluzione amichevole si perseguirà una composizione per via diplomatica.

L'articolo 21 stabilisce che l'Accordo si applica ai territori doganali delle Parti, come definiti dalle rispettive disposizioni.

Gli articoli da 22 a 24 contengono le consuete clausole finali. In tale contesto l'articolo 23 prevede che l'Accordo ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo tre mesi. In base all'articolo 24 le Parti potranno eventualmente riunirsi per un riesame dell'Accordo, a richiesta di una di esse o dopo cinque anni dalla vigenza dell'Accordo medesimo.

Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica, esso si compone di cinque articoli: gli articoli 1 e 2 contengono come di consueto, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica degli accordi succitati e il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3, comma 1, prevede l'applicabilità della disciplina delle operazioni sotto copertura, prevista dalla legge n. 146 del 2006, di ratifica delle convenzioni delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, alle procedure di consegna controllata previste dall'Accordo di mutua assistenza relativo alle infrazioni doganali.

Ricorda, al riguardo, che la consegna controllata è una tecnica investigativa che consente di effettuare determinate consegne di droghe od altre sostanze illecite attraverso od all'interno di uno o più Stati, con l'obiettivo di identificare le persone coinvolte in una transazione e di facilitare in tal modo le indagini penali.

Il disegno di legge rinvia per tali attività alla disciplina delle operazioni sotto copertura (di cui all'articolo 9 della citata legge n. 146 del 2006), che esclude la punibilità degli operatori delle forze di polizia i quali, nel corso di specifiche operazioni di indagine, autorizzate, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali. Inoltre, tale disciplina consente agli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito di indagini antidroga, di omettere o ritardare atti di propria competenza, dandone avviso all'autorità giudiziaria.

Il comma 2 dell'articolo 3 stabilisce che eventuali documenti trasmessi o ricevuti in base all'articolo 16 dell'Accordo di mutua assistenza doganale, ovvero le comunicazioni, le informazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa, possono essere utilizzati nel nostro ordinamento solo nel rispetto delle procedure dettate dal codice di procedura penale per le rogatorie internazionali.

In merito rammenta che le rogatorie consistono in richieste di attività investigative o probatorie: comunicazioni, notificazioni di atti, acquisizione di fonti di prova ed assunzione di mezzi di prova; le rogatorie sono dette attive quando è l'Italia a chiedere ad un altro Paese il compimento di queste attività; viceversa, sono passive quando una richiesta giunge dall'estero ed è rivolta all'autorità giudiziaria italiana. In questo secondo caso il codice prevede una fase politico-amministrativa ed una giurisdizionale: la prima compete al Ministro della giustizia, che riceverà per le vie diplomatiche la richiesta di cooperazione; la seconda alla Corte d'appello che deciderà delegando eventualmente all'espletamento delle attività un giudice o un PM, a seconda del tipo di attività richiesta.

L'articolo 4 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei due accordi.

Per quanto concerne il Trattato di estradizione, in particolare, il comma 1 prevede un onere complessivo di 23.163 euro annui, a decorrere dal 2015, al quale si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia per il 2015, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Per quel che riguarda invece l'Accordo di cooperazione doganale, il medesimo comma 1 dell'articolo 4 prevede un onere di 15.122 euro annui a decorrere dal 2015, al quale si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia per il 2015, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Con riferimento agli oneri relativi all'attuazione dei due atti internazionali, segnala l'opportunità di procedere all'aggiornamento temporale della copertura, attualmente prevista a decorrere dal 2015.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge quantifica nei seguenti termini gli oneri per l'attuazione dell'Accordo di cooperazione doganale: 4.015 euro l'anno per scambi di funzionari (di cui all'articolo 10, lettera *a*); 4.015 euro l'anno per invio di funzionari in Cile allo scopo di indagare su specifiche infrazioni doganali (di cui all'articolo 13); 2.780 euro l'anno per invio di funzionari in Cile, per deporre in qualità di testimoni ed esperti (di cui all'articolo 15); 4.312 euro l'anno per le riunioni della Commissione mista (di cui all'articolo 20).

Il comma 2 dell'articolo 4, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, reca una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio.

Per quanto concerne il Trattato di estradizione è previsto che il Ministro

della giustizia riferisca in proposito al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate alle spese di missione nell'ambito del Programma « Giustizia civile e penale » dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

La norma specifica che, per il medesimo anno in cui si verifica lo scostamento, sarà ridotto di pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, posto alle spese per missioni delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 6, comma 12, dal decreto-legge n. 78 del 2010.

Per quanto attiene invece al monitoraggio degli oneri riguardanti l'Accordo di cooperazione doganale, sempre in base al comma 2 dell'articolo 4, il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a monitorare gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, e, in caso di scostamenti, a provvedere alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » e, comunque, della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Anche in questo caso, per l'anno in cui si verifica lo scostamento, sarà ridotto di pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, posto alle spese per missioni delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 6, comma 12, dal decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma 3 dispone che sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce con apposita relazione alle Camere.

L'articolo 5 regola l'entrata in vigore del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure.

Nuovo testo C. 2572.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73-bis del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, il nuovo testo della proposta di legge C. 2572 Carrocci, recante modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al Comune di Santa Margherita Ligure.

La proposta di legge, che si compone di un unico articolo, elimina, anzitutto, al comma 1, i vincoli di destinazione e di inalienabilità del collegio di Santa Margherita Ligure, allocato in Villa Lomellini, novellando a tal fine l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 421 del 1948, ratificato, con modificazioni, dalla legge n. 104 del 1957.

Al riguardo rammenta che il citato decreto legislativo n. 421, nel quadro della devoluzione allo Stato delle attività immobiliari e mobiliari della disciolta Opera di previdenza della milizia volontaria per la sicurezza nazionale ha, tra l'altro, devo-

luto il collegio di Santa Margherita Ligure (sito in Villa Lomellini), con tutti i suoi mobili, attrezzature e pertinenze all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.), prevedendo che fosse destinato all'educazione ed all'istruzione degli orfani dei dipendenti statali ed, eventualmente, ad altri scopi di assistenza perseguiti dal medesimo Ente.

Analoghe previsioni erano stabilite per il collegio di Cividale del Friuli, destinato all'educazione e all'istruzione degli orfani del Friuli e dei profughi delle zone di confine orientali.

Ricorda inoltre che la legge n. 104, di ratifica del medesimo decreto legislativo, ha sul punto modificato sia l'ente beneficiario, assegnando il collegio sito in Villa Lomellini al Comune di Santa Margherita Ligure, sia il vincolo di destinazione, individuato nell'educazione e istruzione locale, al contempo confermando il divieto di alienazione e di mutazione della destinazione del Collegio.

La relazione illustrativa della proposta di legge originaria evidenzia come l'immobile, una volta acquisito dal Comune di Santa Margherita Ligure, sia stato utilizzato fra gli anni '70 e '80 dall'allora Unità sanitaria locale per servizi di riabilitazione infantile. Successivamente, a seguito del rilascio da parte della USL, l'immobile è rimasto inutilizzato, non possedendo gli *standard* richiesti per l'uso come aule scolastiche.

La stessa relazione illustrativa evidenzia come le condizioni più che precarie determinino l'inagibilità dello stesso edificio, facendo presente che la rimozione del vincolo di alienazione e di destinazione consentirebbe al comune di collocare il bene sul mercato immobiliare.

Al riguardo ricorda, per completezza, che l'alienazione da parte di un comune di un bene immobile, facente parte del patrimonio disponibile, deve avvenire mediante procedure di scelta del contraente che assicurino concorrenza e trasparenza. L'alienazione avviene, di regola, attraverso procedure di pubblico incanto e, soltanto

in caso di esito infruttuoso, mediante una trattativa privata con modalità, condizioni e termini predefiniti.

In particolare, l'articolo 12 del decreto legislativo n. 127 del 1997 dispone che i comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare assicurando criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato. Inoltre si prevede che i proventi ricavati dall'alienazione o dal cambio di destinazione d'uso del collegio sono destinati ad attività collegate all'istruzione.

A tale ultimo riguardo, rammenta che l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha attribuito ai comuni le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica. In base all'articolo 42 di tale provvedimento, esse concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli, la prosecuzione degli studi.

Successivamente, tali previsioni sono state confermate dall'articolo 327 del cosiddetto Testo unico della scuola recato dal decreto legislativo n. 297 del 1994.

In tale ampio contesto normativo la lettera *a)* del comma 1 della proposta di legge elimina dal citato articolo 2 del decreto legislativo n. 421 del 1948 la previsione secondo cui il collegio di Santa Margherita Ligure è destinato all'educazione e all'istruzione, mentre la lettera *b)* interviene sulla previsione del medesimo articolo 2 che attualmente impedisce agli enti proprietari dei collegi a non alienare o mutare la destinazione dei compendi immobiliari dei collegi stessi, eliminando tale vincolo per il Comune di Santa Margherita Ligure.

In sostanza tali modifiche sono volte a eliminare i vincoli di alienazione e di destinazione relativi al predetto immobile, al fine di consentire al Comune di Santa Margherita Ligure di collocare il bene sul

mercato, e di recuperare risorse finanziarie aggiuntive che dovranno essere impiegate nel settore dell'istruzione.

Infatti il comma 2 della proposta di legge stabilisce inoltre che i proventi ricavati dall'alienazione o dal cambio della destinazione d'uso dell'ex collegio di Villa Lomellini di proprietà del comune di Santa Margherita Ligure, sono destinati a spese di investimento relative all'istruzione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 20.15.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Michele PELILLO (PD) ritira il suo emendamento 1.83 e l'emendamento Ginato 1.135, di cui è cofirmatario. Fa altresì presente che i componenti della Commissione appartenenti al gruppo del Partito Democratico sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Boccadutri 17.07.

Daniele PESCO (M5S) ritira i suoi emendamenti 1.64 e 1.183.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, nel sottolineare il lavoro approfondito svolto, congiuntamente con il Governo ai fini della valutazione delle proposte emendative presentate da tutti i gruppi, illustra quindi le proposte di riformulazione elaborate su taluni emendamenti presentati agli articoli 1 e 2 del decreto-legge.

In particolare rileva come tali proposte di riformulazione siano innanzitutto volte a garantire la possibilità per il credito cooperativo presenti nelle province autonome di Trento e Bolzano di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti da banche operanti nelle province medesime, in coerenza con gli ambiti di autonomia riconosciuti nei rispettivi Statuti.

Con riferimento alla prima parte della sua proposta di riformulazione dell'emendamento Ginato 1.134, evidenzia come essa sia volta a consentire l'eventualità che nel gruppo bancario cooperativo siano costituiti eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di SpA. Al riguardo ritiene che tale soluzione dia conto delle specificità territoriali del paese e dell'arricchimento che esse potranno fornire al gruppo, anche in termini di maggiore consolidamento del gruppo stesso.

Evidenzia inoltre come la prima parte della proposta di riformulazione dell'emendamento Giampaolo Galli 1.133 sia finalizzata a definire meglio le competenze riservate al Ministro dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia nell'ambito della riforma delle banche di credito cooperativo.

Sottolinea inoltre come, con la proposta di riformulazione dell'emendamento Pelillo 1.158, vengano riscritte le disposizioni contenute nel decreto-legge relative alla cosiddetta « *way out* », accogliendo le proposte sollevate attraverso numerosi emendamenti, e inserendo, dopo il comma 3 dell'articolo 2, il comma 3-*bis*, il quale prevede che, in deroga alla disciplina sulla devoluzione del patrimonio da applicarsi

nei casi di fusione e trasformazione delle BCC escluse dal gruppo bancario cooperativo, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che presentino istanza di conferimento delle proprie aziende bancarie a una SpA autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria. Si prevede inoltre che, all'atto del conferimento la banca di credito cooperativo conferente versi allo Stato un importo pari al 20 per cento del proprio patrimonio netto. Al riguardo sottolinea come la BCC conferente, la quale mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento effettuato allo Stato, sarà obbligata a proseguire le proprie attività mantenendo finalità mutualistiche e come la sua attività sarà oggetto di verifiche in tal senso.

Richiama inoltre il contenuto della proposta di riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Tabacci 2.01, Palese 2.02, Barbanti 2.03, Pagano 2.04, Petrini 2.05, Sandra Savino 2.07, Ginato 2.07 e Sottanelli 2.08, volta a inserire nel provvedimento la previsione di un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, di natura transitoria, finalizzata a supportare la finalità della BBC nel periodo di transizione che terminerà con la formazione del gruppo bancario cooperativo, così predisponendo uno strumento di sostegno di natura mutualistico-assicurativa.

Passando quindi all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zoggia 1.37 e Petrini 1.56, nonché sugli identici Moretto 1.144 e Petrini 1.136.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Ginato 1.134, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

All'articolo 1, comma 5, capoverso ART. 37-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-*bis*) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordina-

mento della capogruppo di cui alla lettera *a)* e composti dalle altre società di cui alle lettere *b)* e *c)*.

b) al comma 6, sostituire le parole « Alle partecipazioni delle banche di credito cooperativo » con le seguenti: « Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali ».

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Gebhard 1.202, Pagano 1.122, Palese 1.89, Blažina 1.213, Sandra Savino 1.197, Sottanelli 1.201, Palese 1.204, Pagano 1.208, e Kronbichler 2.015, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

All'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-*bis*, dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-*bis*. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*; il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-*bis*. »

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Pagano 1.122 e Palese 1.89, nonché sugli emendamenti Moretto 1.145, Causi 1.142, Sandra Savino 1.109 e Petrini 1.139, a condizione che siano formulati nei seguenti termini:

All'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-*bis*, comma 3, lettera *b)*, numero 2), sopprimere le parole: « ed eccezionali, »

Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Giampaolo Galli 1.133, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

All'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-*bis*, sostituire il comma 7 con i seguenti:

« 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia:

a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;

b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera *a)*, tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.

7-*bis*. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-*ter*, con particolare riferimento a:

a) i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;

b) il contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, le caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, il procedimento per la costituzione del gruppo e l'adesione al medesimo;

c) i requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-*bis*. ».

Conseguentemente, all'articolo 2 apporre le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole « comma 7 » con le seguenti: « commi 7 e 7-*bis* »;

b) al comma 3, sostituire le parole « comma 7 » con le seguenti: « commi 7 e 7-*bis* »;

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159, a

condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

All'articolo 1, comma 6, lettera *b*), capoverso comma 5, sopprimere le parole: « Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che delibera la propria trasformazione in società per azioni ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza ».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 3 inserire i seguenti:

« *3-bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, anche di nuova costituzione, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti, possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-ter. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-quater. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma *3-ter*, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e

si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, comma 1, lettera *a*), del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi *3-bis* e *3-ter*, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma *3-bis* entro il termine indicato dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3. »

Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Paglia 1.88, Causi 1.214, sugli identici emendamenti Sandra Savino 1.196, Barbanti 1.199, Sottanelli 1.200, Palese 1.203, Petrini 1.212 e Moretto 1.215, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

All'articolo 1, comma 7, lettera *f*), capoverso comma *4-bis*, sostituire la parola « altresì » con le seguenti: « , in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche ».

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime quindi parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Tabacci 2.01, Palese 2.02, Barbanti 2.03, Pagano 2.04, Petrini 2.05, Sandra Savino 2.07, Ginato 2.07 e Sottanelli 2.08, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2-*bis*.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma *1-bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione Nazionale del Credito Cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.

2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente. ».

Esprime quindi parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2 del decreto-legge.

Daniele PESCO (M5S) chiede la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore. In particolare fa presente come le proposte di riformulazione presentate dal relatore costituiscano il frutto di una ri-

flessione approfondita sulle proposte emendative presentate da tutti gruppi politici. Al riguardo, segnala come siano state oggetto di una compiuta valutazione le proposte emendative volte a modificare la cosiddetta *way out* e come la soluzione individuata consenta di mantenere, in caso di trasformazione della banca di credito cooperativo in SpA, il vincolo della destinazione delle riserve ai fondi mutualistici indivisibili.

Nel rammentare come l'aspetto relativo all'assetto fondamentale del gruppo bancario cooperativo non abbia costituito oggetto di molti emendamenti, segnala come la richiamata questione della definizione della *way out* sia stata quella più profondamente modificata rispetto al testo originario del provvedimento, sulla base, innanzitutto, della proposta emendativa Pellillo 1.158. In tale ambito segnala, altresì, come sia stato necessario contemperare la previsione del vincolo di adesione al gruppo bancario cooperativo con la possibilità, per le banche di credito cooperativo, di scegliere una strada alternativa per il proseguimento della propria attività bancaria, ed escludendo quindi che tale vincolo si configurasse come un obbligo di legge. Al riguardo rileva inoltre come il predetto obiettivo sia stato bilanciato con l'esigenza di non minare la prospettiva, su cui si incentra la riforma della BCC contenuta nel decreto-legge, del consolidamento del sistema bancario cooperativo attraverso la costituzione di uno, o più, grandi gruppi bancari cooperativi. Sottolinea quindi come in tal senso si ritenga opportuno fissare un limite temporale piuttosto ristretto, pari a 60 giorni, entro il quale le banche di credito cooperativo dovranno presentare istanza alla Banca d'Italia di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria.

Con riferimento agli aspetti relativi ai poteri della capogruppo, segnala come, in base alla proposta di riformulazione degli emendamenti Pagano 1.122 e Palese 1.89, nonché degli emendamenti Moretto 1.145, Causi 1.142, e degli identici Sandra Savino

1.109 e Petrini 1.139, sia stato soppresso il requisito dell'eccezionalità, dai casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti degli organi di amministrazione delle società aderenti al gruppo.

In relazione ai poteri attribuiti al Ministro dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia, rileva inoltre come i nuovi commi 7 e 7-bis dell'articolo 37-bis del TUB, contenuti nella proposta di riformulazione dell'emendamento Giampaolo Galli 1.133, definiscano chiaramente le competenze di entrambi gli organi, attribuendo in via esclusiva alla Banca d'Italia le funzioni di vigilanza alle quali risulta preposta e affidando al Ministro dell'economia e finanze la definizione degli aspetti relativi all'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario operativo.

Filippo BUSIN (LNA) riconosce che le proposte di riformulazione presentate dal relatore contengono elementi migliorativi rispetto alla cosiddetta clausola di « *way out* », ma dichiara di non comprendere il mantenimento, in tale ambito, della soglia patrimoniale dei 200 milioni di euro, tanto più alla luce della possibilità che viene, ora data alle BCC delle Province Autonome di Trento e Bolzano, di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede nelle stesse provincie. In relazione a tale previsione, sottolinea il rischio che tali provincie possano godere di un'ulteriore privilegio, in qualche maniera « scaricando » a livello nazionale i costi per BCC dissestate esistenti in quelle aree del Paese.

Giovanni Paglia (SI-SEL) rileva come le riformulazioni proposte dal relatore sollevino più problemi di quanti ne risolvano, osservando che alcune formulazioni appaiono confuse. Sottolinea in particolare l'esigenza di chiarire i rapporti tra le singole banche e la società capogruppo. Ritiene inoltre stravagante la previsione che sia sufficiente un semplice decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per variare la soglia minima di partecipa-

zione delle BCC al capitale sociale della rispettiva capogruppo. Dichiara altresì di non comprendere le ragioni per le quali le banche di credito cooperativo devono versare una quota del 20 per cento del patrimonio netto nel caso di devoluzione dell'azienda bancaria in una SPA, posto che questa possibilità è già nella piena disponibilità degli altri soggetti del mondo cooperativo.

Davide ZOGGIA (PD) osserva come le proposte di riformulazione del relatore mutino in maniera sostanziale il contenuto dei primi due articoli del provvedimento e chiede pertanto che sia concesso un tempo sufficiente per analizzare approfonditamente tali proposte. Ricordando che la finalità del provvedimento in esame dovrebbe essere quella di incentivare la creazione di *holding* del credito cooperativo, ricorda di aver presentato un emendamento per rendere più vincolante la soglia prevista per la capogruppo, prevedendo che il miliardo di euro sia riferito non al patrimonio ma al capitale. Pur esprimendo apprezzamento per l'eliminazione dell'affrancamento delle riserve, osserva come il versamento del 20 per cento del patrimonio netto previsto dalla proposta di riformulazione degli emendamenti 1.158 e 1.159 nel caso di conferimento dell'azienda bancaria in un SPA appaia sostanzialmente analogo, ponendo oltretutto problemi di equità, in quanto non tutte le banche sono ugualmente meritevoli e dunque si rischia in tal modo di punire proprio le BCC più virtuose. In relazione al previsto scorporo dell'attività creditizia, evidenzia che per molte società cooperative operanti nel settore, l'attività bancaria sia di fatto praticamente esclusiva e come pertanto il conferimento di tale attività potrebbe far venir meno i requisiti di mutualità prevalente.

In conclusione, ribadisce l'esigenza di avere tempo sufficiente per valutare il complesso del contenuto dei primi due articoli del provvedimento alla luce delle riformulazioni proposte.

Daniele PESCO (M5S) esprime rammarico per il fatto che non siano state accolte

le proposte emendative del suo gruppo tese a ridurre i danni che il decreto-legge può arrecare al mondo delle banche di credito cooperativo, che complessivamente godono di buona salute. Evidenzia il fatto che il Governo appare appiattito sulle posizioni della Banca d'Italia, che vuole alleggerire gli oneri delle sue funzioni di vigilanza, rilevando come in tale modo si rischi una contrazione del credito alle piccole e medie imprese, in quanto le banche trasformate in SPA avrebbe l'utile come unico obiettivo. Condivide, in ogni caso, il fatto che sia stata concessa la possibilità alle banche di ridotte dimensioni di rimanere soggetti autonomi. Correggendo la posizione espressa nella seduta precedente, manifesta contrarietà al previsto scorporo dell'attività bancaria dal resto dell'attività del soggetto cooperativo, in quanto ciò può rappresentare un incentivo alla vendita di tali attività, affievolendo la dimensione mutualistica, esprimendo pertanto contrarietà rispetto alla proposta di riformulazione degli emendamenti 1.158 e 1.159.

Si associa quindi alla richiesta avanzata dai colleghi di avere a disposizione del tempo prima di decidere quali posizioni assumere in sede di votazione delle riformulazioni proposte.

Sandra SAVINO (FI-PdL) esprime forti perplessità sulla proposta di riformulazione relativa alla possibilità di costituire gruppi bancari cooperativi autonomi alle Province Autonome di Trento e Bolzano, sottolineando come tale facoltà dovrebbe essere riconosciuta anche nelle altre regioni a statuto speciale.

Dino ALBERTI (M5S), nell'evidenziare come la spinta all'accorpamento delle banche di credito cooperativo provenga in primo luogo dalla Banca d'Italia, ne sottolinea il ruolo negativo nella vicenda delle quattro banche, il cui fallimento ha provocato gravi danni a molti risparmiatori, anche attraverso il sostanziale boicottaggio delle proposte di salvataggio. Ricorda che il Governatore Visco ha recentemente affermato che gli italiani sono ignoranti in

materia di prodotti finanziari, evidenziando come tale affermazione risulti offensiva, soprattutto in quanto un recente documento della stessa Banca d'Italia dimostra che quasi il 50 per cento dei prodotti bancari subordinati sono in mano alle famiglie e che nulla ha fatto l'istituto di vigilanza per tutelare tali risparmiatori. Insiste nell'aver dati concreti sul numero dei gruppi bancari del settore cooperativo ipotizzabili in futuro, ricordando che si corre il serio rischio che se ne possa costituire uno soltanto. Ricorda che il versamento del 20 per cento appare in realtà un'agevolazione rispetto a situazioni analoghe, rappresentando un esborso ridotto a fronte di una possibile collocazione sul mercato delle SPA in cui sarà conferita l'attività bancaria di alcune attuali BCC.

Sebastiano BARBANTI (Misto) dichiara di ritirare tutte le proposte emendative a sua prima firma riferite agli articoli 1 e 2, ad eccezione degli emendamenti 1.199 e 2.03, di cui accetta la proposta di riformulazione.

Alessio Matteo VILLAROSA (M5S) ribadisce l'esigenza di avere dati attendibili circa la presunta sofferenza del settore delle banche di credito cooperativo, posto che da documenti redatti da Federcasse risulta invece la prevalenza di dati positivi, a partire da una maggiore patrimonializzazione rispetto al resto del settore bancario. Sottolinea quindi l'importanza di preservare la peculiarità del settore cooperativo rispetto a soggetti quali le banche popolari e quelle costituite in SPA. Si associa alle considerazioni del collega Alberti circa il ruolo negativo svolto dalla Banca d'Italia nei recenti fallimenti bancari ed a quanto rilevato dalla collega Sandra Savino in ordine alla correttezza costituzionale di una norma riservata ad una sola regione a statuto speciale.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, per il prosieguo dei lavori propone due ipotesi alternative, anche alla luce della richiesta formulata, da alcuni gruppi, di disporre di

un tempo congruo per approfondire le proposte di riformulazione avanzate dal relatore. La prima ipotesi consisterebbe nel proseguire l'esame delle sole proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2 sulle quali il relatore abbia espresso parere contrario, accantonando invece le restanti proposte emendative. In alternativa la Commissione potrebbe esaminare tutte le proposte emendative, fino all'emendamento 1.117 e quindi sospendere i lavori e rinviare alla seduta già prevista per domani alle 13,30 il seguito dell'esame degli emendamenti. In tale contesto ritiene preferibile la prima ipotesi.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) dichiara di ritirare tutte le proposte emendative a sua prima firma riferite agli articoli 1 e 2 che non siano state oggetto di riformulazione da parte del relatore e contestualmente dichiara di accettare le suddette riformulazioni proposte ai propri emendamenti relativi ai medesimi articoli 1 e 2. In merito alle proposte circa il prosieguo dei lavori avanzate dal Presidente, dichiara di preferire quella che prevede di cominciare a votare gli emendamenti sui quali il relatore abbia espresso parere contrario.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'emendamento Busin 1.1, soppressivo dei primi due articoli del decreto-legge, sottolinea come si tratti in effetti di un emendamento essenziale, di cui raccomanda l'approvazione, in quanto scardinerrebbe di fatto l'intera riforma delle banche cooperative proposta dal Governo, che il suo gruppo non condivide affatto.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ribadisce la necessità di disporre di dati più dettagliati sull'effettiva situazione del settore delle banche di credito cooperativo, al fine di comprendere le ragioni sottese all'intervento legislativo del Governo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda come dati in merito alla situazione delle BCC siano emersi sia nel corso dell'indagine conoscitiva che la Commis-

sione sta conducendo sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela, sia nel corso dell'articolata serie di audizioni che la Commissione ha svolto nell'ambito dell'esame del decreto-legge, ricordando inoltre come le stesse BCC abbiano avviato un processo di autorifora del settore.

Dino ALBERTI (M5S), riferendosi in particolare ai contenuti dell'audizione di Federcasce, riferisce i dati circa i risultati del settore del credito cooperativo con riferimento al risparmio e al credito e all'indice di patrimonializzazione, evidenziando come tali dati lascino emergere un quadro sostanzialmente positivo del settore delle BCC, che smentisce la necessità dell'intervento legislativo del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, ribadisce, in merito alla scelta della previsione del gruppo bancario cooperativo a cui le BCC devono aderire, come tale previsioni ricalchi la proposta di autoriforma avanzata da Federcasce, che il Governo ha voluto seguire con alcuni aggiustamenti, quali ad esempio quella di non prevedere l'obbligatorietà di un solo grande gruppo cooperativo, nonché la possibilità, per le BCC che non intendano aderire al gruppo cooperativo, di avvalersi di una clausola di *way out*, salvaguardando in tal modo in capo alle stesse BCC una possibilità di scelta che sarebbe stato probabilmente incostituzionale negare in assoluto. Ribadisce pertanto la sua contrarietà alla soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge, che rappresenta il cuore della riforma.

Per quanto riguarda la richiesta, avanzata dal deputato Villarosa, circa i dati relativi agli elementi di debolezza del settore bancario cooperativo, precisa come tra i numerosi elementi in tal senso si possano in particolare citare i dati relativi alla ricopertura delle sofferenze bancarie che sono decisamente più bassi rispetto alla media del sistema bancario. Ciò non corrisponde peraltro a un difetto delle BCC; ma al fatto che le banche di credito cooperativo, essendo molto vicine al si-

stema produttivo, hanno subito più direttamente la crisi delle numerosi imprese andate in difficoltà durante al recente recessione economica. Al riguardo non ritiene si tratti di un argomento sul quale tutte le forze politiche devono trovarsi per forza d'accordo ma ribadisce come si tratta delle motivazioni che sono a fondamento delle soluzioni normative adottate dal Governo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, invita tutti i rappresentanti dei gruppi parlamentari a trovare un accordo sul metodo di lavoro della Commissione e su come proseguire i lavori della seduta per assicurarne un andamento efficiente, consentendo a ciascun gruppo di illustrare le proprie posizioni liberamente ma entro limiti ragionevoli.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), intervenendo sull'emendamento Busin 1.1, esprime la necessità di avere un chiarimento nell'ipotesi nella quale uno dei gruppi cooperativi dovesse rifiutare l'adesione da parte di una banca di credito cooperativo.

Il Viceministro Enrico MORANDO sottolinea come si tratti un'eventualità prevista dalla disposizione in esame.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel dichiarare di non ritenersi soddisfatto forniti dal rappresentante del Governo relativi alla situazione di debolezza del settore del credito cooperativo, evidenzia come in realtà il grado di ricopertura delle sofferenza bancaria non sia così rilevante e che non possa rappresentare un indice di riferimento dirimente, attesi anche che le BCC presentano un indice di solidità patrimoniale mediamente più alta del resto del settore bancario. Ribadisce pertanto la richiesta di poter disporre di elementi informativi e di argomentazioni più convincenti e scientificamente fondate da parte del Governo circa *la ratio* del provvedimento in esame che, a suo giudizio, non può essere indicata nella semplice proposta di autoriforma avanzata da Fe-

dercasse o nelle affermazioni della Banca d'Italia.

La Commissione respinge l'emendamento Busin 1.1.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.4, ricorda il decreto-legge relativo alla riforma della banche popolari, che prevedeva la loro trasformazione in SpA e sottolinea come, a suo giudizio, la riforma delle banche di credito cooperativo sia nata in quel contesto, in quanto l'intervento sulle banche popolari ha costituito una sorta di « spauracchio » brandito dal Governo nei confronti delle BCC per indurle a un'autoriforma forzata. Sottolinea quindi come la riforma delle BCC consenta ai grandi gruppi finanziari di entrare nel sistema della banche di credito cooperativo che verranno quindi gestite dalla società capigruppo, favorendo l'arrivo capitali dall'esterno, la concentrazione in poche mani del potere finanziario e cancellando del tutto le piccole realtà bancarie vicine al territorio.

Dino ALBERTI (M5S) ribadisce di non condividere il contenuto della proposta di autoriforma avanzata da Federcasse e che il Governo ha deciso di fare propria. Al riguardo, ritiene che la Commissione ed il Parlamento, nell'esercizio della funzione legislativa, dovrebbero, al contrario, filtrare e selezionare tali proposte.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda a tutti i colleghi che il Regolamento prevede, ai fini della discussione in Assemblea, un intervento per gruppo in sede di dichiarazione di voto su ciascun emendamento.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), ritornando sulla questione dell'eventuale rigetto della richiesta di adesione di una BCC a un gruppo bancario cooperativo, ritiene non normata tale fattispecie, che dovrebbe invece essere trattata in modo diverso dall'ipotesi dell'esclusione della BCC dal gruppo.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.4.

Daniele PESCO (M5S), interviene sull'emendamento a sua prima firma 1.15 e ne illustra le finalità, sottolineando l'opportunità che fosse prevista la possibilità e non l'obbligo di aderire al gruppo bancario cooperativo per il rilascio dell'autorizzazione. Ritiene che quella di prevedere la mera facoltà potesse essere una strada percorribile che non si è voluta intraprendere. Raccomanda quindi l'approvazione del proprio emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 1.15 e 1.5.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 1.16, volto a limitare gli effetti molto gravi che la riforma delle BCC contenuta nel decreto-legge arrecherà alle banche stesse, configurando l'adesione al gruppo bancario cooperativo come una condizione facoltativa e non vincolante per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo. Al riguardo ribadisce il giudizio fortemente negativo del suo gruppo sulle misure contenute nel provvedimento, le quali danneggeranno istituti bancari che da molti anni rappresentano un punto di riferimento importante per l'accesso al credito da parte del sistema produttivo.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.16.

Dino ALBERTI (M5S), con riferimento all'emendamento Pesco 1.17, fa presente come anche tale proposta sia finalizzata a rendere facoltativa la condizione dell'adesione delle BCC al gruppo bancario cooperativo ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo. Nel sottolineare come l'obbligo di rispettare tale condizione sarebbe fortemente lesivo del principio costituzionale della libera iniziativa economica, segnala come si tratti di una previsione grave, la quale dovrebbe

destare scandalo in tutte le forze politiche.

Segnala inoltre come, analogamente a quanto avvenuto in occasione della riforma delle banche popolari e dell'operazione di salvataggio delle quattro banche sottoposte a procedure di risoluzione nonostante fosse possibile evitarne il fallimento, anche in questa occasione, il Governo imponga unilateralmente la trasformazione delle BCC in società per azioni, in spregio al principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.17.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento al suo emendamento 1.6, volto a mantenere l'obbligo di devoluzione delle riserve delle banche di credito cooperativo a fondi mutualistici, evidenzia come esso sia volto ad evitare che, in base ad una logica immorale e scorretta si consenta che il patrimonio delle BCC, conferito dai cittadini in considerazione della finalità mutualistica perseguita dalle banche stesse, sia invece distratto da tali finalità.

Ritiene infatti che, ove fosse approvata la riforma delle banche di credito cooperativo, come prevista nel decreto-legge, verrebbe tradito l'affidamento di coloro che, nel corso degli anni, hanno affidato i propri risparmi al sistema delle BCC.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento alle considerazioni del deputato Villarosa, segnala come l'emendamento Villarosa 1.6 risulterebbe sostanzialmente assorbito dall'approvazione della proposta di riformulazione degli emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) critica fortemente l'atteggiamento del Governo, il quale pretende che i componenti della Commissione limitino i propri interventi sugli emendamenti, sulla base delle proposte di riformulazione presentate contestualmente all'avvio della seduta, senza che sia stato concesso il tempo necessario per una loro compiuta valutazione.

Nel ricordare quindi di aver chiesto alla Presidenza, a tal fine, di posticipare la seduta per l'esame delle proposte emendative alla giornata di domani, ritiene si stia attuando una grave forzatura nell'organizzazione dei lavori a danno delle forze di opposizione. Ritiene quindi di abbandonare i lavori della Commissione, stigmatizzando con forza tale modo di procedere.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) evidenzia come le modifiche al comma 1, lettera *a*), capoverso comma 1-*bis* proposte dall'emendamento Villarosa 1.6 non possano ritenersi comunque assorbite dalla proposta di riformulazione dell'emendamento Pelillo 1.158 presentata dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Villarosa 1.6 e Pesco 1.7.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 1.20, il quale è teso a limitare i poteri della capogruppo prevedendo che la nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo del gruppo cooperativo bancario spetti ai competenti organi sociali e stabilendo che il loro mandato non sia rinnovabile. In tale ambito rileva infatti come, le norme del decreto-legge n. 183 del 2015, poi confluite nella legge di stabilità 2016, abbiano comportato la forte svalutazione dei crediti in sofferenza delle quattro banche sottoposte alla procedura di risoluzione, determinando l'aggravarsi della situazione di instabilità in cui esse già versavano e causandone quindi la definitiva crisi. Nel segnalare come la svalutazione di tale crediti sia stata effettuata in assenza di una *due diligence* seria e accurata, sottolinea come tali eventi dimostrino che la Banca d'Italia dispone di uno strumento con il quale può incidere sulla stabilità dell'intero sistema bancario, ponendo gravi difficoltà agli istituti che non si sottomettono alle sue disposizioni.

Rileva quindi come Movimento Cinque Stelle non riponga fiducia nell'attività di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia, la

quale ha causato a oltre 130 mila azionisti e obbligazionisti subordinati la perdita di tutti i risparmi posseduti.

Ribadisce quindi la richiesta del suo gruppo affinché la riforma delle banche di credito cooperativo preveda anche l'istituzione di un consorzio a cui partecipino le BCC, con il compito di intervenire in caso si verificano situazioni di difficoltà per le BCC stesse.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 1.20 e 1.18.

Dino ALBERTI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Pesco 1.19, di cui è cofirmatario, manifestando il timore che con il provvedimento in esame si crei di fatto una struttura privata di vigilanza delle banche di credito cooperativo e che in tal modo la Banca d'Italia operi una sorta di scarico di responsabilità per non avere a che fare con un settore bancario troppo frazionato. Segnala inoltre che è anche possibile una visione ancor più inquietante, secondo la quale la capogruppo del gruppo bancario cooperativo risulterà di fatto altamente controllabile e influenzabile da parte della stessa Banca d'Italia, rispetto alla quale ricorda il recente coinvolgimento in episodi di illegalità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 1.19 e Matteo Bragantini 1.13 e 1.14.

Daniele PESCO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Busin 1.26, condividendo l'opportunità di eliminare il previsto innalzamento del numero minimo di soci e del valore massimo della partecipazione detenibile da ciascun socio.

Filippo BUSIN (LNA) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.26, criticando il pregiudizio che vede nell'aumento delle dimensioni delle banche un requisito automatico di maggiore solidità e ricordando che l'innalzamento del valore

nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio appare incomprensibile alla luce delle gravi perdite che hanno subito i detentori di partecipazioni in alcune banche popolari, dove tale limite non è presente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busin 1.26 e gli identici emendamenti Zoggia 1.28 e Busin 1.25.

Daniele PESCO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.23, ritenendo eccessivo l'innalzamento a 500 del numero minimo di soci delle BCC.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 1.23 e Busin 1.27.

Daniele PESCO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.22, segnalando l'opportunità di procedere con gradualità all'innalzamento della partecipazione detenibile da ciascun socio.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.22.

Daniele PESCO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.21, ritenendo non opportuna la previsione dell'acquisto di un numero minimo di azioni per essere ammesso come socio di una BCC.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.21.

Daniele PESCO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.24, il quale mira a prevedere che il valore minimo delle azioni detenute non possa superare 1.000 euro, in modo tale da tenere fermo il principio mutualistico.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.24.

Daniele PESCO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.39, ravvisando l'esigenza di superare il divieto della trasformazione delle banche di credito cooperativo in banche popolari.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.39.

Dino ALBERTI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.40, analogo a quello appena respinto, ribadendo la necessità di non snaturare la natura delle banche di credito cooperativo. Solleva in proposito dubbi sulla costituzionalità del provvedimento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Alberti 1.40.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento Zoggia 1.36.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, accantona l'emendamento Zoggia 1.36.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busin 1.55, 1.50 e 1.52.

Dino ALBERTI (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sugli identici emendamenti Pagano 1.31, Paglia 1.30, Russo 1.41, Palese 1.35 e Barbanti 1.29.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 1.30, osservando come, sebbene la proposta di riformulazione degli emendamenti 1.158 e 1.159 renda meno rilevante il divieto di trasformazione delle BCC in banca popolare, occorra comunque capire se la trasformazione in SPA comporti o meno la devoluzione delle riserve indivisibili, in base a quanto previsto dai predetti emendamenti 1.158 e 1.159.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pagano 1.31, Paglia 1.30, Russo 1.41, Palese 1.35 e Barbanti 1.29.

Dino ALBERTI (M5S) chiede chiarimenti in ordine ad alcune implicazioni della riformulazione degli emendamenti 1.158 e 1.159, domandando in particolare se esso preveda o meno l'affrancamento delle riserve indivisibili.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che nella proposta di riformulazione degli emendamenti 1.158 e 1.159 è escluso l'affrancamento delle riserve, mentre si prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul patrimonio netto a fronte del conferimento dell'azienda bancaria in una SPA da parte della cooperativa.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rileva come, sulla base delle indicazioni fornite dal Viceministro, nel caso di conferimento dell'attività bancaria nel termine di 60 giorni previsto dalla proposta di riformulazione degli emendamenti 1.158 e 1.159, non si verifichi la devoluzione delle riserve indivisibili, che invece si applica in tutti gli altri casi.

Il Viceministro Enrico MORANDO sottolinea come in altri casi si applichi la normativa vigente in materia.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rileva come, sulla scorta di quanto affermato dal Viceministro, il predetto obbligo di devoluzione si applichi anche nel caso di esclusione della BCC dal gruppo bancario cooperativo.

Filippo BUSIN (LNA) sottolinea come la disciplina recata dal decreto-legge impedisca la possibilità, per la BCC, di trasformarsi in banca popolare, evidenziando come tale elemento costituisca uno degli aspetti più oscuri della riforma.

Davide ZOGGIA (PD) rileva come il meccanismo di conferimento dell'attività bancaria previsto dalla proposta di riformulazione degli emendamenti 1.158 e 1.159 comporti che le riserve accantonate dalla BCC conferente entrino nel patrimonio della SPA conferitaria e siano utilizzate in tale ambito.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce come le riserve indivisibili riconducibili alla BCC rimarranno nella società cooperativa conferente, la quale acquisisce con le proprie risorse la partecipazione nella società conferitaria.

Davide ZOGGIA (PD) ritiene che, qualora la SPA conferitaria del ramo di azienda bancaria venisse liquidata, verrebbe in tal caso meno il principio mutualistico in capo alla società cooperativa conferente.

Il Viceministro Enrico MORANDO ribadisce come, anche in tal caso, valga la disciplina attualmente vigente in materia.

Daniele PESCO (M5S) rileva come dal momento che le azioni del gruppo bancario cooperativo devono essere possedute dalle BCC appartenenti al gruppo stesso, occorrerebbe stabilire analoga previsione anche nel caso di conferimento dell'azienda bancaria, stabilendo che la SPA conferitaria sia controllata in modo maggioritario dalla cooperativa conferente.

La Commissione respinge l'emendamento Busin 1.51.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 22.55.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e di parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Atto n. 276 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	72
ALLEGATO 1 (<i>Parere alternativo presentato dai deputati Giancarlo Giordano, Pannarale e Carlo Galli</i>)	75
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	78
Tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica. Atto n. 278 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	73
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	80

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e di parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Atto n. 276.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 9 marzo 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Comunica altresì che è stata depositata una proposta di parere da parte del gruppo SI-SEL.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con 3 condizioni e una osservazione.

Gianluca VACCA (M5S) apprezza il lavoro svolto dalla relatrice, che ha inserito nella proposta di parere considerazioni ascrivibili al suo gruppo. Non può però che annunciare il voto contrario del Movimento 5 Stelle, in quanto contesta la *ratio* dell'atto, che risiede nell'esclusiva volontà di effettuare dei tagli prima ancora di realizzare un monitoraggio della situazione esistente. Sottolinea, quindi, la

cronica insufficienza di personale ATA negli istituti scolastici.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) ricorda che il suo gruppo ha presentato una proposta di parere alternativo, lo illustra (*vedi allegato 1*). Evidenziata con rammarico l'assenza di un rappresentante del Governo, ringrazia tuttavia la relatrice per lo sforzo compiuto, in particolare con la previsione – espressa nella seconda condizione della proposta di parere – di uno sblocco del *turn over* del personale cessato dal servizio. Il predetto personale ha assunto, negli ultimi anni, compiti determinanti nel sistema scolastico ed educativo. Il processo di digitalizzazione peraltro ha poco a che fare con le funzioni svolte dai collaboratori scolastici, e una riduzione del personale ATA si potrebbe realizzare solo dopo un monitoraggio delle effettive esigenze di servizio e un aggiornamento del personale. Rileva, infine, che si dovrebbe invece dar corso a un piano assunzionale, essendo disponibili circa 10.000 posti in questo comparto.

Mara CAROCCI (PD) chiede alla relatrice di specificare – nella prima condizione – che dovrà essere monitorata anche la funzionalità delle nuove tecnologie digitali introdotta a supporto dell'attività delle segreterie scolastiche, affinché si verifichi che queste siano un effettivo ausilio e non un intralcio per gli addetti alle stesse.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, concorda con la collega Carocci, pur evidenziando che l'introduzione di nuove tecnologie digitali è necessaria per evitare alcune disfunzioni nei processi lavorativi, che hanno anche portato a ritardi nel pagamento degli stipendi di taluni docenti supplenti. Rileva poi che la razionalizzazione delle risorse umane non è rivolta ai collaboratori scolastici, bensì agli addetti alle segreterie e al personale tecnico. Ricorda altresì che la Ministra Madia, rispondendo recentemente al *question time* alla Camera, ha assicurato che, dopo il monitoraggio, si tornerà ad assumere per-

sonale ATA, in considerazione delle effettive esigenze a livello regionale.

Maria MARZANA (M5S) contesta i tagli che si vogliono attuare ancor prima dell'introduzione della digitalizzazione. Ricorda poi che vi sono circa 900 persone che svolgono – anche da 25 anni – mansioni di segreteria nelle istituzioni scolastiche e che sono state assunte con contratti di collaborazione coordinata e continuativa: chiede quindi che questi lavoratori siano assunti dal MIUR a tempo indeterminato. Chiede alla relatrice di inserire nel parere un'ulteriore condizione che faccia riferimento a questo aspetto.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, non ritiene di poter accedere alla richiesta della collega Marzana, ricordando che i lavoratori da lei richiamati erano stati destinati a prestare la loro opera – anche presso le segreterie delle scuole – attraverso l'intermediazione delle province. Presenta quindi una riformulazione della sua proposta di parere che recepisce l'osservazione della collega Carocci (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si intende pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo presentata dai deputati del gruppo SI-SEL.

Tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica.

Atto n. 278.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo 2016.

Gianluca VACCA (M5S), constatata l'assenza del Governo, ringrazia comunque la relatrice per il lavoro svolto, ma sottolinea la confusione che caratterizza le diverse linee di finanziamento degli enti inseriti nella tabella triennale in discussione, ricordando, in particolare, che il Museo e istituto fiorentino di preistoria è presente anche nello schema di decreto che individua gli enti privati di ricerca da ammettere al contributo ordinario per il triennio 2014-2016 (atto del Governo n. 260), ritenendo che tale doppio stanziamento di risorse non sia legittimo. Ritiene quindi che si debba tendere a una visione d'insieme, organica e puntuale del finanziamento di tali enti. Sottolinea infine che, a fronte di uno stanziamento iniziale annuo di 20 miliardi di lire (circa 10,3 milioni di euro), vi è stata, in questa tabella, una riduzione di risorse e un'ulteriore consistente riduzione sarà operata nel prossimo triennio.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, ricorda al collega Vacca che le diverse linee di finanziamento che talvolta interessano il medesimo ente sono motivate dal fatto che le finalità vengono differenziate, ad esempio, tra spese di funzionamento e spese per la diffusione della cultura scientifica. Ritiene che sia comunque compito del MIUR verificare – a legislazione vigente – la compatibilità di più finanziamenti verso il medesimo ente, mentre il legislatore potrebbe intervenire per ricon-

durre a sistema l'insieme dei finanziamenti degli enti oggi in esame. Ricorda che aveva predisposto una proposta di parere con tre condizioni, che illustra, avvertendo però che intende recepire lo spirito dell'intervento del collega Vacca in una quarta condizione, nel senso di prevedere il reintegro dei livelli di finanziamento per gli enti per la promozione della cultura scientifica. Presenta quindi una proposta di parere favorevole con 4 condizioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, facendo seguito alle comunicazioni rese nella riunione dell'ufficio di presidenza dello scorso 11 marzo 2016 in ordine al diritto d'autore e all'audizione, *ex* articolo 143, comma 2, del Regolamento, del Ministro Franceschini in congiunta con la XIV Commissione, Politiche dell'Unione europea, avverte che nella seduta di mercoledì 16 marzo p.v. la medesima Commissione, avvierà un ciclo di audizioni informali, iniziando con le Società di intermediazione dei diritti connessi. Nella prossima settimana si svolgeranno ulteriori audizioni. Informa, da ultimo, che il termine per la presentazione di emendamenti alla Legge di delegazione europea (A.C. 3540) presso la competente Commissione è stato fissato per venerdì 18 marzo alle ore 14.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e di parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Atto n. 276.

PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DAI DEPUTATI GIAN-CARLO GIORDANO, PANNARALE E CARLO GALLI

La VII Commissione,
esaminato l'atto n. 276, premesso che:

il taglio indiscriminato ed insostenibile della spesa statale per risorse e personale della scuola previsto imposto a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010 dalla cosiddetta *spending review*, ha determinato un graduale e grave impoverimento della scuola pubblica, privandola delle risorse indispensabili per lo sviluppo dell'azione didattica ed educativa, e smantellandone molti fattori essenziali di qualità;

inoltre, tra gli obiettivi prefissati dalla legge di stabilità per l'anno 2015, fermi restando quelli di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (c.d. *spending review*), ed in considerazione di un generale processo di digitalizzazione ed incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, per i quali la pubblica amministrazione è chiamata a procedere, a mezzo di regolamento, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, vi è quello di conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, risparmi di spesa a fronte di un taglio lineare della consistenza delle stesse per complessive 2.020 unità con riduzione della relativa spesa per 50,7 milioni di euro annui, obiettivi, peraltro, ribaditi all'articolo 2 dello schema di decreto atto n. 276;

la suddetta rideterminazione è collegata al processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, nonostante, al contrario i processi in atto di protocollo informatico e di *workflow* documentale nelle segreterie scolastiche, nonché l'automazione dei processi di lavorazione, distribuzione, archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti, che si stanno rivelando lenti e difficoltosi, richiederebbero piuttosto che una riduzione, una implementazione ed una maggiore qualificazione delle « risorse umane » addette ai servizi stessi. Il nuovo modello organizzativo avrebbe dovuto, infatti, prevedere una revisione funzionale dei parametri annuali di calcolo per le singole scuole che rispondesse esclusivamente ad esigenze di efficientamento del servizio scolastico piuttosto che ad obiettivi di risparmio;

di contro, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica di accompagnamento allo schema di decreto atto n. 276, dagli effetti della revisione dei criteri e parametri, deriva per quanto riguarda le istituzioni scolastiche del primo ciclo una riduzione di 576 assistenti amministrativi (che interessa le istituzioni scolastiche con più di 1.300 alunni) e di 1.468 collaboratori scolastici (che interessa le istituzioni scolastiche con più di 1.100 alunni). Per quanto riguarda, invece, le scuole secondarie di II grado la revisione comporta una riduzione di 589 assistenti amministrativi (che interessa le istituzioni scola-

stiche con più di 600 alunni), di cui 314 nei soli istituti tecnici, istituti professionali e licei artistici, e di 431 collaboratori scolastici (che interessa le istituzioni scolastiche con più di 600 alunni), di cui 175 nei soli istituti tecnici, istituti professionali e licei artistici. La stessa relazione precisa che complessivamente la riduzione riguarderebbe 3.063 unità dalle quali sottrarre l'incremento disposto in relazione al numero degli studenti diversamente abili, pari a 1.043 unità di collaboratore scolastico;

in data 1° ottobre 2015 la Conferenza unificata ha espresso parere negativo in ragione della insufficiente chiarezza dei criteri di riparto, soprattutto con riferimento alla distribuzione territoriale delle riduzioni e, dunque, alla ricaduta sulle singole regioni;

anche l'ANCI ha espresso parere negativo ritenendo non adeguata la previsione del numero di 40 alunni disabili oltre il quale è aumentato di una unità il numero dei collaboratori scolastici, così come l'UPI, che ha espresso parere negativo evidenziando la preoccupazione circa la possibile insufficienza dei collaboratori scolastici, con ricadute conseguenti sugli enti locali;

a seguito della richiesta del 2 novembre 2015 di autorizzazione alla trasmissione al parlamento dello schema di decreto da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Consiglio di Stato ha osservato che lo stesso schema giunge alla sua definizione ad anno scolastico già in corso, ritenendo pertanto degne di considerazione le motivazioni che hanno portato la Conferenza unificata ad esprimere un parere negativo ed invitando il ministero ad apportare i necessari correttivi. Lo stesso Consiglio ha inoltre sottolineato un certo squilibrio nel riparto della riduzione dei profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico fra gli istituti di primo e quelli di secondo grado, evidenziando che, benché si ritenga che la stessa risponda da una precisa logica, la stessa non appare chiaramente comprensibile;

anche con questo schema di decreto il Governo, in continuità con i precedenti esecutivi, ha perseguito la medesima strategia corrispondendo al personale ATA corrispettivi ed indennità sempre più ridotte e inadeguate. Addirittura la riforma della cosiddetta Buona scuola, nell'ambito del maxi piano di immissioni in ruolo dei 100.000 docenti, non assegna neanche un posto al suddetto personale, nonostante a tutt'oggi vi siano oltre 10.000 posti liberi da assegnare a supplenti amministrativi, tecnici e ausiliari a tempo indeterminato, al netto dei 2.020 che lo schema di decreto atto 276 cancellerà: 5.000 derivanti dai prossimi pensionamenti e 7.000 dalle supplenze annuali conferite nell'anno in corso su posti vacanti;

eppure il piano straordinario di assunzioni del personale ATA va assolutamente varato per fronteggiare la Commissione europea che a proposito della condizione di precariato a cui relegato da anni, ha aperto, con l'invio di una lettera di messa in mora il 14 marzo 2011, una procedura di infrazione (la 2010/2124) nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, la Commissione ritiene che la prassi di impiegare personale ausiliario tecnico amministrativo nella scuola pubblica per mezzo di una successione di contratti a tempo determinato, senza misure atte a prevenirne l'abuso, non ottempera gli obblighi della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;

di contro, lo schema di decreto atto n. 276 sembra procedere nella direzione opposta a quella di un piano straordinario di stabilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, che finalmente garantisca la tutela dei diritti acquisiti negli anni di permanenza nelle relative graduatorie dallo stesso personale, e neanche previsto, peraltro, dalla recente riforma c.d. della « Buona scuola ». Il Governo, infatti, sembra non voler com-

prendere la loro centralità di tale personale per il funzionamento delle 8.400 scuole italiane e la cui assenza, avendo lo stesso assunto nella scuola dell'autonomia ruoli e competenze sempre più rilevanti per la funzionalità del servizio, è sufficiente per sospendere l'attività scolastica;

sarebbe necessario, al fine di adottare in ambito scolastico soluzioni maggiormente eque e porre finalmente fine a

forme di precariato che oltre agli esiti deleteri sull'organizzazione strutturale e funzionale dell'assetto del sistema educativo, è capace di generare sentimenti di sofferenza, di delusione, procedere a future immissioni a ruolo anche per il personale ATA,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e di parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Atto n. 276.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

visto lo schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 (atto n. 276);

udito il dibattito delle sedute dell'8, 9 e 15 marzo 2016, ai cui contenuti si rinvia per intero;

sentiti, altresì, i chiarimenti del Governo nella seduta del 9 marzo 2016;

ritenuto che la definizione della pianta organica del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario della scuola sia un passaggio decisivo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, soprattutto nell'ottica dell'organico dell'autonomia istituito con legge n. 107 del 2015;

condiviso l'obiettivo di modernizzare gradualmente le segreterie, attraverso un investimento nelle tecnologie digitali, per cui si è già peraltro avuto uno stanziamento di 10 milioni di euro, nella legge di stabilità 2015;

ribadita la necessità di un monitoraggio che consenta di verificare l'attuale stato delle segreterie scolastiche;

valutato che permangono profili critici in ordine alle sostituzioni, dal momento che il personale ATA non può essere sostituito per assenze di qualunque durata, fatta eccezione per le scuole con organico inferiore a quattro unità, e che per i collaboratori scolastici le sostituzioni non sono consentite per assenze fino a dieci giorni;

visti la restante normativa di riferimento e i criteri di calcolo esposti nella documentazione trasmessa dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia garantito il monitoraggio sulla progressiva introduzione e sul materiale funzionamento delle tecnologie digitali e, in particolare, sulla loro effettiva efficacia nelle segreterie scolastiche, in modo tale da consegnarne gli esiti entro l'inizio del nuovo anno scolastico;

2) sia riavviato il *turn over* sul cessato servizio per la parte di organico che non viene eliminata e siano assicurate le sostituzioni sui posti resi vacanti per l'assunzione di funzioni di direttore dei servizi generali amministrativi (DSGA);

3) siano assicurate le sostituzioni dei collaboratori scolastici, posto che si tratta

di un ambito non interessato dal processo di digitalizzazione, per assenze anche inferiori a dieci giorni, soprattutto nelle scuole cosiddette pluri-plexi o distanti fra loro;

e con la seguente osservazione:

si verifichino le discrepanze numeriche tra la stima minima della consi-

stenza organica degli assistenti amministrativi complessiva, derivante dai nuovi criteri e parametri – che risulta pari a circa 52 mila e 600 unità –, e quella prevista nello schema di decreto interministeriale diramato con nota 20965 del 15 luglio 2015 (che la fissa a circa 46 mila e 800 unità).

ALLEGATO 3

Tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica. Atto n. 278.**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminata nelle sedute del 9 e del 15 marzo la Tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica (atto n. 278);

ritenuto che il finanziamento pubblico delle iniziative per la diffusione della cultura tecnico-scientifica è di vitale importanza per lo sviluppo della ricerca e, con essa, del Paese e che, quindi, occorra finanziare sia la ricerca di base, sia la ricerca specialistica di qualità, condividendosi conseguentemente la griglia dei criteri di valutazione e dei punteggi contenuti nella documentazione allegata allo schema trasmesso;

considerato, tuttavia, che la verifica in sede parlamentare di tutta la procedura di assegnazione dei fondi debba essere facilitata attraverso la tempestiva trasmissione dei documenti rilevanti; apprezzata, da questo punto di vista, la trasmissione delle relazioni riferite ai trienni 2006-2008, 2009-2011 e 2012-2014, che tuttavia devono essere formalmente trasmesse alle Camere, ai fini dell'annuncio in Assemblea;

osservato che non è affatto chiaro il motivo per cui, in assenza di specifiche nel bando, e innovando rispetto alla precedente tabella triennale, si sia inteso escludere i soggetti pubblici, né risulta comprensibile il motivo per cui a coloro che intendevano presentare domanda sia stato chiesto, nel bando, di specificare se rice-

vessero altri e distinti contributi pubblici, considerato che poi sono stati inseriti nella tabella soggetti che ricevono altri contributi pubblici, in particolare ai sensi del DM 44/2008 e della L. 534/1996,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) le procedure per la predisposizione della tabella triennale 2018-2020 siano avviate nel corso del 2017, per consentire agli ammessi di ricevere i contributi già nel 2018;

2) curi il Governo nel prossimo bando, di esplicitare la natura giuridica dei soggetti che possono partecipare e di spiegare per quale motivo e a quale fine si richieda ai soggetti interessati di dichiarare se siano destinatari di altri contributi pubblici, armonizzando le conseguenti decisioni ai fini della redazione della tabella;

3) sia allegata allo schema di decreto trasmesso tutta la documentazione attestante il procedimento istruttorio e logico-decisionale seguito dalla Commissione tecnico-scientifica, evitando al Parlamento l'onere delle richieste integrative;

4) sia previsto, nella prossima tornata di indirizzi del DEF, il reintegro dei livelli di finanziamento per gli enti per la promozione della cultura scientifica già contemplati negli anni passati e comunque non inferiori a quanto previsto nel 2015.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	81
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati dalla Commissione</i>)	103

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto 283 (<i>Esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
AVVERTENZA	102

SEDE REFERENTE

Martedì 15 marzo 2016. – Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI, indi della vicepresidente Serena PELLEGRINO, indi del vicepresidente Tino IANNUZZI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 10.55.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

C. 2212 Daga.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 marzo scorso.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che la Commissione riprenderà l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, partendo dall'emendamento Pellegrino 3.11.

Comunica che i deputati Ginoble, Gadda, Valiante, Morassut e Busto sono sostituiti per i lavori odierni, rispettivamente, dai deputati Senaldi, Schirò, Grilbaudo, Rampi e Luigi Gallo.

Claudia MANNINO (M5S) chiede che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Tino IANNUZZI, *presidente*, constatata l'assenza di obiezioni, dispone l'attivazione della trasmissione della seduta mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento

3.11 a sua prima firma, che illustra, stigmatizzando l'atteggiamento della maggioranza e del Governo, che, a suo avviso, hanno stravolto e snaturato lo spirito della proposta di legge che deriva da una proposta di legge iniziativa popolare, sottoscritta da tutti i gruppi politici e che recepisce gli esiti del voto referendario.

Claudia MANNINO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Pellegrino 3.11, condividendo pienamente lo spirito.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 3.11.

Federica DAGA (M5S) illustra le finalità dell'emendamento 3.12 a sua prima firma, finalizzato a modificare l'articolo 147 del decreto legislativo 152 del 2006, nel senso di prevedere che sia consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali corrispondenti al bacino o al sub-bacino idrografico, ove esso si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale e una migliore qualità del servizio all'utenza. Dopo aver richiamato le esperienze della Toscana, dove vi è un'unica Autorità idrica per 279 comuni, e del Lazio, dove è stata depositata una proposta di legge volta a individuare gli ambiti di bacino idrografico e a promuovere una riorganizzazione del servizio idrico integrato, stigmatizza la volontà della maggioranza e del Governo, che sembrano voler perseguire una modalità di gestione a bacino unico, causa di un progressivo allontanamento dei cittadini dalle decisioni. Nel ritenere come tale forma di organizzazione comprometta profondamente la democraticità della gestione della risorsa idrica, auspica quindi che sia anche eliminata la modifica introdotta dal decreto-legge cosiddetto «Sblocca Italia» all'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che ha sostituito il principio di «unitarietà della gestione» del servizio idrico con quello di «unicità della gestione», funzionale a favorire il ricorso al gestore unico.

Alberto ZOLEZZI (M5S), condividendo lo spirito dell'emendamento Daga 3.12, si associa alle considerazioni svolte dalla collega medesima, ritenendo che l'affidamento del servizio idrico integrato ad ambiti territoriali non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane non risponda a criteri di efficienza e, soprattutto, di economicità, comportando costi aggiuntivi rispetto all'affidamento ad ambiti territoriali corrispondenti al bacino o al sub-bacino idrografico. Ritiene, quindi, necessario un intervento normativo in tal senso, anche al fine di promuovere la salvaguardia della qualità delle acque superficiali.

Luigi GALLO (M5S) rileva come la gestione in forma accentrata del servizio idrico integrato determini inefficienze di spesa.

La Commissione respinge l'emendamento Daga 3.12.

Federica DAGA (M5S) illustra l'emendamento 3.13 a sua prima firma, raccomandandone l'approvazione e ribadendo le considerazioni già svolte con riferimento al suo emendamento 3.12 in ordine alla necessità di riportare la gestione in un ambito di bacino idrografico, per garantire il rispetto di imprescindibili esigenze di democraticità, pubblicità e gestione partecipativa.

Claudia MANNINO (M5S), nel sottolineare la complessità del provvedimento in esame, stigmatizza l'atteggiamento della maggioranza, che dimostra di voler rigidamente inquadrare e cristallizzare la gestione del servizio idrico integrato, senza rispettare il dettato referendario e la volontà espressa da 27 milioni di cittadini italiani.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) fa notare come l'approvazione delle proposte emendative sulle quali il relatore ha espresso voto favorevole rischierebbe di vanificare completamente lo spirito della proposta di legge in esame, che discende

da una proposta di legge di iniziativa popolare, sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari.

La Commissione respinge l'emendamento Daga 3.13.

Tino IANNUZZI, *presidente*, dà conto della sostituzione dell'onorevole Pastorelli con l'onorevole Plangger.

Federica DAGA (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento 3.14 a sua prima firma.

La Commissione approva l'emendamento Daga 3.14 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Federica DAGA (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.15, finalizzato a sostituire il principio di «unicità della gestione», funzionale a favorire il ricorso al gestore unico, con quello di «unitarietà della gestione» del servizio idrico.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) sottoscrive l'emendamento Daga 3.15.

La Commissione respinge l'emendamento Daga 3.15.

Federica DAGA (M5S) illustra le finalità dell'emendamento 3.16 a sua prima firma, insistendo per la votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Daga 3.16.

Raffaella MARIANI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento 3.5 a sua prima firma.

Enrico BORGHI (PD) fa presente che la nuova formulazione dell'emendamento Mariani 3.5, che prevede l'attribuzione della delega al Governo a emanare un decreto legislativo volto a riordinare complessivamente la materia delle concessioni di prelievo di acque, risponde all'esigenza

di armonizzare la strumentazione giuridica e di introdurre un sistema di regolazione delle modalità delle stesse concessioni di prelievo di acque. Ritiene che sia necessario prevedere misure di compensazione ambientale a favore degli enti locali.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) manifesta assoluta contrarietà sul contenuto della nuova formulazione dell'emendamento Mariani 3.5, sottolineando, inoltre, la gravosità degli oneri a carico dei comuni.

Federica DAGA (M5S) evidenzia l'intento della maggioranza di inserire nel provvedimento in esame disposizioni non rispondenti allo spirito dello stesso, come risultante dall'esito del *referendum*.

Claudia MANNINO (M5S), nel condividere le osservazioni formulate dai colleghi Pellegrino e Daga, evidenzia le criticità conseguenti alle disposizioni contenute nell'emendamento Mariani 3.5, invitando, quindi, i presentatori a valutare il ritiro di tale proposta emendativa.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL), nel ribadire i principi ispiratori della proposta di legge in esame, derivanti dall'esito referendario e rispondenti quindi alla volontà dei cittadini, manifesta contrarietà sul contenuto dell'emendamento Mariani 3.5, giudicando, pertanto, superficiale l'atteggiamento della maggioranza che, delegando il Governo in materia, dimostra intenzione di non entrare nel merito delle problematiche del settore.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, alla luce dei rilievi emersi nel dibattito svoltosi, propone un'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Mariani 3.5, nel senso di sostituire l'ultimo capoverso della riformulazione con il seguente: «Il decreto legislativo definisce altresì i criteri cui dovranno attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione al periodo precedente, nonché nella determinazione della sua durata, includendo comunque tra i mede-

simi la necessaria considerazione degli interventi ritenuti necessari avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, nonché alla compensazione ambientale per gli enti locali interessati ».

Claudia MANNINO (M5S) fa presente come l'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Mariani 3.5, avanzata dal relatore, non prenda in considerazione le criticità emerse nel dibattito svoltosi.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, chiarisce il senso dell'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Mariani 3.5, da lui proposta.

Luigi GALLO (M5S) manifesta contrarietà sull'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Mariani 3.5 che, peraltro, sostituisce i commi da 5 a 11 dell'articolo 3 della proposta di legge in esame, che disciplinano le modalità di rilascio e di rinnovo di concessioni di prelievo delle acque, vanificando quindi lo spirito dell'intero provvedimento.

La sottosegretaria Silvia VELO concorda con l'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Mariani 3.5, proposta dal relatore.

Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa notare come i lavori della Commissione non siano visibili sul sito *internet* della Camera.

Tino IANNUZZI *presidente*, fa presente che la pubblicità dei lavori è assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, come peraltro richiesto dall'onorevole Mannino. Aggiunge che non è invece consentita la trasmissione dei lavori in sede referente delle Commissioni sul canale *web* della Camera, essendo tale forma di pubblicità limitata esclusivamente alle sedute dedicate al *question time* e allo svolgimento di audizioni formali e informali.

Raffaella MARAINI (PD) accetta l'ulteriore nuova formulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 3.5.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Mariani 3.5 (*ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Tino IANNUZZI *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Mariani 3.5 (*ulteriore nuova formulazione*), si intendono preclusi gli emendamenti Borghi 3.1, 3.4 e 3.3, Schullian 3.18, Segoni 3.19, Carrescia 3.22, Daga 3.20, Schullian 3.21, Segoni 3.23, Plangger 3.24, Segoni 3.25, Plangger 3.26 e Schullian 3.27.

Samuele SEGONI (Misto-AL) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.17 proposto dal relatore, manifestando, comunque, perplessità sull'impianto complessivo del provvedimento, quale emerge dall'andamento dei lavori della seduta odierna.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), dichiarare di voler sottoscrivere l'emendamento Segoni 3.17 (*nuova formulazione*), sul quale il suo gruppo esprimerà voto favorevole.

Claudia MANNINO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Segoni 3.17 (*nuova formulazione*), auspicando la compiuta realizzazione del *database* geografico, in esso previsto.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva l'emendamento Segoni 3.17 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Albrecht PLANGGER (Misto) ritira l'emendamento Schullian 3.28.

Federica DAGA (M5S) illustra l'emendamento 3.29 a sua prima firma, che introduce la possibilità, per gli esercenti

pubblici, di somministrare gratuitamente al pubblico acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano,

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) sottoscrive l'emendamento Daga 3.29, del quale condivide lo spirito, giudicando positivo l'incentivo, ivi contenuto, alla somministrazione di acqua del rubinetto da parte degli esercenti pubblici.

Massimiliano MANFREDI, *relatore*, pur condividendo le considerazioni svolte dalle colleghe Daga e Pellegrino in merito all'importanza della diffusione della cultura dell'acqua in brocca, che occorre incentivare, ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento Daga 3.29, non sussistendo, a legislazione vigente, alcun elemento ostativo alla somministrazione ai clienti di acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti. Aggiunge, poi, che il contenuto e lo spirito dell'emendamento Daga 3.29 risultano del tutto assorbiti dalla riformulazione dell'emendamento Daga 3.30 che assume, per la sua diversa collocazione, la numerazione Daga 9.03 e che pertanto sarà pertanto posto successivamente in votazione.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) non rinviene alcuna ragione ostativa alla precisazione circa la possibilità che sia gratuitamente servita ai clienti di esercizi pubblici acqua potabile in brocca.

Patrizia TERZONI (M5S) propone di modificare l'emendamento Daga 3.29 nel senso di sostituire la possibilità di somministrazione gratuita di acqua potabile con l'obbligo della somministrazione medesima da parte degli esercenti pubblici.

Claudia MANNINO (M5S) rileva come la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Daga 9.03 preveda che i comuni incentivano gli esercizi commerciali alla somministrazione al pubblico di acqua potabile in brocca.

Federico MASSA (PD) ritiene che la nuova formulazione dell'articolo aggiun-

tivo Daga 9.03 assorba completamente – anzi, ampli notevolmente – il concetto contenuto nell'emendamento Daga 3.29.

Luigi GALLO (M5S) propone al relatore di accantonare l'emendamento Daga 3.29 e Daga 3.30. Osserva, in proposito, che l'incentivo agli esercizi commerciali per il ricorso all'acqua potabile a favore dei clienti, se disposto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si rivela infruttuoso e inutile a soddisfare le esigenze dei cittadini.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) aderisce alla richiesta di accantonamento delle citate proposte emendative, non ritenendo il contenuto dell'emendamento Daga 3.29 completamente assorbito dalla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Daga 9.03. Riterrebbe opportuno, pertanto, modificare l'emendamento Daga 3.29 sostituendo le parole « possono servire » con la parola « servono », al fine di porre un argine all'ormai dilagante *business* che sta caratterizzando il bene acqua.

Massimiliano MANFREDI, *relatore*, ribadisce che la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Daga 9.03 già contiene in sé e, anzi, rafforza, incentivandola, la possibilità che negli esercizi commerciali si somministri gratuitamente acqua potabile. Invita nuovamente l'onorevole Daga, pertanto, a ritirare il suo emendamento 3.29.

Claudia MANNINO (M5S) ritiene che non tutti i comuni abbiano le disponibilità economiche necessarie per promuovere e incentivare gli esercizi commerciali al ricorso all'acqua potabile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Daga 3.29.

Tino IANNUZZI, *presidente*, con riferimento al successivo emendamento Daga 3.30, ricorda che, a seguito della nuova formulazione, esso sarà riferito all'articolo

9 del provvedimento, assumendo la numerazione Daga 9.03.

Enrico BORGHI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento 4.1 a sua prima firma proposta dal relatore.

Federica DAGA (M5S), intervenendo sull'emendamento Borghi 4.1, come riformulato dal relatore, richiama l'attenzione dei colleghi sulla versione originaria del comma 2 dell'articolo 4, che l'emendamento in questione intende modificare, a norma del quale la gestione del servizio idrico integrato è sottratta al principio della libera concorrenza ed è realizzata senza finalità lucrative. Nel considerare il bene acqua un diritto e non un bisogno, pertanto, non ritiene accettabile la formazione di situazioni tipiche di un monopolio naturale. Esprime, altresì, perplessità su quanto previsto dal comma 3, lettera *a*), della nuova formulazione dell'articolo 4, che prevede l'affidamento diretto in via prioritaria in favore di società interamente pubbliche, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. Nello stigmatizzare, quindi, l'esorbitante ruolo assunto da numerose *multiutilities* quotate in borsa, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Borghi 4.1, come riformulato, che snatura lo spirito della proposta di legge, sottoscritta da colleghi appartenenti a tutti i gruppi politici, mirata alla ripubblicizzazione del servizio idrico.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) giudica negativo che la maggioranza e il Governo vanifichi, con le proposte emendative presentate, lo spirito della proposta di legge in esame, sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari, disattendendo anche la volontà espressa da ben 27 milioni di italiani nel *referendum* del 2011. Esprime altresì un giudizio negativo su quanto previsto dal comma 3, lettera *a*), dell'articolo 4, come riformulato, in quanto l'affidamento « in via prioritaria » in favore di società interamente pubbliche non esclude l'affidamento diretto in favore di società private.

Claudia MANNINO (M5S), nel condividere le osservazioni del collega Zaratti, richiamando le criticità emerse nel settore del servizio idrico riguardanti la città di Palermo e nei comuni ad essa limitrofi, dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Borghi 4.1 (*nuova formulazione*).

Luigi GALLO dichiara di non condividere il contenuto dell'emendamento Borghi 4.1 (*nuova formulazione*) lamentando che, dallo stesso, risulta evidente l'intenzione di lasciare la gestione del servizio idrico integrato in mano a privati.

Chiara BRAGA (PD) nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Borghi 4.1 (*nuova formulazione*), evidenzia come quanto previsto in tale riformulazione risulti rispondente allo spirito referendario che ha evidenziato la necessità del servizio idrico come servizio di qualità. Aggiunge che la stessa Corte costituzionale ha evidenziato come la soppressione del riferimento alla remunerazione del capitale investito non determini la perdita della rilevanza economica del servizio idrico (*commenti dei deputati del gruppo M5S*).

Serena PELLEGRINO, *presidente*, chiede ai colleghi di consentire alla deputata Braga di concludere il suo intervento.

Chiara BRAGA (PD) fa presente che attraverso la nuova formulazione dell'emendamento Borghi 4.1 si intende rispondere all'esigenza di armonizzare il contenuto dell'articolo 4 del provvedimento in esame con le disposizioni contenute in provvedimenti emanati successivamente, oltre a soddisfare, come già previsto nel provvedimento cosiddetto « Sblocca Italia », l'intenzione di rafforzare il criterio di affidamento della gestione del servizio idrico integrato a società pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. Ribadisce pertanto il voto favore-

vole del suo gruppo sull'emendamento Borghi 4.1 (*nuova formulazione*).

Tino IANNUZZI, *presidente*, comunica la sostituzione del deputato Micillo con il deputato Di Battista.

Stella BIANCHI (PD) fa presente che alcuni deputati del gruppo M5S stanno procedendo alla registrazione audiovisiva dei lavori in corso.

Tino IANNUZZI, *presidente*, chiede ai deputati di interrompere immediatamente ogni forma di registrazione audiovisiva dei lavori della Commissione, evidenziando come l'utilizzo da parte di singoli deputati di strumenti di diffusione dei lavori parlamentari non previsti dagli specifici regimi di pubblicità propri della sede referente è da considerarsi contrario alle norme del Regolamento e alla relativa prassi applicativa. Ricorda al contempo come la pubblicità dei lavori della Commissione, nel caso di specie, sia garantita, oltre che dal resoconto sommario della seduta, anche dalla già disposta attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. (*Commenti dei deputati del gruppo M5S*).

Alessandro DI BATTISTA (M5S), nel richiamare il chiaro esito espresso dai cittadini nel *referendum*, giudica vergognoso l'atteggiamento della maggioranza, che sta « violentando » la decisione assunta dalla cittadinanza, preoccupandosi unicamente dell'esigenza di non rendere visibili e partecipi i cittadini stessi del dibattito in corso. Ritiene che oggi si stia assistendo a una censura da parte del Partito Democratico, che chiede solo di interrompere ogni registrazione in quanto teme che i cittadini siano informati sulla violazione degli esiti del *referendum*. Aggiunge come, a suo avviso, vi sia una « dittatura mediatica », considerato il timore di un video che possa rendere visibile all'esterno ciò che sta accadendo in Commissione, e quindi la vanificazione del voto referendario.

Tino IANNUZZI, *presidente*, invita nuovamente i deputati a interrompere imme-

diatamente, ai fini del buon andamento dei lavori, le registrazioni audiovisive della riunione della Commissione, ribadendo che si tratta di comportamento contrario alle norme del Regolamento e alla prassi (*Commenti dei deputati del gruppo M5S*).

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) evidenzia che, con la nuova formulazione dell'emendamento Borghi 4.1, si intendono sopprimere parti integrali delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della proposta di legge in esame, che contiene i principi relativi alla gestione del servizio idrico, vanificando, pertanto, l'esito del *referendum* e il proficuo lavoro svolto dall'Intergruppo nella stesura della proposta stessa. Nel giudicare vergognoso l'atteggiamento della maggioranza, ritiene che i deputati del suo gruppo e quelli del M5S debbano ritirare la propria sottoscrizione della proposta di legge in esame.

Federica DAGA (M5S) ribadisce che la cittadinanza ha espresso con assoluta chiarezza nel *referendum* – il cui esito, quindi, a suo giudizio, non è sottoponibile ad alcuna successiva attività interpretativa – il principio secondo il quale l'acqua è un bene comune e la gestione del servizio idrico non deve essere rispondente alle logiche di mercato. Manifesta, quindi, ferma contrarietà nei confronti della maggioranza, che sta dimostrando di disattendere tale principio (*applausi dei deputati del gruppo del M5S*).

Tino IANNUZZI, *presidente*, invita i colleghi ad assumere un atteggiamento rispondente all'esigenza di garantire il buon andamento dei lavori parlamentari, ribadendo nuovamente che non è consentito riprendere con strumenti privati i lavori della Commissione, la cui pubblicità è garantita, oltre che dal resoconto sommario, dall'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) ribadisce con forza l'esigenza di rispettare la volontà dei cittadini che, indipendentemente dagli schieramenti ideologici, hanno espresso un

chiaro orientamento attraverso la consultazione referendaria. Evidenza, quindi, che l'atteggiamento della maggioranza appare in evidente contrasto con l'esito del *referendum*.

Alberto ZOLEZZI (M5S) giudica vergognoso che la pubblicità dei lavori della seduta della Commissione, considerata la rilevanza del tema affrontato, non sia assicurata attraverso strumenti visibili a tutti i cittadini. Ritene, inoltre, che lo spirito dell'emendamento Borghi 4.1 (*nuova formulazione*) sia in contrasto con la volontà espressa dalla cittadinanza nel *referendum*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Borghi 4.1 (*nuova formulazione*).

Giovanna SANNA (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima forma 5.1, proposta dal relatore.

Luigi GALLO (M5S) manifesta contrarietà sulla nuova formulazione dell'emendamento Giovanna Sanna 5.1, in particolare per quanto attiene all'affidamento di funzioni all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Giovanna Sanna 5.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Giovanna Sanna 5.1 (*nuova formulazione*), si intendono preclusi gli emendamenti Carrescia 5.3, Daga 5.4, Cristian Iannuzzi 5.5, Segoni 5.6, Daga 5.7, Massa 5.2, Pastorelli 5.8, Daga 5.9, Pellegrino 5.10, Cristian Iannuzzi 5.11, Segoni 5.12 e Mannino 5.13.

Ribadisce ancora una volta che non sono consentite registrazioni audiovisive dei lavori della Commissione e che la verifica di comportamenti contrari a tale divieto indurrà la presidenza a segnalare

tali comportamenti alla Presidente della Camera per le valutazioni di competenza.

Federica DAGA (M5S) manifesta assoluta contrarietà sulla soppressione dell'articolo 6 della proposta di legge in esame, prevista dagli identici emendamenti Borghi 6.1 e Carrescia 6.2, giudicando vergognoso l'evidente intento della maggioranza di non tener conto della volontà dei cittadini espressa nel *referendum*. Nel sottolineare, inoltre, che il Governo intende operare seguendo un'ideologia chiaramente privatizzatrice, avverte quindi che i deputati del suo gruppo ritireranno la propria sottoscrizione della proposta di legge in esame (*applausi dei deputati del gruppo M5S*).

Tino IANNUZZI, *presidente*, comunica che la deputata Covello sarà sostituita dal deputato Guerini.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL), nel richiamare i principi delineati nel programma della colazione «Italia. Bene Comune», ritiene che i deputati della maggioranza abbiano un obbligo morale ed etico di assumere un atteggiamento di responsabilità che sia rispondente ai precisi e chiari impegni assunti con la cittadinanza.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), nel condividere le affermazioni del collega Zaratti, invita gli esponenti del Partito Democratico ad assumere un atteggiamento chiaro e onesto verso i cittadini, sottolineando che gli emendamenti soppressivi dell'articolo 6 sono stati sottoscritti da tutti i componenti del gruppo del PD in Commissione. Dichiarò, pertanto, che i deputati del suo gruppo ritireranno la propria sottoscrizione della proposta di legge in esame.

Alberto ZOLEZZI (M5S) stigmatizza l'atteggiamento della maggioranza, esprimendo un giudizio fortemente negativo sul suo operato.

Enrico BORGHI (PD), nel ricordare anzitutto come sia stato il gruppo SEL a disattendere gli impegni assunti con «Ita-

lia. Bene Comune» già in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica (*commenti dei deputati del gruppo SI-SEL e M5S*), fa presente che la soppressione dell'articolo 6 del provvedimento in esame, prevista dagli identici emendamenti Borghi 6.1 e Carrescia 6.2, risulta rispondente al complessivo impianto del provvedimento, già illustrato in precedenza dalla collega Braga. Sottolinea, quindi, che il diritto all'accesso universale all'acqua non risulta assolutamente in contrasto con il fatto che il costo del servizio non deve gravare sulla fiscalità generale.

Claudia MANNINO (M5S) stigmatizza l'atteggiamento di colleghi che assumono comportamenti in contrasto con l'impegno assunto con gli elettori.

Miriam COMINELLI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che alcuni deputati del gruppo del M5S continuano a registrare con strumenti privati i lavori della Commissione.

Enrico BORGHI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia come l'atteggiamento dei deputati dell'opposizione sia in evidente contrasto con il rispetto delle regole di correttezza parlamentare. Non ritenendo sussistenti le condizioni per proseguire regolarmente e correttamente nello svolgimento dei lavori della Commissione, invita la presidenza a concludere tali lavori e a convocare un Ufficio di Presidenza, integrato di rappresentanti dei gruppi, al fine di definire i tempi e le modalità con i quali procedere nel prosieguo dell'esame.

Tino IANNUZZI, *presidente* avverte che, al termine della votazione degli identici emendamenti Borghi 6.1 e Carrescia 6.2, la Commissione passerà all'esame degli ulteriori punti all'ordine del giorno. Avverte, altresì, che la Presidenza, in caso di ulteriori segnalazioni riguardanti ogni forma di ripresa dei lavori della Commissione, provvederà ad informare la Presidenza della Camera.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel ribadire l'esigenza di rispettare la volontà dei cittadini espressa nel *referendum*, giudica assolutamente non condivisibile l'atteggiamento dei deputati della maggioranza, preoccupati per la diffusione delle riprese dei lavori e non per le sorti del Paese.

Tino IANNUZZI, *presidente* invita il collega Vignaroli ad interrompere immediatamente la registrazione audiovisiva dei lavori della Commissione, avvertendo che procederà a segnalare quanto accaduto nella seduta odierna alla Presidente della Camera.

Luigi GALLO (M5S) stigmatizza l'operato della maggioranza per quanto attiene alla gestione delle società partecipate, quali l'ACEA.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli identici emendamenti Borghi 6.1 e Carrescia 6.2 (*vedi allegato*) (*I deputati del gruppo del M5S espongono cartelli recanti la scritta: «L'Acqua non si vende»*).

Tino IANNUZZI, *presidente*, invita i deputati del gruppo M5S a rimuovere i cartelli esposti, chiedendo agli assistenti parlamentari di intervenire per garantire tale rimozione.

Avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Borghi 6.1 e Carrescia 6.2, si intendono preclusi gli emendamenti Carrescia 6.3, Pastorelli 6.4, Carrescia 6.5, Pastorelli 6.6, Plangger 6.7, Carrescia 6.8, 6.9 e 6.10, Pastorelli 6.11, Carrescia 6.12, Pastorelli 6.13, Carrescia 6.14, Pastorelli 6.15, gli identici emendamenti Carresci 6.16 e Pastorelli 6.17, nonché gli emendamenti Carrescia 6.18 e 6.19.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 marzo 2016. – Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Atto 283.

(Esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, in titolo.

Raffaella MARIANI (PD), *relatrice*, intervenendo anche a nome del relatore Cera, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame del nuovo Codice dei contratti pubblici, che, in attuazione della legge delega n. 11 del 2016, è volto a recepire le direttive europee n. 24 e 25 sugli appalti pubblici nei settori ordinari e speciali, la direttiva n. 23/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché a riordinare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici.

Esprime, in primo luogo, apprezzamento per la scelta del Governo di avere concentrato in unico provvedimento il recepimento delle direttive e il riordino della disciplina vigente, che consente, a decorrere dal termine fissato per il recepimento delle direttive medesime, l'entrata in vigore di una nuova disciplina nel settore degli appalti e delle concessioni.

Tale disciplina è destinata a introdurre profondi cambiamenti e innovazioni sostanziali nella normativa vigente nella prospettiva di una maggiore semplificazione e

trasparenza, di una maggiore considerazione degli obiettivi ambientali e sociali senza dimenticare, nel contempo, la necessità di controlli e della lotta alla corruzione.

La Commissione ha partecipato alla fase di formazione delle tre direttive nell'ambito della cosiddetta « fase ascendente » e ha esaminato la legge delega rilevando la necessità di tenere conto nella riforma degli appalti di talune finalità e di taluni criteri, che poi sono confluiti nella legge medesima, il rispetto dei quali la Commissione verificherà nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo.

Nell'esame del provvedimento sarà necessario valutare attentamente l'entrata in operatività della nuova disciplina, che è collegata all'adozione di vari atti fra i quali le linee guida, sostitutive dell'attuale regolamento, i provvedimenti dell'ANAC, nonché numerosi decreti ministeriali. Rileva, in proposito, che al fine di garantire la certezza delle regole ed evitare l'instabilità normativa che ha caratterizzato in questi anni il settore degli appalti, sarà necessario che i vari atti vengano adottati secondo tempi prestabiliti al fine di evitare vuoti normativi e di garantire un assetto ordinato nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.

Passa ora a dare conto dei contenuti dello schema, soffermandosi, attesa la vastità degli interventi, su alcune disposizioni più rilevanti.

La prima parte dello schema definisce, ai primi tre articoli, l'ambito di applicazione elencando, tra l'altro, all'articolo 3, le definizioni applicabili alla nuova disciplina, un elenco più ampio rispetto a quello incluso nel testo vigente del Codice sia per tenere conto delle novità delle direttive, sia per adeguarle ad alcune innovazioni normative intervenute recentemente. Rilevanti sono le nuove definizioni di « concessione » e di « rischio operativo », nonché le definizioni dei rischi collegati alle operazioni di partenariato pubblico-privato. Gli articoli da 4 a 20 elencano le fattispecie dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione della nuova disciplina: in tali contratti esclusi rientrano, in primo

luogo, gli affidamenti *in house*, la cui disciplina viene innovata nelle direttive del 2014, i contratti di sponsorizzazione. Sono altresì, escluse, a titolo esemplificativo, una serie di attività direttamente esposte alla concorrenza, nonché talune concessioni aventi ad oggetto i servizi di protezione civile, il trasporto pubblico di passeggeri, i contratti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo. Sono escluse anche le concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile o per alimentare tali reti con acqua potabile, nonché le concessioni riguardanti lo smaltimento/trattamento di acque reflue. L'articolo 20 esclude dall'ambito di applicazione del Codice le opere pubbliche realizzate a spese del privato, con una disposizione che non trova corrispondenze né nel testo delle direttive né in quello del Codice vigente. Si tratta di una norma la cui portata potrà essere approfondita nel corso dell'istruttoria.

Gli articoli da 22 a 27 intervengono nella fase della programmazione dei contratti pubblici e della progettazione apportando innovazioni particolarmente rilevanti ai fini dell'affidamento e della messa a gara dei progetti.

In particolare, la procedura di programmazione viene disciplinata dall'articolo 21, che prevede l'adozione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato non inferiore a 40.000 euro e del programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato non inferiore a 100.000 euro.

L'articolo 23 disciplina i livelli di progettazione e gli obiettivi della progettazione medesima tra i quali segnalo quelli di garantire la qualità architettonica e tecnico funzionale dell'opera ed il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. Di particolare rilevanza la previsione in base alla quale

gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo.

L'articolo 22 prevede che, per le grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, i cui esiti sono valutati in sede di predisposizione del progetto definitivo.

Altra previsione rilevante è il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione (comma 7 dell'articolo 26).

Gli articoli da 28 a 43 recano i principi che devono essere rispettati nelle procedure di affidamento dei contratti misti, nella pubblicazione, nonché per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni. In tale ambito, assume rilevanza il rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro e il fatto che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese. Viene introdotta una disciplina del responsabile unico del procedimento in cui assume rilevanza l'introduzione, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, del divieto di attribuzione dei compiti di RUP o di direttore dei lavori al contraente generale stesso o soggetto collegato.

L'articolo 36 disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture « sotto soglia », cioè di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie secondo modalità differenziate per classi di importo.

Gli articoli 37 e 38 dettano disposizioni finalizzate alla centralizzazione delle committenze e alla qualificazione delle stazioni appaltanti.

Il nuovo sistema delineato da tali articoli prevede l'istituzione, presso l'ANAC, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate (in rapporto alla tipo-

logia e complessità del contratto e per fasce d'importo) di cui fanno parte anche le centrali di committenza e modalità di acquisizione differenziate, in particolare per classi di importo e per possesso o meno della qualificazione.

Al fine di rendere effettiva la qualificazione sono previste misure sanzionatorie e misure premiali.

Sotto il primo profilo si prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione, l'ANAC non rilascia il CIG (codice identificativo di gara) alle stazioni appaltanti che procedono ad acquisizioni di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Sotto il profilo delle misure premiali è prevista l'attribuzione di una quota parte delle risorse del fondo per la premialità delle stazioni appaltanti (istituito dall'articolo 213, comma 14) al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente Codice.

L'articolo 41 prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Codice, CONSIP S.p.A., i soggetti aggregatori e le centrali di committenza procedono alla revisione degli accordi quadro, delle convenzioni e delle procedure di appalto utilizzabili, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare.

Gli articoli da 44 a 53 contengono disposizioni relative alle modalità comuni nelle procedure di affidamento, anche al fine di prevedere l'obbligatorietà dell'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica. In tale ambito, rilevano le previsioni concernenti l'inserimento delle clausole sociali nei bandi, negli avvisi e negli inviti. In particolare, l'articolo 50 prevede la possibilità che i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti prevedano (con particolare riguardo ai servizi ad alta intensità di manodopera, cioè con costo della manodopera pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto) clausole sociali di riassorbimento occupazionale, compatibilmente con il diritto europeo e con i

principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, nonché l'obbligo, negli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto, di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale (con particolare riguardo ai servizi ad alta intensità di manodopera, cioè con costo della manodopera pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto), per i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, di inserire specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore.

L'articolo 51 disciplina la suddivisione in lotti prevedendone l'obbligatorietà come regola generale, derogabile solo in maniera motivata. Si prevede, inoltre, che il valore dei lotti deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

In recepimento delle direttive si prevede una nuova disciplina degli accordi quadro (articolo 54), dei sistemi dinamici di acquisizione (articolo 55), delle aste elettroniche (articolo 56), dei Cataloghi elettronici (articolo 57) e delle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione (articolo 58).

Gli articoli da 59 a 65 recano le procedure di scelta per il contraente in cui sono comprese la procedura aperta (articolo 60), la procedura ristretta (articolo 61), la procedura competitiva con negoziazione (articolo 62), l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (articolo 63)

L'articolo 62 disciplina la nuova procedura competitiva con negoziazione, recependo l'articolo 29 della direttiva 2014/24/UE in cui si dispone che nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico possa presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le prescritte informazioni.

Gli articoli 64 e 65 disciplinano il dialogo competitivo e la nuova procedura del partenariato per l'innovazione, a cui le

amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari possono fare ricorso per sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi non presenti sul mercato e a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.

Gli articoli da 66 a 76 contengono una serie di norme che regolano la pubblicazione dei bandi e degli avvisi nei settori ordinari (articoli 66-76), anche con riferimento alle specifiche tecniche, che, salvo che in casi debitamente giustificati, sono elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti e devono consentire pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare, sia direttamente che indirettamente, ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

L'articolo 69 riguarda gli obblighi di etichettatura, mentre l'articolo 71 dispone che, fatti salvi i casi in cui le stazioni appaltanti possono indire la gara mediante un avviso di preinformazione o quelli in cui possono ricorrere ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara conformi ai bandi-tipo predisposti dell'ANAC.

Gli articoli 72 e 73 disciplinano le modalità di pubblicazione a livello europeo e a livello nazionale. A quest'ultimo proposito, si prevede che tale pubblicazione non può precedere quella a livello europeo e che gli avvisi e i bandi siano pubblicati, senza oneri, anche: sul profilo di committente della stazione appaltante; sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. È altresì prevista l'adozione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente schema, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, per la definizione degli indirizzi generali di pubblicazione, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e

adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, prevedendo il ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico.

Relativamente alle modalità di selezione delle offerte nei settori ordinari (artt. 77-93), l'articolo 77 definisce la composizione della commissione di aggiudicazione e i requisiti dei commissari tramite pubblico sorteggio da una lista di candidati, comunicata dall'ANAC, costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare ed estrapolata dall'elenco degli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni aggiudicatrici istituito dal successivo articolo 78. All'Autorità è affidata la gestione e l'aggiornamento dell'albo nonché l'individuazione, con proprio atto, dei requisiti di compatibilità, moralità e professionalità che i membri delle commissioni devono possedere ai fini dell'iscrizione all'albo stesso.

L'articolo 80 riguarda la disciplina dei motivi di esclusione dell'operatore economico (o del subappaltatore) dalle gare per appalti pubblici che, rispetto alla norma vigente, integra il catalogo dei reati che, in caso di condanna definitiva (o patteggiamento) emessa nei confronti del titolare o altri specifici rappresentanti dell'impresa, determinano l'esclusione dalla gara; precisa il significato di « gravi violazioni » relative al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, il cui accertamento definitivo è motivo di esclusione dalla gara; osta, in ogni caso, all'esclusione il pagamento (o il relativo impegno a pagare) del dovuto da parte dell'operatore economico; precisa maggiormente le ipotesi di esclusione derivanti da comportamenti illeciti dell'operatore economico, tali da mettere in dubbio la sua affidabilità e integrità; introduce come cause di esclusione il conflitto di interesse.

L'articolo 81 stabilisce, in particolare che la documentazione che prova il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di appalto sia acquisita soltanto mediante la banca dati nazionale degli operatori economici, banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infra-

strutture. Con apposita disposizione transitoria, che, fino all'adozione del citato DM Infrastrutture le stazioni appaltanti utilizzano la banca dati AVCPass presso l'ANAC.

L'articolo 83, concernente la disciplina dei criteri di selezione (dei partecipanti alla gara) e del soccorso istruttorio, recepisce l'articolo 58 della direttiva 2014/24/UE.

Sono anzitutto accentrate nel solo articolo 83 le disposizioni sui criteri di selezione (contenuta negli attuali artt. da 39 a 44 del Codice degli appalti) e viene precisato preliminarmente che detti criteri possono riguardare esclusivamente l'idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali (articoli 39). Le ulteriori, principali novità rispetto alla normativa vigente riguardano, tra l'altro, la possibilità per le stazioni appaltanti, ai fini della verifica della capacità economico-finanziaria, di richiedere agli operatori economici un fatturato minimo annuo (che, salvo eccezioni motivate, non può comunque superare il doppio del valore dell'appalto) compreso un determinato fatturato minimo inerente all'attività oggetto dell'appalto; specifiche informazioni sui conti annuali, nonché una adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali.

L'articolo 83 modifica poi la disciplina del soccorso istruttorio, ora previsto in caso di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale del documento di gara unico europeo (cfr. articolo 85). In relazione a tale disciplina, in particolare, è ridotta l'entità della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara (attualmente prevista dall'articolo 38 del Codice) che il concorrente deve pagare alla stazione appaltante (non superiore a 5.000 euro) ed è chiarita la nozione di irregolarità essenziali precisando che l'integrazione istruttorio deve essere accompagnata dalla quietanza di pagamento della sanzione, a pena di esclusione dalla gara. Si prevede, inoltre, l'istituzione del sistema di premialità-penalità presso l'ANAC, che si basa su criteri di reputazione delle imprese sulla base di parametri oggettivi e misurabili e

su accertamenti relativi al rispetto dei tempi di realizzazione dell'appalto nonché dei costi nell'esecuzione. L'ANAC gestisce tale sistema anche con la determinazione di misure sanzionatorie amministrative a carico delle imprese che omettano la denuncia obbligatoria di richieste di estorsione e corruttive.

L'articolo 84 dispone che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 di euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione, di regola, mediante attestazione da parte delle SOA (società organismi di attestazione), appositi organismi di diritto privato, autorizzati dall'ANAC. Le SOA attestano l'esistenza dei requisiti di carattere generale (indicati dall'articolo 80 del presente codice), requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali (indicati all'articolo 83). L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione. Un primo elemento di novità rispetto alla disciplina vigente (contenuto nel comma 3) è l'effettuazione (entro 3 mesi dall'entrata in vigore dello schema in esame), da parte dell'ANAC, di una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte delle SOA attualmente operanti, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso. Lo stesso comma 3 stabilisce che sugli esiti di tale ricognizione straordinaria l'ANAC dovrà relazionare al Governo e al Parlamento. Tale disposizione è strettamente connessa a quella dettata dal comma 12, che prevede l'emanazione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, di un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, finalizzato all'individuazione di modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate (ai sensi dell'articolo 38), per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori econo-

mici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Un ulteriore e rilevante elemento di novità è contenuto nella lettera *d*) del comma 4, che aggiunge, ai requisiti oggetto di attestazione da parte della SOA, il *rating* di impresa, valutato sulla base di indici qualitativi e quantitativi che esprimono la capacità strutturale, di affidabilità e reputazionale dell'impresa secondo criteri individuati con linee guida dell'ANAC.

L'articolo 85 introduce il documento di gara unico europeo (DGUE), mentre l'articolo 86 riguarda i mezzi di prova relativi alla mancanza dei motivi di esclusione (articolo 80) e del possesso dei requisiti di selezione in capo all'operatore economico (articolo 83).

L'articolo 88, che riproduce il contenuto dell'articolo 61 della direttiva n. 24, prevede che le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea sono costantemente aggiornate tramite la cabina di regia e che le stazioni appaltanti ricorrono a e-Certis e richiedono, in primo luogo, i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da e-Certis,

La nuova disciplina dell'avvalimento, all'articolo 89, introduce una serie di novità tra le quali il divieto di avvalimento in caso di opere tecnicamente complesse o di notevole contenuto tecnologico (quali strutture, impianti e opere speciali) con valore superiore al 15 per cento dell'importo totale dei lavori. In recepimento dell'articolo 63 della direttiva, inoltre, per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, l'avvalimento è consentito solo se i soggetti di cui ci si avvale eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Il comma 6 introduce il divieto di avvalimento a cascata, stabilendo che l'impresa ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Nuove disposizioni sono finalizzate alla verifica dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie di cui si avvale il concorrente.

L'articolo 91 consente alle stazioni appaltanti, alle condizioni elencate nella norma, di operare una riduzione del numero dei candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo competitivo.

L'articolo 93 disciplina la garanzia a corredo dell'offerta, riproducendo, nella sostanza, le norme vigenti dettate dall'articolo 75 del decreto legislativo 163/2006. La norma in esame conferma quindi sia l'importo della garanzia (2 per cento del prezzo indicato nel bando o nell'invito), che le forme nelle quali può essere prestata (cauzione o fidejussione), sia il contenuto e le modalità per la sua costituzione.

La disciplina sulla aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari è prevista negli articoli da 94 a 99, che, in particolare, dettano i principi generali per la selezione delle offerte, i criteri di aggiudicazione e le ipotesi riguardanti le offerte anormalmente basse.

Di rilevante importanza la nuova disciplina sui criteri di aggiudicazione degli appalti attraverso l'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, che è disciplinato dall'articolo 96.

Il comma 3 prevede che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di manodopera; i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore a 40.000 euro.

Ai sensi del comma 5, il criterio del minor prezzo è invece consentito taluni casi tra i quali i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro. Il comma 14

regola la possibilità che le amministrazioni aggiudicatrici autorizzino ovvero esigano la presentazione di varianti da parte degli offerenti con obblighi di comunicazione all'ANAC.

L'articolo 96 specifica che i costi compresi nel ciclo di vita (*life-cycle cost*) riguardano i costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti e i costi imputati a esternalità ambientali, che possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

L'articolo 97 reca le disposizioni in materia di offerte anormalmente basse.

La disciplina sulla esecuzione degli appalti è prevista negli articoli da 100 a 113, che, in particolare, stabiliscono le condizioni e i soggetti preposti per l'esecuzione dei contratti, le modalità per i controlli, le garanzie finanziarie, nonché le condizioni per il subappalto.

L'articolo 101 disciplina i compiti dei soggetti delle stazioni appaltanti competenti nella fase di esecuzione degli appalti, mentre l'articolo 102 disciplina le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti e il collaudo. In proposito, segnalo l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore, la cui nomina avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire.

Gli articoli 103 e 104 intervengono sul sistema delle garanzie nell'esecuzione dei contratti pubblici. In particolare, l'articolo 104, reca una nuova disciplina, che va a sostituire il sistema di garanzia globale di esecuzione (cd. *performance bond*) operante per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro, che prevede una garanzia

di natura accessoria dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse (denominata cauzione definitiva), nonché una garanzia di conclusione dell'opera, denominata cauzione «extra costi», nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice.

L'articolo 105 reca la disciplina del subappalto riguardo alla quale segnalo che è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, nel caso dei contratti sopra soglia e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. Si prevede, inoltre, che nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche nei contratti sotto soglia. Quanto all'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire quelli per i quali sussistano detti motivi, la lettera c) del comma 4 dell'articolo 105 prevede, tra le condizioni alle quali i soggetti affidatari possono subappaltare, che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il comma 12 dell'articolo in esame, inoltre, prevede la sostituzione dei subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione. Vengono regolate, inoltre le fattispecie per procedere al pagamento diretto dei subappaltatori. Si tratta di una disciplina articolata su cui la Commissione dovrà svolgere un approfondimento anche in relazione al limite del 30 per cento del subappalto, che viene mantenuto solo per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica tenuto conto di quanto prevede ora la normativa vigente.

Nell'ambito della disciplina riguardante l'esecuzione dei contratti assume rilevanza la nuova disciplina degli incentivi destinati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni da destinare alle fasi di programmazione, controllo, direzione dei lavori e

collaudo. Tali incentivi, ai sensi dell'articolo 113, sono ora destinati specificatamente, a favore di funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per attività di programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, nonché collaudo.

Gli articoli da 114-139 disciplinano gli appalti nei settori speciali in cui sono compresi i settori del gas e dell'energia termica, dell'acqua, dell'elettricità, del trasporto.

Il Codice poi dedica una serie di disposizioni ad appalti nei settori specifici, e segnatamente ai servizi sociali, agli articoli da 142 a 144, al settore dei beni culturali agli articoli 145-151, ai servizi di ricerca e sviluppo all'articolo 158 e agli appalti e alle procedure in materia di difesa e sicurezza (articoli 159-161)

Gli articoli da 152 a 157 recano la disciplina riguardante i concorsi di progettazione, stabilendo gli ambiti di applicazione e le esclusioni, le procedure concorsuali, la composizione della commissione giudicatrice, i concorsi di idee e altri incarichi di progettazione. L'articolo 157 disciplina il conferimento di incarichi di progettazione e di incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, modificando in parte quanto previsto dall'articolo 91 del Codice dei contratti pubblici.

L'articolo 162 ha per oggetto la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture segretati o la cui esecuzione esige particolari misure di sicurezza. Rispetto alla disciplina vigente, si prevede un controllo preventivo da parte della Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei suddetti contratti, in luogo del controllo successivo, attualmente previsto. Si prevede che la Corte dei conti provveda al controllo tramite uno specifico ufficio organizzato in modo tale da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza.

L'articolo 163 disciplina le circostanze di somma urgenza in cui, attesa l'eccezionalità delle situazioni che « non consentono alcun indugio », è consentita l'immediata esecuzione di interventi. In tali circostanze, il responsabile del procedimento o il tecnico, che si reca prima sul luogo, possono disporre l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Le disposizioni di cui al comma 6 sono volte esplicitamente a considerare circostanza di somma urgenza il verificarsi – o la previsione di un imminente verificarsi – degli eventi di protezione civile. Il comma 8 consente l'affidamento diretto anche per interventi di importo superiore a quello stabilito per la somma urgenza nei limiti di importo individuati nelle ordinanze di protezione civile di cui al comma 2 dell'articolo 5 della citata legge n. 225.

Gli articoli da 164 a 178 recano la disciplina dei contratti di concessione che, detta regole generali unitarie per le concessioni di lavori e di servizi alle quali, nella precedente disciplina, si applicavano solo i principi generali del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 165 contiene principi generali di rilevante importanza per il regime delle concessioni laddove prevede che è trasferito al concessionario il rischio operativo e che l'equilibrio economico finanziario rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi.

L'articolo 168, sulla base di quanto prevede l'articolo 18 della direttiva n. 23, prevede una durata massima limitata delle concessioni, che è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.

L'articolo 171 provvede a regolare le garanzie procedurali nell'aggiudicazione delle concessioni. Rispetto alla direttiva il disposto di tale articolo richiede elementi aggiuntivi, che devono essere contenuti nel bando o nell'invito a presentare offerte, e che riguardano l'espressa indicazione che

la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e che l'offerta deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni.

L'articolo 173, comma 1, disciplina i criteri di aggiudicazione delle concessioni, mentre l'articolo 174 detta una disciplina speciale per il subappalto applicabile alle concessioni analoga a quella di cui all'articolo 105.

L'articolo 175 disciplina la modifica dei contratti in corso di validità che, sulla scorta di quanto accade per gli appalti pubblici, elenca i casi in cui è possibile modificare le concessioni senza una nuova procedura di aggiudicazione e le fattispecie in cui la modifica è considerata « sostanziale » determinando, pertanto, la necessità di una nuova aggiudicazione.

L'articolo 177, al comma 1, obbliga i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già in essere alla data di entrata in vigore del Codice, di affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società *in house* per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Sono escluse dall'ambito di applicazione della norma le concessioni affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea.

Su tale norma si è svolto un intenso confronto a livello parlamentare nella definizione del relativo criterio di delega. Si prevede che, ai sensi del comma 3, la verifica del rispetto delle predette previsioni è affidata all'ANAC, secondo le modalità e con la cadenza indicate dall'ANAC

stessa in apposite linee guida. La norma dispone, inoltre, che eventuali situazioni di mancato rispetto del limite indicato devono essere riequilibrare entro il termine individuato dai soggetti preposti con una formulazione che la Commissione potrà valutare nel corso dell'esame anche al fine di inserire precisazioni.

L'articolo 178 detta norme per l'affidamento delle concessioni autostradali, a seconda che si tratta di concessioni scadute o in scadenza nei ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore del Codice o antecedentemente.

Gli articoli da 179 a 191 disciplinano i contratti di partenariato pubblico-privato (PPP). Rilevanti sono le definizioni di cui alla lettera *eee*) dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 180. In base a tale ultima definizione è contratto di Partenariato Pubblico privato l'affidamento di un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera (in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa), a cui può aggiungersi anche la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi. Si prevede l'esplicito riconoscimento di un canone e/o di qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna e l'esplicitazione del trasferimento del rischio in capo all'operatore economico, che comporta l'allocatione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera.

L'articolo 181 prevede che la scelta dell'operatore economico nei contratti di PPP avviene con procedure ad evidenza pubblica, anche mediante dialogo competitivo, e che, fatta eccezione per i casi di affidamento aventi ad oggetto anche l'attività di progettazione, si provvede all'affida-

mento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario che disciplino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.

L'articolo 182 include tra gli altri strumenti di finanziamento del contratto la finanza di progetto e il conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati. Si demanda al contratto la definizione dei rischi trasferiti all'operatore economico. L'articolo 183 disciplina l'affidamento in finanza di progetto (*project financing*), che presenta modifiche rispetto alla normativa vigente.

Ulteriori disposizioni, che riprendono la normativa vigente, riguardano la costituzione di una società di progetto, che consente di separare i rapporti giuridici conseguenti ad un progetto rispetto all'attività ordinaria dei soggetti coinvolti, l'emissione di obbligazioni (*project bond*), la disciplina della locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (cd. leasing immobiliare pubblico), il contratto di disponibilità.

Innovativa la disposizione di cui all'articolo 190 recante disposizioni in materia di baratto amministrativo e sussidiarietà orizzontale, in base al quale i cittadini possono realizzare interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, in cambio di riduzioni o esenzioni di tributi locali. Si consente poi ai comuni di affidare in gestione ai cittadini la manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale. Viene infine prevista la realizzazione di opere di interesse locale su proposte operative dei cittadini.

L'articolo 191 disciplina, inoltre, il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, che non assolvono più a funzioni di pubblico interesse, a titolo di corrispettivo totale o parziale.

Segnala che gli articoli 192 e 193 disciplinano rispettivamente l'istituzione, presso l'ANAC, di un elenco delle stazioni appaltanti, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie so-

cietà *in house*, e la costituzione di una società pubblica di progetto senza scopo di lucro, allorquando il progetto preliminare preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attività coordinata di più soggetti pubblici.

Gli articoli da 194 a 199 dello schema disciplinano invece l'istituto del contraente generale (*general contractor*). Di rilevante importanza, rispetto alla normativa vigente, è la previsione in base alla quale il contraente generale non provvede più alla direzione dei lavori. Ai sensi della lettera c) del comma 3, infatti, si prevede che il soggetto aggiudicatore nomina il direttore dei lavori e i collaudatori. Non si fa più riferimento al CIPE né per l'approvazione del progetto definitivo, sulla scorta di quanto prevede la nuova disciplina sulle infrastrutture prioritarie, né per la definizione degli accordi in materia di sicurezza e repressione della criminalità. È, infatti, il soggetto aggiudicatore che provvede alle attività necessarie all'approvazione del progetto definitivo, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara.

L'articolo 195 disciplina le procedura di aggiudicazione degli affidamenti a contraente generale. La norma contiene una serie di innovazioni sostanziali tra le quali: la previsione in base alla quale per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto definitivo (comma 2) e l'aggiudicazione dei contratti avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (comma 4).

L'articolo 197 prevede che l'attestazione del possesso dei requisiti del contraente generale avviene con le modalità di cui all'articolo 84, che disciplina il sistema unico di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, ossia tramite le società organismi di attestazione (SOA). La disciplina vigente prevede, invece l'istituzione di uno speciale sistema di qualificazione dei contraenti generali (all'articolo 186 del decreto legislativo 163/2006).

Gli articoli da 200 a 203 recano la disciplina delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e la contestuale soppressione della disciplina sulle infrastrutture strategiche.

La nuova disciplina delle infrastrutture prioritarie individua due strumenti per la pianificazione e la programmazione: il piano generale dei trasporti e della logistica e i documenti pluriennali di pianificazione (DPP). Di tali documenti lo schema disciplina i contenuti e il procedimento per l'adozione del DPP.

Ai sensi del comma 7, il primo DPP deve essere approvato entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice. In luogo della trasmissione alle Camere dell'aggiornamento del programma delle infrastrutture strategiche, si prevede che il Ministero predisponga una dettagliata relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP, che è allegata al Documento di economia e finanza.

L'articolo 200, comma 2, prevede che la realizzazione delle opere e delle infrastrutture prioritarie è oggetto di: concessione di costruzione e gestione; affidamento unitario a contraente generale; finanza di progetto; qualunque altra forma di affidamento, prevista dalla nuova regolazione contenuta nel provvedimento in esame, compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare.

Ai fini del finanziamento delle infrastrutture prioritarie, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture prioritarie e la *project review* delle opere già finanziate; il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture prioritarie. Il comma 3 individua le risorse finanziarie che confluiscono, in sede di prima applicazione, nei due citati Fondi

I criteri per la riprogrammazione e la riallocazione sono definiti al comma 3 dell'articolo 200 e al comma 6 dell'articolo 202, che prevedono lo svolgimento di una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice e l'inserimento, a valle

della ricognizione, di taluni interventi nel primo DPP, che sostituisce tutti i precedenti.

La norma precisa che la ricognizione deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali vi sono obbligazioni giuridiche vincolanti. Per «obbligazioni giuridiche vincolanti» si intendono gli interventi in relazione ai quali sia già intervenuta l'approvazione del contratto all'esito della procedura di affidamento della realizzazione dell'opera.

Gli articoli da 204 a 2011 recano le disposizioni sul contenzioso. In materia di ricorsi giurisdizionali, l'articolo 204 del nuovo Codice novella l'articolo 120 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 104/2010) prevedendo, tra l'altro, per determinate categorie di vizi degli atti delle procedure di affidamento un procedimento decisionale più rapido. Viene, infatti, introdotto un rito speciale camerale presso il TAR per i ricorsi sui vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all'esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali. Si prevede una nuova disposizione secondo cui, nella decisione in sede cautelare in materia di procedure di affidamento (e relativi provvedimenti dell'ANAC), il TAR deve motivare sulla sussistenza di esigenze imperative connesse ad un interesse generale all'esecuzione dell'appalto.

Sono poi previsti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale presso il TAR quali: l'estensione dell'accordo bonario (articolo 205 e 206) – attualmente previsto dall'articolo 240 del Codice per i soli lavori pubblici – anche in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi. La procedura viene semplificata, tra l'altro, con l'eliminazione in capo al RUP (responsabile unico del procedimento) del ricorso obbligatorio alla Commissione prevista dall'attuale articolo 240, comma 5, del Codice (per appalti pari o oltre 10 mln) per la formulazione della proposta di accordo (che ha natura di transazione); si prevede, a tal fine, un ricorso, solo eventuale, ad un

esperto scelto da una lista di 5 soggetti proposti dalla Camera arbitrale su richiesta del RUP

Per le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici, l'articolo 208 dello schema di decreto prevede, diversamente dal vigente articolo 239 del Codice, la residualità del ricorso alla transazione civilistica (articolo 1965 e seguenti) rispetto ad altri metodi alternativi.

Gli articoli 209 e 210 disciplinano l'arbitrato e la Camera arbitrale.

Rispetto alla disciplina vigente, contenuta nell'articolo 241 del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'articolo 209 prevede che l'arbitro debba essere obbligatoriamente un dirigente pubblico se la controversia è tra due pubbliche amministrazioni e che debba trattarsi preferibilmente di un dirigente pubblico se la controversia è tra una p.a. e una parte privata. Se l'amministrazione non intende designare come arbitro un dirigente pubblico, deve attingere dall'elenco tenuto dalla Camera arbitrale. Le pubbliche amministrazioni dovranno procedere alla nomina degli arbitri rispettando principi di pubblicità e di rotazione. Sono ampliate le categorie di soggetti che non possono svolgere la funzione di arbitro.

L'articolo 211 prevede la possibilità per l'ANAC di pronunciarsi in sede consultiva su questioni che possano insorgere nello svolgimento delle procedure di gara. L'Autorità si attiva previa richiesta di parte e, in caso di accordo tra le parti, i suoi pareri motivati vincolano le parti a quanto stabilito.

La parte VI, Titolo II, dello schema di decreto (articoli 212-215) è dedicata alle norme in materia di *governance*. In tale ambito, segnalo che l'articolo 212 dello schema di decreto legislativo istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia, la quale costituirà la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e

di concessioni, nonché per l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri.

L'articolo 213 individua l'autorità nazionale competente per la vigilanza ed il controllo sui contratti pubblici nell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione). Il comma 1, oltre a statuire che compito dell'Autorità è la vigilanza ed il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, specifica che l'azione dell'ente è anche finalizzata a « prevenire e contrastare illegalità e corruzione ». I compiti che il documento in esame attribuisce all'ANAC sono molteplici e derivano da un potenziamento delle funzioni dell'Autorità in coerenza con il nuovo assetto delle regole. Nello svolgimento delle funzioni l'Autorità ha a disposizione una serie di atti tra i quali linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile. L'articolo 214 è dedicato alle funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale è affidato il compito di promuovere le attività tecniche ed amministrative per l'adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture. In collaborazione con le regioni o province autonome interessate, inoltre, effettua le attività di supporto necessarie per la vigilanza sulla realizzazione delle infrastrutture. Ai sensi del comma 3, il Ministero può avvalersi della struttura tecnica di missione per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture. Si prevede inoltre, la nomina di commissari straordinari il cui compito è di seguire l'andamento delle opere e provvedere alle opportune azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati.

Nell'articolo 215 è contenuta la disciplina concernente il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Lo schema infine reca una serie di norme che riguardano la disciplina transitoria, le abrogazioni e la clausola di invarianza finanziaria.

Con riguardo alle norme transitorie, l'articolo 216, al comma 1, specifica che il nuovo Codice si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Il comma 2 regola invece la disciplina e le previsioni applicabili nelle more dell'entrata in vigore di taluni provvedimenti attuativi.

Ritiene che particolare attenzione nell'esame del provvedimento dovrà essere dedicata all'implementazione del nuovo assetto regolatorio ad opera del complesso dei vari provvedimenti previsti, allo scopo di garantire certezza delle regole e un passaggio ordinato dalla vecchia alla nuova disciplina attesa l'importanza e il carattere strategico delle innovazioni in esso previste.

Claudia MANNINO (M5S) fa notare come lo schema di decreto legislativo in esame non presenti i caratteri della riscrittura del codice degli appalti, da più parti auspicata.

Invita i relatori a considerare la necessità di un nuovo metodo di accreditamento delle imprese e, in riferimento ai proget-

tisti, la necessità di richiedere specifiche competenze anche presso il pubblico, nel caso di progettazioni *in house*. Fa presente come, a suo avviso, sarebbe opportuno procedere a un'audizione del Presidente dell'ANAC e del Ministro delle infrastrutture nella medesima seduta, in modo da poter avere un confronto tra Parlamento, ANAC e Governo.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termine alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279.

ALLEGATO

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 3

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 2-bis, le parole: « comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane » sono sostituite dalle seguenti: « comunque definiti sulla base dei criteri di cui al comma 2 ».

3. 14. (nuova formulazione) Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Sostituire i commi da 5 a 11 con il seguente:

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo, contenente disposizioni per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera hhh) della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Il citato decreto legislativo, anche di natura correttiva e integrativa dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega contenuta nel sopra citato articolo 1, prevede, tra l'altro, l'obbligo per le regioni e le province autonome di provvedere, entro un termine congruo prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico,

nonché in ogni caso di cessazione anticipata della medesima, previa valutazione dell'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, ad indire una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo congruo, individuato in un minimo ed un massimo e da determinare in concreto da parte delle regioni e delle province autonome. Il decreto legislativo definisce altresì i criteri cui dovranno attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione al periodo precedente, nonché nella determinazione della sua durata, includendo comunque tra i medesimi la necessaria considerazione degli interventi ritenuti necessari avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, nonché alla compensazione ambientale per gli enti locali interessati.

3. 5. (ulteriore nuova formulazione) Mariani, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. L'autorità di distretto realizza e aggiorna almeno semestralmente un data-

base geografico, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che censisce, caratterizza e localizza: *a)* i punti di prelievo dell'acqua; *b)* gli scarichi; *c)* gli impianti di depurazione pubblici e privati.

- 3. 17. (nuova formulazione)** Segoni, Armini, Baldassarre, Bechis, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Cristian Iannuzzi, Pellegrino.

ART. 4

Al comma 1, sostituire le parole da: il servizio idrico integrato fino alla fine del comma con le seguenti: e tenuto conto dell'articolo 12 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha disposto esclusioni specifiche nel settore idrico dall'ambito di applicazione della Direttiva medesima, nonché dell'articolo 1 della Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire quali siano i servizi d'interesse economico generale, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito con il seguente: « In via prioritaria è disposto l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1- *bis*. L'ente di governo d'ambito provvede periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto nonché, almeno 24 mesi prima della scadenza della gestione di ambito, alla verifica dell'attività svolta dal gestore del servizio, previo svolgimento sul sito *web* istituzionale di apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni »

- 4. 1. (nuova formulazione)** Borghi, Braga, Massa, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 5

Sopprimere i commi da 1 a 4.

Conseguentemente:

sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. Tenuto conto del riparto delle funzioni come definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale.

6. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di cui all'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifiche e integrazioni, esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici ad

essa trasferite, nonché assicura la costituzione di una banca dati sul servizio idrico integrato, che elabora congiuntamente i dati dei sistemi informativi delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autorità di bacino distrettuale.

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I dati della banca dati sul servizio idrico integrato dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sono resi pubblici e fruibili alla collettività, secondo le modalità e le garanzie previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in linea con la strategia nazionale di *open government* e *open data*.

5. 1. (nuova formulazione) Giovanna Sanna, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli,

Covello, Mazzoli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Valiante, Zardini.

ART. 6.

Sopprimerlo.

*** 6. 1.** Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Sopprimerlo.

*** 6. 2.** Carrescia, Giovanna Sanna.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08106 Garofalo: Utilizzo del patrimonio ferroviario da parte delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, con particolare riguardo agli alloggi in locazione al personale	107
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	113
5-08107 Franco Bordo: Realizzazione del collegamento ferroviario Tirreno-Brennero (Ti-Bre) in luogo di quello autostradale	107
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	114
5-08108 Biasotti: Ritardi nella messa a disposizione delle risorse destinate al progetto di interrimento del tratto Saviano-Feudo-Nola della ferrovia circumvesuviana	108
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	115
5-08109 Oliaro: Stato di degrado della stazione ferroviaria di Noicattaro (BA) e delle aree antistanti	108
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	116
5-08110 Spessotto: Tempi e modalità di attuazione del programma di verifica delle emissioni inquinanti sul parco veicoli in circolazione ed eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie a carico delle case costruttrici	109
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	122
5-08111 Tullo: Lunghezza massima degli autosnodati e dei filosnodati adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone	109
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	124
5-08112 Attaguile: Regolamentazione del traffico aereo afferente al sistema lombardo, sulla base della differenziazione dell'offerta aeroportuale	110
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	125

RISOLUZIONI:

7-00517 De Lorenzis: Valutazione economico-finanziaria del progetto relativo alla galleria di base del Brennero (<i>Discussione e rinvio</i>)	110
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria Digitale, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM(2016)43 final) .	112
--	-----

AVVERTENZA	112
------------------	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 12.30.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08106 Garofalo: Utilizzo del patrimonio ferroviario da parte delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, con particolare riguardo agli alloggi in locazione al personale.

Raffaello VIGNALI (AP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando, in particolare, l'esigenza che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti espliciti in che modo intenda operare, nell'ambito delle proprie competenze, in ordine alle recenti notizie di stampa relative agli avvisi di finita locazione degli alloggi in uso ai ferrovieri in servizio o in quiescenza, inviati dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Raffaello VIGNALI (AP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, che chiarisce i fatti e dimostra un'apertura riguardo ad un possibile rinnovo dei contratti, che sembrava escluso dal dettato delle lettere inviate ai dipendenti locatori degli alloggi. Esprime, in ogni caso, una forte preoccupazione per una vicenda sulla quale ritiene ci debba essere una maggiore attenzione da parte del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, per evitare da un lato di ingenerare inutili preoccupazioni per le famiglie dei ferrovieri e dall'altro di compiere azioni che non valorizzerebbero il patrimonio immobiliare del Gruppo Ferrovie dello Stato, stante la particolare contingenza di

crisi economica che colpisce in particolar modo il settore immobiliare. Auspica che possano essere evitate conseguenze paragonabili a quelle occorse in conseguenza alla decisione dell'Anas di sottrarre ai dipendenti gli alloggi in loro uso, oggi trasformati in ruderi. Mette in evidenza, al contrario, la necessità di valorizzare la funzione di presidio delle piccole stazioni e auspica pertanto che il ministero possa svolgere appieno la propria funzione di indirizzo e vigilanza, volta ad indurre le società del Gruppo FS ad una oculata gestione di un patrimonio costruito con le risorse di tutti i cittadini.

5-08107 Franco Bordo: Realizzazione del collegamento ferroviario Tirreno-Brennero (Ti-Bre) in luogo di quello autostradale.

Franco BORDO (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando che il progetto autostradale relativo al raccordo Autocisa-AutoBrennero risale al 1974 e oggi si realizza soltanto un primo lotto funzionale di appena dieci chilometri di lunghezza. Non sono altresì previsti finanziamenti per la prosecuzione del tratto. D'altra parte il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha più volte affermato la volontà di orientare la politica del settore verso la cosiddetta «cura del ferro». Per questo nell'interrogazione da lui presentata si chiede se il Ministero intenda considerare, in alternativa al progetto autostradale, la proposta di completamento del corridoio ferroviario Tirreno-Brennero illustrata da una delegazione dei sindaci del territorio nell'incontro che si è tenuto presso il Ministero stesso.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Franco BORDO (SI-SEL), replicando, si dichiara insoddisfatto perché la risposta indica come strategico il collegamento autostradale e esclude, allo stato dei fatti il corridoio ferroviario. Segnala che il pro-

getto di corridoio ferroviario, al quale si fa riferimento, pur essendo stato illustrato dai sindaci, è stato predisposto dalla società che cura anche il progetto autostradale. Ribadisce che se non si fanno scelte strategiche come quelle indicate nella propria interrogazione non sarà in alcun modo raggiungibile l'obiettivo fissato dall'Unione europea di trasportare su ferro e su acqua il 50 per cento delle merci, obiettivo rispetto al quale l'Italia è molto lontana.

5-08108 Biasotti: Ritardi nella messa a disposizione delle risorse destinate al progetto di interrimento del tratto Saviano-Feudo-Nola della ferrovia circumvesuviana.

Paolo RUSSO (FI-PdL), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che si tratta di una vicenda annosa, già trattata in una precedente interrogazione a risposta immediata svolta qualche mese fa. Fa presente che l'obiettivo di questo nuovo atto di sindacato ispettivo è quello di verificare se, trascorsi alcuni mesi da quel primo atto, siano state messe in campo soluzioni volte ad eliminare quella che appare una condizione discriminatoria nei confronti dell'intervento di interrimento del tratto Saviano - Feudo - Nola della ferrovia Circumvesuviana. Osserva che la mancata realizzazione di questo intervento, oltre che configurarsi come la perdita di una importante opportunità per il territorio e per i cittadini, comporta il rischio di una perdita dei finanziamenti. Evidenzia inoltre, come già rilevato dal Ministro delle infrastrutture dei trasporti, che sono maturate obbligazioni vincolanti e che pertanto saranno messe in atto procedure risarcitorie cui conseguiranno ingenti esborsi di denaro pubblico, senza peraltro che l'opera venga realizzata. In ultimo, rileva che l'interrimento di tale tratto comporterebbe un evidente vantaggio in termini di tutela ambientale, potendosi, a seguito di tale interrimento, eliminare tre passaggi a livello.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo RUSSO (FI-PdL), replicando, rileva con amarezza che nulla è accaduto dal momento in cui era stato presentato il precedente atto di sindacato ispettivo e sottolinea al riguardo una grave responsabilità della regione. Osserva che proseguono progetti che possono essere considerati del tutto analoghi, sia in ordine alle condizioni amministrative sia in ordine all'entità dei finanziamenti, come, ad esempio, i lavori sulla linea Napoli-Torre Annunziata-Sorrento, la bretella di collegamento tra le linee Cumana e Circumflegrea o il collegamento tra la tangenziale di Napoli, la rete viaria costiera e il porto di Pozzuoli, e osserva che si configura una evidente discriminazione a carico dell'opera oggetto dell'atto di sindacato ispettivo. Esprime apprezzamento per la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo di seguire la vicenda, rispetto alla quale, pur se l'incertezza è assoluta, si profila sempre più seriamente il rischio di un doppio danno per i cittadini, che non vedranno realizzato l'interrimento e saranno, per di più, costretti a pagare ingenti risarcimenti ai soggetti nei confronti dei quali sono maturate obbligazioni vincolanti. Auspica pertanto che il Governo, nel rispetto dell'Accordo di Programma Quadro Stato-Regione possa esercitare la propria attività ispettiva e di indirizzo, compiendo, se del caso, azioni sostitutive, per far fronte ad un atteggiamento che appare oltremodo illogico e senz'altro dannoso.

5-08109 Oliaro: Stato di degrado della stazione ferroviaria di Noicattaro (BA) e delle aree antistanti.

Adriana GALGANO (SCpI) in accordo con la presentatrice, dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo. In qualità di cofirmataria, illustra quindi l'interrogazione in titolo, sottolineando lo stato di degrado della stazione di Noicat-

taro, del piazzale antistante e del parcheggio. Evidenzia altresì l'incertezza che sussiste sul soggetto su cui ricade la responsabilità di riqualificazione, gestione e manutenzione della stazione e delle aree indicate. Auspica pertanto che il Governo voglia dare indicazioni su come possa essere risolta una situazione così problematica.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Adriana GALGANO (SCPI), replicando, osserva che si tratta di una vicenda incredibile, come altre che si registrano in Italia riguardo a stazioni e infrastrutture ferroviarie. Esprime soddisfazione per l'impegno del Ministero a rivolgere la propria attenzione al problema segnalato e a proseguire la propria attività di vigilanza. Nel riservarsi di leggere con attenzione la dettagliata documentazione presentata in allegato alla risposta, dichiara di voler seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda perché ritiene che le condizioni di degrado evidenziate nell'interrogazione debbano essere superate.

5-08110 Spessotto: Tempi e modalità di attuazione del programma di verifica delle emissioni inquinanti sul parco veicoli in circolazione ed eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie a carico delle case costruttrici.

Arianna SPESSOTTO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando, in particolare, che il Ministro Delrio nell'audizione svoltasi presso la Commissione nel mese di ottobre 2015, aveva dichiarato che i veicoli coinvolti in Italia nello scandalo cosiddetto « *dieselgate* » erano circa 710.000 e che il Ministero avrebbe avviato, nei tre mesi successivi, una campagna di controlli a campione sui veicoli circolanti e da immatricolare, preannunciando lo stanziamento di 5 milioni di euro. Rammenta che, nella medesima audizione, il Ministro aveva ventilato l'ipotesi dell'ap-

plicazione, nei confronti della casa costruttrice, delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 77 del codice della strada per i soggetti che producono o mettono in commercio veicoli non conformi al tipo omologato, quantificando entrate per circa 700 milioni di euro, sufficienti pertanto a finanziare il citato programma nonché a realizzare interventi concreti per la mobilità alternativa, e in particolare elettrica. Ricorda che successivamente vi è stato un richiamo da parte dell'Unione europea all'Italia per i mancati controlli e sottolinea, al riguardo il ritardo maturato dall'Italia rispetto ad altri Paesi europei, come la Francia, nella quale è stata addirittura aperta un'indagine per truffa nei confronti della società Volkswagen.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), replicando, pur esprimendo apprezzamento per l'avvenuta emanazione del decreto dirigenziale, ribadisce in ogni caso il ritardo con il quale il Governo italiano sta operando, in confronto agli altri Paesi europei. Stigmatizza, inoltre, il fatto che le prime azioni sono state intraprese dal Governo in seguito alla segnalazione dell'Unione europea e che non è stato dato seguito celermente a quanto prospettato in Parlamento nei giorni immediatamente successivi allo scandalo. Fa presente che il settore dei trasporti è uno dei maggiori contributori per quanto riguarda le emissioni di particolato fine e ultrafine e sottolinea il primato negativo dell'Italia di morti per particolato ultrafine. Auspica, infine, che possa essere avviata la discussione di una risoluzione presentata dal proprio Gruppo, volta a rivedere i criteri di omologazione dei veicoli.

5-08111 Tullo: Lunghezza massima degli autosnodati e dei filosnodati adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone.

Mario TULLO (PD) si riserva di intervenire in replica.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Mario TULLO (PD), replicando, sottolinea che, come evidenziato nella risposta, la prescrizione, a livello europeo è di una lunghezza massima di 18,75 metri. Apprezza altresì la disponibilità del Governo a intervenire sulla questione. Si dichiara pertanto pienamente soddisfatto della risposta.

5-08112 Attaguile: Regolamentazione del traffico aereo afferente al sistema lombardo, sulla base della differenziazione dell'offerta aeroportuale.

Guido GUIDESI (LNA), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando in particolare la necessità che venga regolamentato il traffico aeroportuale in modo tale da valorizzare gli scali lombardi, differenziandone l'offerta.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Guido GUIDESI (LNA), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta nella quale vengono confermate le grandi potenzialità dei singoli scali lombardi dal punto di vista industriale, che a suo giudizio andrebbero sfruttate al fine di generare maggiore ricchezza per il territorio. Si riserva di monitorare le volontà espresse dal rappresentante del Governo nella risposta, al fine di evitare che la situazione di semi monopolio che attualmente riveste la compagnia aerea Alitalia non influenzi negativamente lo sviluppo del territorio, limitandone le potenzialità.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.20.

RISOLUZIONI

Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.20.

7-00517 De Lorenzis: Valutazione economico-finanziaria del progetto relativo alla galleria di base del Brennero.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Riccardo FRACCARO (M5S), in qualità di cofirmatario della risoluzione in titolo, ne illustra i contenuti, evidenziando che essa mira a impegnare il Governo su un tema di grande rilievo, in quanto la galleria di base del Brennero costituisce un'opera di dimensioni notevolissime, con costi di realizzazione altrettanto ingenti. Di fronte a un'opera di tale rilevanza ritiene che la prima esigenza sia quella di verificare il rapporto tra costi e benefici. Tuttavia l'attività svolta in questo senso da lui stesso e da altri esponenti del Gruppo Movimento 5 Stelle ha incontrato notevoli difficoltà, che dimostrano la scarsa trasparenza riguardo a tale aspetto. Ricorda più in particolare che nel 2004 era stata svolta un'analisi costi-benefici, finanziata con risorse pubbliche, che più parti politiche hanno chiesto di poter esaminare e che non è stata messa a disposizione se non nel 2014. Tale analisi infatti non è mai stata resa disponibile a quanti ne avessero fatto richiesta per verificare se

fosse confermata o meno la riduzione del traffico autostradale, e conseguentemente delle emissioni inquinanti, alla base della realizzazione dell'opera, se non a partire dal 2014, quando egli stesso l'ha ricevuta in forma anonima nella propria casella di posta elettronica. Sottolinea che, sulla base di tale studio, reso noto quindi molti anni dopo la sua elaborazione, l'opera non comporta alcuna esternalità positiva e che, una volta fatta presente l'assenza di vantaggi nella realizzazione dell'opera alla società BBT-Se, quest'ultima ha risposto che lo studio era pubblico sin dal momento della sua elaborazione, e che quindi tali osservazioni avrebbero potuto essere rese assai prima, e che in ogni caso alcuni fattori erano cambiati e pertanto tale studio non aveva più la medesima validità. Ricorda che sono stati presentati numerosi atti di sindacato ispettivo aventi ad oggetto tale opera, il primo a far data dal 2013, in risposta al quale il rappresentante del Governo aveva finalmente reso pubblica l'analisi costi-benefici elaborata nel 2004. Essendo emersa l'opportunità di sottoporla alla valutazione indipendente di un centro di ricerca pubblico, questa, insieme alla successiva analisi elaborata nel 2007, era stata inviata al laboratorio di politica dei trasporti del dipartimento di architettura e studi urbani del Politecnico di Milano.

La lettura dell'analisi costi-benefici del 2004 e del successivo aggiornamento effettuato nel 2007, effettuata da due ricercatori del laboratorio, ha portato ai risultati dettagliatamente indicati nella premessa della proposta di risoluzione e tali da evidenziare una chiara sovrastima dei benefici e sottostima dei costi. La conclusione di tale valutazione indipendente è che risulta necessaria una nuova analisi costi-benefici, per superare l'obsolescenza di quelle che sono state effettuate e per correggere alcuni errori metodologici. Proprio sulla base di questa conclusione ribadisce la richiesta, contenuta nel dispositivo della proposta di risoluzione, di effettuare una attenta e appropriata analisi costi-benefici, prima di procedere alla realizzazione dell'opera.

In secondo luogo evidenzia l'inadeguatezza del piano economico-finanziario relativo al progetto, che risulta palesemente non rispondente ai requisiti prescritti dalla normativa per tale documento. Osserva infatti che tale piano, contenuto in allegato ad una delibera del CIPE, altro non è che un cronoprogramma, che appare quindi del tutto insufficiente, stanti le dimensioni dell'opera stessa e l'impatto rilevante sul territorio.

In conclusione ribadisce l'esigenza che prima di assumere decisioni che hanno un impatto così rilevante, sia in relazione al territorio interessato, sia sotto il profilo dei costi di realizzazione, occorre un'analisi costi-benefici e un piano economico-finanziario adeguato, con riferimento anche alla realizzazione delle linee di accesso, il cui impatto risulta ancora più forte per il territorio, dovendosi queste ubicare ancora più all'interno del tessuto urbano. Ritiene che le richieste avanzate nella proposta di risoluzione possano essere ampiamente condivise. Osserva in particolare che esse risultano pienamente in linea con gli intenti più volte manifestati dal Ministro Delrio in materia di politica delle opere pubbliche, per cui, quali che siano le dimensioni di un'opera, qualsiasi decisione deve essere assunta verificando se tale opera sia utile o non lo sia. Dichiaro pertanto di attendersi una posizione favorevole del Governo rispetto alle indicazioni della proposta di risoluzione.

Paolo GANDOLFI (PD) ritiene che la valutazione di tale opera non debba tenere in conto il solo contesto locale, ma che l'analisi costi-benefici debba invece considerare l'intero territorio nazionale, nonché le politiche messe in campo dal Governo riguardo al transito dei mezzi pesanti e, più in generale alla regolamentazione del traffico. Osserva quindi che alcuni elementi che, all'interno dell'analisi costi-benefici elaborata in relazione all'opera oggetto dell'atto di indirizzo, possono generare perplessità, potrebbero invece acquisire credibilità in ragione dei progetti che il Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti sta valutando riguardo ad un possibile sviluppo del trasporto ferroviario delle merci dal Nord alla pianura padana e al Tirreno ligure.

Giorgio BRANDOLIN (PD) richiama la proficua collaborazione, anche nell'ambito del Comitato d'amicizia, tra deputati italiani e austriaci riguardo alle opere transfrontaliere, e sottolinea l'interesse comune a realizzare tale opera, che permette il collegamento tra la pianura padana e il corridoio transalpino economicamente assai rilevante. Concorda con il collega Gandolfi che l'analisi costi-benefici non debba tenere in conto solo fattori localistici, ma debba essere fatta in una visione complessiva del trasporto merci su ferrovia dall'Italia oltre le Alpi. Riterrebbe a tal fine utile, come già proposto, una missione della Commissione per verificare lo stato di avanzamento dell'opera, confrontarsi con le comunità locali sul percorso già compiuto e sulle risposte necessarie rispetto alla realizzazione di questa infrastruttura.

Michele Pompeo META, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo di esprimere le proprie valutazioni in una successiva seduta, dovendo la Commissione svolgere una audizione precedentemente programmata, ed essendo imminente la ripresa dei lavori in Assemblea.

Il Sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO accoglie l'invito del presidente

di esprimere le proprie valutazioni in una successiva seduta.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 marzo 2016.

Audizione di rappresentanti di Confindustria Digitale, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM(2016)43 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00902 Bordo Franco: Realizzazione del collegamento ferroviario Tirreno-Brennero.

ALLEGATO 1

5-08106 Garofalo: Utilizzo del patrimonio ferroviario da parte delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, con particolare riguardo agli alloggi in locazione al personale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto dall'Onorevole interrogante, occorre considerare che i beni immobili iscritti nel bilancio delle società del Gruppo FS sono di proprietà esclusiva delle medesime e la loro gestione segue il regime giuridico della proprietà privata; pertanto, sono state assunte precise informazioni presso Rete Ferroviaria Italiana.

Il Gruppo FS ha comunicato di essere stato sempre rispettoso dell'aspetto sociale del tema in trattazione e che le azioni poste in essere hanno permesso, nel rispetto delle norme, di rendere proprietari, dal 1994 ad oggi, oltre 15.000 famiglie di ex conduttori, realizzando anche un'importante riduzione di costi di gestione e di fiscalità su un ambito non tipico di una società industriale che ha come missione il trasporto delle persone e delle merci.

In previsione della scadenza contrattate di n. 3.700 alloggi al 31 dicembre 2016, il Gruppo FS sta predisponendo una pianificazione al fine di avviare il processo di rinnovo contrattuale a coloro i quali hanno condotto gli alloggi con regolarità e rispetto delle pattuizioni contrattuali, a nuovi patti e condizioni, con contratti di durata 4 anni +4.

Va inoltre rappresentato che, oltre ai predetti 3.700 alloggi, sono presenti in stato di detenzione ulteriori 1.970 alloggi di cui il 75 per cento con scadenze successive al 31 dicembre 2016 (che saranno rinnovati con le modalità di cui sopra), mentre il restante 25 per cento è riferibile a situazioni con complessità gestionali in regime di indennità, e per queste particolari situazioni ci saranno approfondimenti caso per caso.

Per completezza di informazione, si segnala che dalle notizie fatte pervenire dal Gruppo FS il processo di gestione degli alloggi in locazione è un percorso che, a partire dal '94, trova una gestione che non si è mai sottratta al rinnovo contrattuale in favore dei conduttori; a due anni di distanza dalla trasformazione da Ente FS a Società per Azioni di Ferrovie dello Stato, il Gruppo FS ha provveduto a ricondurre a rito civilistico le 22.000 concessioni locative allora presenti in altrettanti contratti di locazione in base alla legge 392 del '78 (equo canone). In parallelo, il Gruppo FS ha avviato verso i conduttori il processo di dismissione del patrimonio alloggiativo mediante l'applicazione di leggi speciali o di accordi sindacali a prezzi convenzionati.

ALLEGATO 2

**5-08107 Franco Bordo: Realizzazione del collegamento ferroviario
Tirreno-Brennero (Ti-Bre) in luogo di quello autostradale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come riportato nell'atto in discussione, il CIPE ha approvato il Progetto definitivo del 1° Lotto Fontevivo – Trecasali Terre Verdiane, per un importo pari a 513.531.158,10 di euro, senza necessità di contributo pubblico né valore di subentro, della lunghezza complessiva di 9,5 km circa, di cui 2,350 km circa consistenti nel rizezionamento dell'Autostrada della Cisa esistente nonché delle opere di viabilità ordinaria e locale accessorie alla predetta tratta autostradale.

L'intero collegamento del Ti.Bre. riveste particolare importanza per la continuità che lo stesso assicurerebbe, oltre che alla viabilità autostradale esistente permettendo il raccordo al sistema autostradale

con l'Autostrada A22, anche al sistema autostradale di nuova realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana.

Quanto allo studio alternativo realizzato dalla società Eidos per conto della Ti.bre. Srl (società che promuove la realizzazione del Ti.Bre. stradale e ferroviario e costituita dalle Camere di commercio e da altri Enti pubblici), nel corso dell'incontro del 24 febbraio scorso per la prima volta è stata illustrata, dai rappresentanti degli enti locali, la possibilità della realizzazione di un corridoio ferroviario come alternativa al progetto stradale; tuttavia, da parte del MIT tale studio rimane ad oggi al di fuori del percorso formale di valutazione dell'intero progetto.

ALLEGATO 3

5-08108 Biasotti: Ritardi nella messa a disposizione delle risorse destinate al progetto di interrimento del tratto Saviano-Feudo-Nola della ferrovia circumvesuviana.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel ricordare che la competenza amministrativa in materia di programmazione e realizzazione dell'opera di interrimento circumvesuviana tratta Saviano-Feudo-Nola è in capo alla Regione Campania, informo che l'Agenzia per la coesione territoriale ha comunicato che non risulta pervenuta al Tavolo dei sottoscrittori dell'Accordo di Programma Quadro alcuna comunicazione in merito a quanto riferito con l'atto di sindacato in esame.

Pertanto, lo scorso 28 gennaio l'Agenzia ha chiesto alla Regione Campania notizie in ordine all'andamento dei lavori al fine dell'eventuale coinvolgimento del Tavolo dei sottoscrittori.

Da parte del MIT non mancherà un'azione di acquisizione di ulteriori informazioni sullo stato di realizzazione degli interventi previsti.

ALLEGATO 4

5-08109 Oliaro: Stato di degrado della stazione ferroviaria di Noicattaro (BA) e delle aree antistanti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al lamentato stato di incuria e abbandono dell'area antistante la stazione di Noicattaro e del parcheggio multipiano, sono state assunte informazioni dalla gestione commissariale di Ferrovie del Sud Est (FSE).

La gestione del piazzale antistante la stazione è di competenza dell'ente locale di riferimento, mentre lo stato di degrado del parcheggio è da ascrivere alla società incaricata della realizzazione, con cui le FSE sono in contenzioso. Quest'ultima, su segnalazione della Regione Puglia, ha comunque provveduto a mettere in sicurezza il parcheggio multipiano.

Quanto al materiale rotabile dismesso e accantonato, peraltro privo di amianto, si fa presente che lo stesso è incluso in un elenco di rotabili non più funzionali all'esercizio e per i quali è in corso la procedura di alienazione d'intesa con la Regione Puglia.

Circa, poi, il parcheggio multipiano si specifica che l'opera fu finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 341/95; a seguito di regolare gara a procedura ristretta, i lavori furono aggiudicati ad una ATI con contratto stipulato il 26 maggio 2000 e consegna lavori del successivo 7 giugno.

A seguito di attivazione del procedimento di accordo bonario richiesto dall'impresa mandataria *ex* articolo 31-*bis* della legge n. 109/94, si costituiva il Collegio Arbitrale la cui attività è ancora in corso. Pertanto, in attesa della risoluzione della controversia, l'opera non è stata ancora collaudata e consegnata alla stazione appaltante (FSE) ed è da ritenersi ancora « cantiere » affidato all'impresa esecutrice.

Stante l'attuale stato di degrado della struttura e a tutela della pubblica incolumità, FSE ha intimato all'impresa esecutrice di sorvegliare e mettere in sicurezza il cantiere. Poiché detta richiesta è stata disattesa, il 26 gennaio scorso sempre FSE ha incaricato un'impresa privata di provvedere con somma urgenza alla messa in sicurezza; tale intervento è in via di ultimazione.

Assicuro che il governo continuerà a vigilare sulla vicenda affinché si giunga al più presto alla piena funzionalità degli spazi antistanti la stazione di Noicattaro.

Per completezza d'informazione, si allega una scheda dettagliata sull'intervento di Adeguamento e potenziamento delle ferrovie locali denominato « Bretella ferroviaria del sud-est barese ».

Allegato QT Oliaro

In merito all'intervento di *Adeguamento e potenziamento delle ferrovie locali* denominato "Bretella ferroviaria del sud-est barese", previsto dall'Asse V – reti e collegamenti per la mobilità del PO –FESR PUGLIA 2007-2013, la situazione complessiva delle opere, aggiornata alla data del 1° marzo 2016, è la seguente.

L'opera riguarda la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori (1° Lotto) della linea ferroviaria Bari – Taranto. Raddoppio del binario della tratta Bari Mungivacca – Noicattaro, dal km 4+450 al km 15+110, incluso l'interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e Capurso in galleria artificiale lungo l'attuale sede, tra il km 6+945 e il km 10+920.

Il progetto preliminare e definitivo è stato predisposto dall'impresa PROGER S.p.A. – Roma.

La progettazione esecutiva e la realizzazione, è stata affidata al raggruppamento di imprese costituito da:

- EURECA – Consorzio Stabile con sede a Milano, Via Anton Cechov, 50
- COGIT S.p.A. Costruzioni Generali Italiane – Mandante
- UNIECO Soc. Coop.
- C.M.B. - Soc. Coop. Muratori e Braccianti di Carpi
- CLF – Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A.
- Costruzioni Generali Italiane.

Il Contratto è stato stipulato il 24 luglio 2014.

Le fasi e l'iter dei lavori, dal finanziamento alla realizzazione delle opere, si può riassumere sinteticamente come segue.

- Con Determina Dirigenziale della Regione Puglia N. 67 del 23 febbraio 2010 l'opera è stata ammessa a finanziamento per un importo totale di € 125.998.056,60. Successivamente il MIT, in data 27 luglio 2009, rilasciava il Nulla Osta Tecnico ex articolo 3 del d.P.R. n. 753/80 al progetto definitivo dell'intervento. Anche il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Commissione Sicurezza Gallerie Ferroviarie, ex articolo 8 D.M. 5 ottobre 2005, il 22 novembre 2010 rilasciava il parere favorevole alla realizzazione della galleria artificiale prevista in progetto medesimo.

Il progetto definitivo veniva approvato a seguito di Adunanza del Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Puglia n. 62 del 4 maggio 2011 e successiva Determina Dirigenziale dell'Assessorato ai Trasporti Regione Puglia n. 265 del 17 novembre 2011.

- Con bando di gara del 19 dicembre 2011 si è proceduto all'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. A seguito di esperimento della gara e risoluzione del contenzioso sorto dopo la gara medesima, su cui si sono espressi il TAR di Bari con sentenza n.491/2014 e il Consiglio di Stato IV sezione con Ordinanza n. 2250/2014, l'aggiudicazione veniva attribuita definitivamente al Consorzio Stabile EURECA. In data 24 luglio 2014 è stato stipulato il contratto N. SGC/C/11 per la progettazione esecutiva e successiva esecuzione dei lavori di che trattasi per un costo complessivo netto pari ad € 83.607.864,47 (IVA esclusa), di cui € 80.351.113,70 per lavori a corpo, € 2.196.789,10 per oneri per la sicurezza ed € 1.059.961,67 per gli oneri della progettazione esecutiva. La durata dei lavori prevista era di 3 anni dalla data di inizio effettiva. Contestualmente con Ordine di Servizio del 24 luglio 2014, le FSE hanno ordinato al Consorzio EURECA l'inizio delle attività di progettazione esecutiva, da completarsi entro 150 giorni naturali e consecutivi.
- Con appositi verbali in data 30 settembre 2014 sono state consegnate all'Impresa le aree presso la stazione di Triggiano (BA) e di Capurso (BA) da destinare a cantiere, all'installazione temporanea di eventuali box prefabbricati ad uso spogliatoi e uffici, nonché per lo stoccaggio di materiali ed attrezzi necessari all'esecuzione dei lavori e alle attività di progettazione. In data 8 ottobre 2014, FSE richiedeva al 10° Reparto Infrastrutture Napoli autorizzazione preventiva ad eseguire i lavori di bonifica da ordigni bellici (BOB) delle aree interessate dai lavori.
- In data 22 ottobre 2014, con Determina Dirigenziale n.118 la Regione Puglia – Assessorato ai Trasporti, determinava l'impegno di spesa di € 96.141.501,79 e liquidava l'acconto del 10% pari ad € 9.233.865,82.
- In data 24 novembre 2014 il 10° Reparto Infrastrutture Napoli trasmetteva a FSE l'autorizzazione n. 201 datata 24 novembre 2014 e richiedeva il progetto di Bonifica Ordigni Bellici (da sottoporre ad approvazione dello stesso 10°

Reparto) da redigersi dall'impresa prescelta B.M. Service. Nelle prescrizioni tecniche allegate all'autorizzazione veniva riportata la quantità di superficie relativa alla bonifica superficiale in m² 370.500,00 (comprensiva delle aree di cantiere e piste di servizio).

- In data 20 gennaio 2015 il Consorzio EURECA ha comunicato a FSE la produzione delle nuove rotaie tipo 50E5 presso lo stabilimento Lucchini di Piombino. Successivamente in data 27 gennaio 2015 la società B.M. Service, ha presentato il progetto della bonifica delle aree interessate dai lavori di BOB. In tale relazione la bonifica superficiale è stimata in m² 410.000,00 e la bonifica profonda in m 218.477,00. In data 5 febbraio 2015, il Consorzio EURECA ha reso noti i quantitativi di bonifica BOB superficiale (m² 410.000,00) e bonifica BOB profonda (m 167.008,00).
- In data 5 febbraio 2015, con apposito verbale sottoscritto dalle parti, sono state collaudate le nuove rotaie tipo 50E5 in acciaio R260 non forate da 36 metri, nel quantitativo di n.1187 barre (pari a circa 2.133 t).
- **In data 28 febbraio 2015 è stato emesso dalla direzione lavori il 1° SAL pari a € 1.645.525,68.** In occasione della riunione del 12 marzo 2015, il Responsabile del Procedimento ha invitato la Direzione Lavori a procedere nella consegna delle aree (interessate dal procedimento espropriativo), per consentire il conseguente avvio dei lavori di bonifica da ordigni bellici ed eventuali indagini integrative necessarie alla redazione del progetto esecutivo. Il 20 marzo 2015, FSE ha messo a disposizione del Consorzio EURECA le aree individuate e consegnate all'Impresa. Il successivo 7 maggio la stazione appaltante esprimeva parere favorevole alla richiesta di proroga di ulteriori 35 giorni per la consegna della progettazione esecutiva già fissata all'8 maggio 2015 ed approvava, in variante: 1) l'utilizzo delle traverse monoblocco in luogo delle traverse biblocco; 2) l'adeguamento degli impianti di segnalamento congruenti con quelli già in uso; 3) l'elettrificazione per il realizzando raddoppio del binario tratta Mungivacca – Noicàttaro.
- Il 13 maggio 2015 il 10° Reparto Infrastrutture Napoli comunicava l'approvazione del progetto di Bonifica Ordigni Bellici e contestualmente ne ha autorizzato l'espletamento.

- Il 24 giugno 2015 il Consorzio EURECA, facendo riferimento all'approvazione del progetto di bonifica da parte del 10° Reparto Infrastrutture Napoli, comunicava la stima dei maggiori importi dovuti all'aumento dei quantitativi di bonifica prescritti, pari ad € 594.666,53. Il 9 luglio 2015, presso lo stabilimento della Coopsette S.C. di Cadelbosco di Sopra (RE), si collaudavano, con sottoscrizione del relativo verbale, n.6.500 traverse biblocco in c.a.v. Sistema Vagneaux necessarie alla realizzazione delle deviate provvisorie.
- Nella riunione del 14 settembre 2015 il Responsabile del Procedimento ha invitato la Direzione Lavori a procedere per ragioni di urgenza connesse alla gestione delle inevitabili interferenze dei lavori in appalto con la gestione del servizio ferroviario in essere di competenza FSE, alla consegna delle aree individuate in progetto, per consentire preliminarmente l'avvio dei lavori di bonifica da ordigni bellici.
- Con Ordine di Servizio del 28 settembre 2015 è stato ordinato l'avvio dei lavori di bonifica da ordigni bellici. Con verbale del 23 ottobre 2015, il Direttore dei Lavori ha eseguito la consegna, all'Impresa esecutrice, delle aree espropriate necessarie alla esecuzione dei lavori di Bonifica Ordigni Bellici. Tale attività è in corso di svolgimento.
- Il 28 ottobre 2015 sono state consegnate all'impresa le aree presso la stazione di Noicattaro (BA) da destinare allo stoccaggio di nuove rotaie e traverse necessarie all'intervento (attualmente stoccate solo le traverse biblocco). Successivamente il 18 novembre 2015 è stato emesso il **Primo Verbale di Verifica** e il relativo rapporto sul progetto esecutivo, con parere favorevole in linea tecnica, al tracciato ferroviario, opere civili di linea e opere civili di interramento.
- **Il 2° SAL pari a € 670.794,63 è stato emesso in data 18 novembre 2015.**
Riepilogando, in data 20 novembre 2015 sono stati emessi:
 - il **Secondo Verbale di Verifica** e relativo rapporto sul progetto esecutivo, con parere favorevole in linea tecnica, degli impianti di segnalamento (IS), telefonici (TT) e di diffusione sonora (DS);

- il **Terzo Verbale di Verifica** e relativo rapporto sul progetto esecutivo, con parere favorevole in linea tecnica, degli impianti termofluidi e impianti elettrici;
- il **Quarto Verbale di Verifica** e relativo rapporto sul progetto esecutivo, con parere favorevole in linea tecnica, degli impianti di controllo e sicurezza;
- il **Verbale di Validazione Tecnica del progetto esecutivo**, con l'approvazione dell'Amministratore Unico FSE in data 23 novembre 2015.

In data 11 febbraio 2016 è stata redatta l'integrazione al **Verbale di Verifica e rapporto conclusivo sul progetto esecutivo**. La Regione Puglia, il 18 febbraio 2016, ha comunicato che la Giunta Regionale, con Delibera di n. 2146 del 30 novembre 2015, ha approvato la seconda e terza adesione al Piano di Azione e Coesione, attraverso la riduzione della quota di finanziamento statale del PO FESR 2007-2013 con contestuale incremento delle risorse del Programma Operativo Convergenza (POC) e conseguente attivazione della linea 8 POC "Reti e collegamenti per la mobilità".

L'intervento in oggetto, viste le difficoltà operative che hanno impedito la conclusione dello stesso nei termini di chiusura della programmazione 2007-2013 (31 dicembre 2015), è stato posto in salvaguardia nel POC per un importo di € 102.244.277,61, inserendo lo stesso nel sistema di monitoraggio MIRWEB con apposita sezione POC e codice identificativo PA5.400001.

La Regione Puglia ha quindi chiesto a FSE un aggiornamento del cronoprogramma dell'intervento, al fine di procedere alla redazione di un'appendice contrattuale al disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e FSE; pertanto, il 23 febbraio scorso è stato richiesto al Direttore dei lavori l'aggiornamento del cronoprogramma.

ALLEGATO 5

5-08110 Spessotto: Tempi e modalità di attuazione del programma di verifica delle emissioni inquinanti sul parco veicoli in circolazione ed eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie a carico delle case costruttrici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito del caso Volkswagen, sin dai primi giorni del mese di ottobre 2015 le strutture tecniche del MIT si sono attivate nell'individuazione di un organismo indipendente per realizzare le azioni necessarie a verificare l'effettiva consistenza delle emissioni inquinanti dei veicoli con motorizzazione diesel Euro 5b presenti sul mercato nazionale.

Scopo di tale attività è quello di ottenere riscontri oggettivi sulla attendibilità, in ambito di emissioni inquinanti e specificatamente di ossidi di azoto, dei test di omologazione dei veicoli alla luce della possibilità tecnologica, dimostrata nel caso Volkswagen, di doppia mappatura della centralina elettronica, con conseguente possibilità di modificare artatamente la misura di omologazione condotta in laboratorio.

È stata pertanto stipulata, il 14 dicembre 2015, una convenzione con un organismo indipendente per regolare le attività congiunte di misurazione delle emissioni inquinanti dei motori diesel Euro 5b da condursi mediante prove in laboratorio e prove su strada, nonché l'attività di elaborazione delle risultanze delle prove e di produzione della relativa reportistica scientifica.

La campagna di test è iniziata nel mese di gennaio e comporterà, una volta conclusa, la verifica di oltre 30 veicoli di diversi costruttori; i modelli individuati sono di gran lunga i più diffusi e, di fatto, rappresentano un campione significativo (oltre il 70 per cento) di quelli diesel di categoria Euro 5b circolanti sulle strade

del Paese. L'intera campagna di controllo appena descritta costituirà elemento imprescindibile per calibrare al meglio la più ampia e capillare azione di controllo e verifica da condursi facendo ricorso agli stanziamenti operati con legge di stabilità. Per inciso, segnalo che proprio lo scorso 26 febbraio è stato emanato apposito decreto dirigenziale che stabilisce modalità e procedure per la campagna di prove sui veicoli.

Tali risorse infatti, da utilizzare con idonee procedure concorsuali di livello comunitario, consentiranno di incrementare le verifiche di conformità sia sui veicoli che sui loro dispositivi, sistemi di entità tecniche, all'insegna di una efficace azione volta alla sicurezza stradale e alla salute pubblica.

Al termine della campagna, qualora dai risultati emergessero irregolarità, saranno irrogate le conseguenti sanzioni amministrative e le eventuali sanzioni penali connesse a reati emersi a seguito di indagine giudiziaria.

Quanto alla promozione di politiche di mobilità a basso impatto ambientale, il Ministero dell'ambiente riferisce di proprie azioni volte al contenimento delle emissioni derivanti dal traffico urbano e al miglioramento delle condizioni di mobilità anche attraverso iniziative di sensibilizzazione finalizzate a promuovere stili di vita sostenibili nella scelta delle diverse modalità di trasporto pubblico e privato in ambito urbano e metropolitano.

Allo stato attuale, la principale misura a sostegno della mobilità a basso impatto

ambientale è quella rappresentata dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 221/2015, che prevede lo stanziamento di euro 35.000.000 per la realizzazione del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Il Programma è in fase di predisposizione e conterrà una serie di misure ammissibili a cofinanziamento, a favore di enti locali con popolazione pari ad almeno 100.000 abitanti. Tra le tipologie di azioni cofinanziabili si annoverano *piedibus*, *car-pooling*, *car-sharing*, *bike-sharing*, realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, a piedi o in bicicletta, laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e

sicurezza stradale e altri programmi di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli.

Nell'ambito delle richiamate azioni di mobilità sostenibile, inoltre, con l'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è stato previsto che possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano in alcuni specifici settori, e con decreto ministeriale del 2 febbraio 2016 è stata prevista l'estensione di tali finanziamenti a tasso agevolato anche a coloro i quali operano nei settori delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, e in generale mobilità sostenibile.

ALLEGATO 6

5-08111 Tullo: Lunghezza massima degli autosnodati e dei filosnodati adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla lunghezza di autoveicoli adibiti al trasporto persone (categoria internazionale M2 ed M3), e in particolare degli autosnodati e i filosnodati, gli uffici tecnici del MIT fanno presente quanto segue.

La direttiva 2002/7/CE che modifica la direttiva 96/53/CE, nonché da ultimo il Regolamento UE n. 1230/2012 concernente le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale degli autoveicoli, prescrivono il limite di 18,75 metri quale lunghezza massima di un autosnodato.

In tale fattispecie sono ricompresi i filoveicoli con alimentazione elettrica.

Premesso ciò, in sede di revisione del Codice della strada di cui al disegno di legge di delega al Governo AS 1638, si potrà provvedere alla modifica dell'articolo 61 in coerenza con la norma comunitaria.

ALLEGATO 7

5-08112 Attaguile: Regolamentazione del traffico aereo afferente al sistema lombardo, sulla base della differenziazione dell'offerta aeroportuale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Al fine di dare attuazione alla decisione dell'Unione europea relativa al decreto ministeriale 1 ottobre 2014, n. 395, di modifica dei precedenti decreti cosiddetti Bersani, è stato dato mandato al competente Ente Nazionale per l'Aviazione Civile di svolgere la consultazione con gli utenti dello scalo di Linate, richiesta con tale decisione. La consultazione si è chiusa nel mese di gennaio 2016, con la maggioranza dei vettori che ha espresso posizioni favorevoli o neutrali alla manovra di liberalizzazione oggetto delle misure adottate con il citato decreto ministeriale.

In ogni caso è intendimento del MIT mantenere inalterati i parametri di accesso all'aeroporto di Linate, relativi al numero massimo di movimenti orari praticabili (18), al tipo di aeromobili utilizzabili (*narrow body*), al tipo di servizi effettuabili (*point to point* da/per città europee) e alla nazionalità intra-UE dei vettori che effettuano servizi, sottolineando che i vettori extra-UE non possono operare da/per Linate neppure in code *sharing* con i vettori UE.

Pertanto, resta fermo l'obiettivo di ottimizzare le capacità di utilizzo dello scalo di Linate e contestualmente di potenziare l'*hub* di Milano Malpensa, il cui ruolo di *gate* intercontinentale è stato riconosciuto sia dal Piano nazionale degli aeroporti, che dal decreto del Presidente della Repubblica n. 201/2015 di individuazione degli aeroporti di interesse nazionale; i risultati di traffico relativi all'anno 2015 confermano un *trend* di crescita positivo per entrambi gli aeroporti e quindi la fondatezza del percorso intrapreso.

Si precisa peraltro che sia il documento di pianificazione della rete aeroportuale nazionale che l'atto normativo conseguente hanno riconosciuto a Milano Malpensa il ruolo di particolare rilevanza strategica nell'ambito del bacino nord-ovest insieme all'aeroporto di Torino, purché quest'ultimo realizzi, in relazione alle interconnessioni ferroviarie Alta velocità/Alta capacità tra le città di Torino e Milano, un sistema di alleanze con Malpensa, finalizzato a generare sinergie di sviluppo reciproco e dell'intero bacino del nord-ovest. In tale contesto, risulta assegnato allo scalo di Malpensa una funzione trainante dell'intero bacino e una caratterizzazione di ruolo che punta sui collegamenti intercontinentali operabili dallo stesso, oltretutto su quelli interni all'Unione europea, questi ultimi senza i limiti già indicati per Milano Linate relativi alla tipologia di aeromobili utilizzabili, di servizi effettuabili *point to point* da/per città europee, nonché alla nazionalità intra-UE dei vettori che effettuano i servizi e ai movimenti orari massimi. Pertanto, il ruolo riconosciuto allo scalo di Linate si caratterizza essenzialmente in ambito intra europeo, con vincoli precisi.

Ulteriore elemento della vocazione intercontinentale di Malpensa è rappresentato dalla posizione raggiunta di principale aeroporto nazionale per il trasporto merci, ambito quest'ultimo che le previsioni degli esperti danno in ulteriore crescita nei prossimi anni. Anche per gli altri scali lombardi è previsto una crescita del traffico per i prossimi anni, fermo restando

che, per superare la conflittualità tra gli scali sull'intero territorio nazionale, sarà fondamentale perseguire sistemi di alleanze tra gli stessi e, laddove ve ne siano le condizioni, costituzioni di reti di aeroporti con unicità di gestione.

Circa, poi, il piano degli investimenti è sufficiente ricordare che già risulta approvato il contratto di programma stipulato nel 2011 tra ENAC e SEA spa per il periodo 2011-2021, approvato con DPCM del 30 aprile 2012, nel quale è previsto un programma di rilevanti investimenti per gli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate

per un totale di circa 1 miliardo e 480 milioni di euro per l'intero periodo contrattuale (10 anni), di cui la quasi totalità riguarda lo scalo di Malpensa.

Con riferimento, infine, all'argomento dell'apertura di nuove rotte in regime di quinta libertà su Milano Malpensa, si precisa che tale apertura, soggetta al rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia, impone la valutazione delle singole fattispecie sulla base della procedura delineata dall'articolo 28, comma 8-*bis* della legge n. 164/2014.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 (esame - Rel. Ginefra). C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	128
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. Atto n. 270 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	132
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. Atto n. 271 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	135
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Atto n. 272 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	137
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE. Atto n. 273 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	140
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Atto n. 274 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	144
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Atto n. 275 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	147

INDAGINE CONOSCITIVA:

«Industria 4.0»: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali	149
Audizione del Dr. Jan Siedentopp, rappresentante del Ministero dell'economia della Repubblica Federale di Germania (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	149

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 12.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 (esame - Rel. Ginefra).

C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente* in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra i contenuti dell'accordo quadro di partenariato.

L'Accordo, finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali e all'approfondimento del dialogo politico, è stato ratificato dalla Mongolia il 28 giugno 2013, avvierà un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo spettro di settori che spaziano dal commercio agli investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, all'occupazione ed affari sociali estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei fino a questioni di primaria importanza quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe, la criminalità organizzata, la corruzione e la tutela dei diritti umani. La relazione introduttiva che correda il disegno di legge originario precisa che la Commissione europea e la Mongolia hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo prioritari per entrambe le Parti: si tratta, in particolare, della coo-

operazione regionale e internazionale, dei settori del commercio e degli investimenti, del dialogo e cooperazione su principi, norme e *standard*. L'Accordo quadro costituirà la cornice giuridica per il rafforzamento della cooperazione settoriale con un Paese dalle considerevoli potenzialità strategiche, in ragione anche dei suoi rapporti con Cina e Russia, destinato inoltre ad essere maggiormente integrato nell'economia mondiale e nella cooperazione regionale ed internazionale.

L'Accordo si compone di un preambolo e di 65 articoli organizzati in nove Titoli.

Il Titolo I (articoli da 1 a 6) definisce natura e ambito di applicazione dell'Accordo. Con l'articolo 1 le Parti confermano l'adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico ed alla globalizzazione, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale; viene inoltre ribadita l'importanza di un elevato livello di tutela ambientale e di strutture sociali inclusive nonché del rispetto della Dichiarazione di Parigi del marzo 2005 sull'efficacia degli aiuti.

L'articolo 2 richiama gli obiettivi della cooperazione bilaterale. Gli articoli 3 e 4 hanno rispettivamente ad oggetto il recepimento delle clausole *standard* comunitarie in tema di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e in tema di armi leggere e di piccolo calibro.

L'articolo 5 prevede che le Parti concordano di contribuire alla pace ed alla giustizia internazionale garantendo piena operatività alla Corte penale internazionale (CPI), dialogando e collaborando per sostenere l'universalità e l'integrità dello Statuto di Roma, impegnandosi ad applicarlo ed a ratificare gli Accordi collegati – quali l'Accordo sui privilegi ed immunità della CPI – ed intensificando la collaborazione con la CPI stessa. L'articolo 6 stabilisce che la cooperazione in materia di lotta al terrorismo tra UE e Mongolia avviene conformemente alle

convenzioni internazionali applicabili, compresi il diritto internazionale umanitario e la legislazione in materia di diritti umani, e tenendo conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo.

Il Titolo II (articoli da 7 a 9) riguarda la Cooperazione bilaterale, regionale e internazionale. In particolare, l'articolo 8, in tema di cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali, prevede che l'UE e la Mongolia scambino opinioni e collaborino nelle organizzazioni regionali ed internazionali quali l'ONU e le sue Agenzie, nonché in organismi quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il Trattato di amicizia e cooperazione e il *forum* interregionale Asia-Europa (ASEM). L'articolo 9 prevede, quanto alla cooperazione regionale e bilaterale, che essa si attua in tutti i settori oggetto di dialogo e cooperazione disciplinati dall'Accordo e ad essa può essere esteso il sostegno finanziario, compatibilmente con le procedure e le risorse finanziarie disponibili di ciascuna parte.

Il Titolo III (articoli da 10 a 13) è dedicato alla cooperazione in materia di sviluppo sostenibile.

L'articolo 10 stabilisce che le Parti si impegnano a mantenere un dialogo regolare in materia di cooperazione allo sviluppo al fine di ridurre la povertà e le disuguaglianze socioeconomiche, mentre l'articolo 11 prevede che la cooperazione allo sviluppo deve essere attuata attraverso politiche e strumenti che favoriscano l'ulteriore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema del commercio internazionale, il quale deve favorire lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni ed essere valutato nel suo impatto economico, sociale ed ambientale.

L'articolo 12 disciplina l'intensificazione della cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali. In materia di ambiente, l'articolo 13 prevede che le Parti ribadiscono la necessità di un elevato livello di tutela ambientale, di salvaguardia e di gestione delle risorse naturali e della biodiversità, con particolare attenzione agli effetti del cambiamento climatico.

Il Titolo IV (articoli da 14 a 28) riguarda la cooperazione in materia di scambi e investimenti.

In base all'articolo 14, le Parti istituiscono un dialogo in materia di questioni commerciali e di scambi bilaterali e multilaterali, al fine di intensificare le relazioni commerciali e di migliorare il sistema degli scambi multilaterali. In tale ambito, il paragrafo 2 impegna le Parti a migliorare le condizioni di accesso al mercato adoperandosi per eliminare gli ostacoli agli scambi, in particolare mediante l'abolizione tempestiva delle barriere non tariffarie. Inoltre, riconoscendo che il commercio è un fattore indispensabile di sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali si è rivelata vantaggiosa per i Paesi in via di sviluppo – esse intensificano le consultazioni su tale assistenza, conformemente al quadro OMC.

L'articolo 17 regola la cooperazione in materia doganale e di agevolazione degli scambi commerciali finalizzata a potenziare la dimensione sicurezza del commercio internazionale, per garantire un'applicazione efficiente dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale, garantendo un approccio equilibrato tra l'agevolazione degli scambi e la lotta alle frodi. Le Parti si dichiarano altresì interessate a valutare la possibilità di concludere protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza.

L'articolo 18 disciplina invece le agevolazioni degli scambi, stabilendo che le Parti vagliano la possibilità di semplificare le procedure doganali, di garantire maggiore trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale e meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca, anche promuovendo azioni comuni nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda l'agevolazione degli scambi.

L'articolo 19 prevede incentivi ai flussi di investimento, attraverso la creazione di un ambiente favorevole determinato dall'avvio di un dialogo regolare per una maggiore cooperazione, dal ricorso a mec-

canismi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimento e dall'elaborazione di norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.

L'articolo 20, stabilisce che le Parti promuovono l'istituzione e l'applicazione effettiva e non discriminatoria di norme sulla concorrenza anche attraverso lo scambio di informazioni al fine di migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese. In base all'articolo 21 le Parti istituiscono un dialogo regolare in materia di servizi, al fine di fornirsi reciprocamente informazioni sui rispettivi sistemi normativi e per promuovere l'accesso ai rispettivi mercati, alle fonti di capitale e alla tecnologia, oltre che per facilitare l'espansione degli scambi di servizi tra le Parti e sui mercati dei Paesi terzi. In tale ambito l'articolo 22 prevede che, al fine di promuovere gli obiettivi dell'Accordo, le Parti si impegnano a facilitare la circolazione dei capitali.

L'articolo 23, prevede l'apertura reciproca dei propri mercati degli appalti pubblici e l'articolo 24, il quale stabilisce l'importanza del rispetto delle norme sulla trasparenza e delle procedure nell'applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale, anche con il richiamo agli impegni presi a norma dell'articolo X dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e dell'articolo III dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS). La cooperazione e la promozione della comprensione reciproca nel settore delle materie prime deve riguardare, a norma dell'articolo 25, sia il quadro normativo sia gli scambi, in quanto un contesto trasparente, non discriminatorio, non distorsivo e rispettoso delle regole è il modo migliore per creare un ambiente favorevole agli investimenti diretti esteri nel settore della produzione e del commercio delle materie prime.

Le Parti, che, in base all'articolo 26, si impegnano a promuovere la politica di sviluppo regionale, attribuiscono, inoltre grande importanza alla tutela dei diritti di

proprietà intellettuale impegnandosi all'articolo 27 a garantirne l'attuazione in maniera adeguata ed effettiva.

L'articolo 28 istituisce il Sottocomitato per il commercio e gli investimenti, al quale è assegnato il compito di assistere il Comitato misto (istituito dall'articolo 56) per quanto attiene i settori che rientrano nel Titolo IV.

Il Titolo V (articoli da 29 a 34) concerne la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza.

L'articolo 34, dispone in tema di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo e disciplina le forme e la collaborazione tra le Parti riguardo all'azione di contrasto in tale ambito. La cooperazione si articolerà, in particolare, attraverso la promozione di assistenza tecnica ed amministrativa, lo scambio di informazioni nell'ambito del rispettivo quadro normativo e l'adozione di misure appropriate, equivalenti a quelle adottate dall'Ue e dagli organi internazionali che operano nel settore (come la *Task Force* « Azione Finanziaria » FATF).

Il titolo VI (articoli da 35 a 54), riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione. Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Attività produttive, segnala le seguenti disposizioni.

L'articolo 39, relativo alla politica industriale e alle PMI, prevede che la cooperazione è finalizzata a migliorare la competitività delle PMI incentivando gli investimenti comuni e creando *joint venture* e reti di informazione volte a sostenere l'attività del settore privato e delle associazioni imprenditoriali delle Parti. La cooperazione deve anche promuovere sia la responsabilità sociale delle imprese sia pratiche commerciali responsabili, tenendo conto delle esigenze di tutela dei consumatori. Gli altri settori di cooperazione indicati dal titolo VI sono:

il turismo (articolo 40): l'intento di collaborazione mira a favorire uno svi-

luppo equilibrato del settore, capace di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali;

la società dell'informazione e della comunicazione (articolo 41): la collaborazione è volta a promuovere, tra l'altro, la partecipazione al dialogo regionale sui vari aspetti della società dell'informazione e comunicazione, intesi quali elementi chiave imprescindibili per lo sviluppo economico e sociale;

la cooperazione scientifica e tecnologica (articolo 43): le Parti favoriscono lo scambio di informazioni e la condivisione di *know-how*, promuovono progetti e programmi comuni di ricerca e sviluppo, partenariati di ricerca tra le rispettive comunità scientifiche, centri di ricerca, università e settori industriali in un'attività di cooperazione che è volta, altresì, a favorire la partecipazione delle PMI;

l'energia (articolo 44): scopo principale della cooperazione bilaterale è quello di aumentare la sicurezza energetica, attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e lo sviluppo di nuove forme di energia innovative e rinnovabili, nonché attraverso la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti;

l'ambiente, i cambiamenti climatici e le risorse naturali (articolo 47): viene intensificata la cooperazione in materia di cambiamento climatico, al fine di ridurre le emissioni di gas serra e di indirizzare le rispettive economie verso una crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio.

Il Titolo VII, composto dal solo articolo 55, il quale riguarda gli strumenti di cooperazione.

In merito le Parti convengono di mettere a disposizione mezzi e risorse finanziarie per conseguire gli obiettivi di cooperazione oggetto dell'Accordo e di promuovere lo sviluppo e l'attuazione dell'assistenza tecnica e amministrativa reciproca ai fini di un'efficace tutela dei

rispettivi interessi finanziari per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo e le altre attività di cooperazione.

Il Titolo VIII, composto dal solo articolo 56, reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le Parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello di alti funzionari che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo e di definire le priorità d'azione da perseguire. Il Comitato misto e il Sottocomitato per il commercio e gli investimenti, istituito dall'articolo 28 dell'Accordo, possono prendere decisioni finalizzate a conseguire gli obiettivi dell'Accordo vincolanti per le Parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro applicazione.

Il titolo IX (composto dagli articoli da 57 a 65), reca le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 57 prevede la possibilità che le Parti concordino di modificare, rivedere ed ampliare l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici. L'articolo 58 disciplina le relazioni con gli altri Accordi conclusi dalle Parti e con gli obblighi contratti nei confronti di Paesi terzi, stabilendo per gli Stati membri dell'UE la facoltà di avviare attività di cooperazione bilaterale o di concludere nuovi accordi di partenariato e di cooperazione con la Mongolia. L'articolo 63 stabilisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, la cui durata è di cinque anni, automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno salva denuncia di una delle Parti inoltrata con sei mesi di anticipo. L'Accordo può essere modificato di concerto tra le Parti, e la sua eventuale denuncia prevede la forma scritta.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Mongolia.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo, al comma 1, che non siano ascritti all'attuazione dell'Accordo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 precisa che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dall'Accordo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.

Atto n. 270.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti sem-

plici a pressione, ai sensi di quanto previsto dalla norma di delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015, articolo 1, commi 1 e 3 e all. B)). Ricorda che l'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2014 ha delegato il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, i decreti legislativi per l'attuazione di una serie di direttive contenute nell'allegato A e nell'allegato B della legge stessa; disponendo, al comma 3, che gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle direttive nell'allegato B, nonché gli schemi attuativi delle direttive nell'allegato A qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri legislativamente previsti, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

La direttiva 2014/29/UE deve essere recepita, per espressa previsione contenuta nella stessa, entro il 19 aprile 2016. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a decorrere dal 20 aprile 2016.

Si segnala che la direttiva 2014/29/C fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla Decisione n. 768/2008/UE e dal regolamento (CE) n. 765/2008.

La direttiva 2014/29/UE procede ad una rifusione delle disposizioni europee vigenti in materia, in considerazione del fatto che la precedente direttiva 2009/105/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione, ha subito nel tempo alcune modificazioni. Si tenga presente che la direttiva 2009/105/UE costituiva a sua volta una codificazione della direttiva 87/404/UEE, come modificata dalle direttive 93/68/UEE, cui fanno riferimento peraltro attualmente le

vigenti norme nazionali in materia, contenute nel decreto legislativo n. 311/1991.

Lo schema di decreto legislativo in esame, attuativo della direttiva 2014/29/UE, è composto di 3 articoli. Esso, in considerazione delle novità introdotte dalla direttiva 2014/29/UE, all'articolo 1 e allegati da I a III, apporta modifiche e varie integrazioni alla disciplina interna vigente in materia di recipienti semplici a pressione contenuta nel citato decreto legislativo n. 311/1991.

Lo schema in esame interviene sostituendo le norme del decreto legislativo n. 311 come novellate dal decreto legislativo n. 42 del 1997 e disponendo contestualmente (articolo 1, comma 3) l'abrogazione di quest'ultimo provvedimento di modifica.

All'articolo 2 reca disposizioni finali volte a prevedere che le disposizioni in esso contenute si applichino a decorrere dal 20 aprile 2016. All'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 1, comma 1 interviene su vari punti del decreto legislativo n. 311, con integrazioni e modifiche di coordinamento ed aggiornamento normativo alla nuova disciplina UE:

rinomina il Titolo del decreto legislativo (lettera *a*) e ne aggiorna l'ambito di applicazione (lettera *b*) per adattarlo e adeguarlo a quello dell'articolo 1 della direttiva;

introduce le definizioni contenute nell'articolo 3 della direttiva, la quale a sua volta, per ciò che concerne gli « organismi di valutazione della conformità » del prodotto, la loro attività ed il loro accreditamento ricalca il Regolamento (CE) n.765 del 2008 e, per il concetto di armonizzazione normativa a livello europeo, richiama il nuovo Regolamento n. 1025/2012;

apporta modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo (lettera *d*)), per renderlo conforme all'articolo 3 della direttiva relativamente alla messa a disposizione sul mercato e alla messa in servizio dei recipienti e per aggiornare il comma 2 alle

disposizioni transitorie previste dall'articolo 41 della direttiva volte a permettere la messa in servizio, anche dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, di recipienti immessi sul mercato anteriormente ed in conformità alle disposizioni delle precedenti analoghe direttive e delle relative norme di recepimento; si consideri inoltre che lo schema in esame, nel recepire la direttiva e ai sensi di quanto da essa consentito, opta per confermare (ai sensi di quanto consentito dall'articolo 3, par. 2 della direttiva) le disposizioni nazionali in materia di protezione dei lavoratori nell'utilizzazione dei recipienti;

modifica l'articolo 3 del decreto legislativo, in materia di requisiti di sicurezza, per allinearli completamente al testo dell'articolo 4 della direttiva (lettera *e*));

sostituisce integralmente (lettera *f*) la disciplina dei principi della marcatura CE e delle regole e condizioni per l'apposizione della stessa sui recipienti contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo in modo da renderla conforme agli articoli 15 e 16 della direttiva;

sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo (lettera *g*)), in materia di presunzione di conformità dei recipienti il cui il prodotto fra la pressione massima di esercizio ed il volume del recipiente è superiore a 50 bar x l;

sostituisce (lettera *h*) l'articolo 6 del decreto legislativo vigente, concernente la procedura a livello nazionale per i recipienti che comportano rischi. Il nuovo articolo 6 ricalca ora nella sostanza i paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 35 della direttiva ed indica il Ministero dello sviluppo economico quale autorità di vigilanza del mercato competente a livello nazionale a valutare la rischiosità dei recipienti per la salute e la sicurezza e dunque quale autorità competente a dar corso alla procedura, sulla base di una segnalazione di rischiosità che può essere effettuata da altra autorità di vigilanza;

sostituisce (lettera *i*) l'articolo 7 del decreto legislativo vigente concernente gli

organismi autorizzati al rilascio dell'attestato di idoneità dei recipienti, al fine di adeguarlo alle prescrizioni della direttiva in materia di organismi di valutazione della conformità (OVC) e relativa loro notifica alla Commissione UE ivi inclusa, la disciplina degli obblighi e delle prescrizioni che, ai fini della notifica, devono essere rispettati dagli OVC e la presunzione di conformità degli organismi stessi;

sostituisce ((lettera *m*)) l'articolo 8 del decreto legislativo al fine di dare attuazione alla nuova disciplina in materia di procedure di valutazione della conformità, contenuta nella direttiva;

sostituisce ((lettera *n*)) l'articolo 9 del decreto legislativo, recependo quasi testualmente le novità contenute nella direttiva (agli articoli 29 e 30), in materia di obblighi operativi degli organismi notificati e i ricorsi contro le loro decisioni;

sostituisce ((lettera *o*)) l'articolo 10 per recepirvi le prescrizioni contenute nella direttiva (articolo 6) in materia di obblighi dei fabbricanti; anche in questo caso è esercitata l'opzione per le informazioni in lingua italiana; si consideri che i fabbricanti devono indicare sul recipiente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati;

introduce (lettera *p*)) sei nuovi articoli da 10-*bis* a 10-*sexies*, i quali, in attuazione della direttiva, sanciscono gli obblighi dei rappresentanti del fabbricante, degli importatori e dei distributori e sanciscono il principio per cui un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ed è soggetto ai relativi obblighi quando immette sul mercato un recipiente con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un recipiente già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità al decreto legislativo; sanciscono altresì gli obblighi finalizzati all'identificazione degli operatori economici, anche in questi casi, si prescrive l'utilizzo della lingua italiana;

dispone l'abrogazione (lettera *q*)) degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo che contengono prescrizioni di dettaglio sulla relazione da prodursi da parte del fabbricante prima dell'avvio della produzione e sull'esame di tale relazione da parte dell'organismo di valutazione della conformità.

sostituisce integralmente (lettera *r*)) l'articolo 12 del decreto legislativo per la parte concernente la dichiarazione di conformità UE;

dispone l'integrale sostituzione (lettera *s*)) dell'articolo 14 del decreto legislativo, circa gli obblighi di informazione circa l'attività svolta da parte degli OVC notificati al Ministero dello sviluppo economico e ad Accredia;

sostituisce integralmente (lettera *t*)) l'articolo 14-*bis* del vigente decreto legislativo, circa la vigilanza del mercato e il controllo sui recipienti che entrano nel mercato UE; si stabilisce in particolare che le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi delle autorità competenti, e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato, mentre le funzioni di controllo alle frontiere sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in conformità al citato regolamento europeo. La relazione illustrativa evidenzia che non vi sono innovazioni rispetto all'assetto delle competenze già oggi in concreto vigente;

aggiunge (lettera *v*), in conformità agli articoli 37 e 38 della direttiva, i nuovi articoli 14-*quater* e 14-*quinquies*, relativi rispettivamente ai recipienti conformi che presentano rischi ed ai casi di non conformità formale;

modifica (lettera *z*)) l'articolo 15 (Sanzioni) del decreto legislativo vigente;

inserisce (lettera *aa*)) nel decreto legislativo uno specifico articolo con il quale si prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tariffe per l'attività di

valutazione della conformità ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonché le modalità di versamento delle medesime tariffe.

L'articolo 1, comma 2, sostituisce integralmente gli Allegati del decreto legislativo vigente, con gli allegati da I a IV di cui all'allegato A dello schema in esame. I nuovi quattro allegati, in parte con innovazioni solo redazionali ed in parte con innovazioni sostanziali, concernono, rispettivamente, i requisiti essenziali di sicurezza dei recipienti semplici a pressione, le procedure di valutazione della conformità, le prescrizioni in materia di iscrizioni, istruzioni per l'uso, definizioni e simboli da apporre sui recipienti, e, infine, il modello della dichiarazione di conformità UE.

L'articolo 2 contiene disposizioni finali che riguardano:

la decorrenza dal 20 aprile 2016 dell'applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame, (comma 1);

la previsione che tutti i riferimenti interni alla ormai abrogata disciplina europea in materia di recipienti semplici a pressione si intendono effettuati alla nuova direttiva 2014/29/UE (comma 4);

la previsione della comunicazione alla Commissione UE delle disposizioni di recepimento in esame, nonché delle norme fondamentali di diritto interno in materia di recipienti a pressione (comma 3).

L'articolo 3 introduce la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri, con la precisazione che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. Atto n. 271.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (legge n. 114 del 2015, articolo 1, commi 1 e 3 e all. B).

La direttiva 2014/30/UE deve essere recepita, per espressa previsione contenuta nella stessa, entro il 19 aprile 2016. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a decorrere dal 20 aprile 2016. Segnala che la direttiva 2014/30/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per adeguare la legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla decisione n. 768/2008/UE e dal Regolamento (CE) n. 765/2008, sull'accreditamento degli « organismi di valutazione della conformità » e vigilanza del mercato.

Lo schema di decreto legislativo in esame si propone di tutelare il mercato dal rischio di immissione e messa in servizio di apparecchi non conformi alle norme di sicurezza, realizzando un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso, salvaguardando la salute e l'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori e introducendo una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici e qualificazione degli organismi di valutazione di conformità.

L'articolo 1 dello schema in esame apporta al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, attuativo della precedente direttiva in materia di compatibilità elettromagnetica, le modifiche ed integrazioni, necessarie per il corretto recepimento della direttiva 2014/30/UE e le ulteriori modifiche di coordinamento ed aggiornamento normativo. In particolare, vengono novellati e modificati gli articoli da 2 a 14 e da 16 a 19 del decreto legislativo e sono inseriti diversi articoli aggiuntivi volti ad allineare, come precedentemente segnalato, la disciplina citata a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 765 del 2008. Sono integralmente sostituiti gli allegati del decreto vigente, benché in alcuni casi le modifiche siano minime o semplicemente redazionali.

Viene innanzi tutto modificato il titolo e sono stati aggiornati e corretti terminologia e riferimenti delle disposizioni in materia di esclusioni e campo di applicazione: ciò è avvenuto o con l'aggiornamento alle normative di settore richiamate con rinvio fisso (e nel frattempo mutate), o con l'inserimento di nuovi ambiti esclusi (il kit di valutazione su misura per professionisti), o con una maggiore precisione terminologica (« l'idoneità del mezzo a generare emissioni », in luogo « del generare o del contribuire a generare »; « deterioramento » in luogo di « alterazione ») (articolo 1).

Richiama successivamente quanto previsto dagli articolo 15, paragrafo 3, e da 26 a 39 del Regolamento (CE) n. 765/2008 sull'accreditamento degli « organismi di valutazione della conformità » e vigilanza del mercato. Si tratta delle disposizioni concernenti il quadro comunitario in materia di vigilanza del mercato che disciplina dettagliatamente gli obblighi organizzativi e di comunicazione tra gli Stati e l'Unione europea, in tema di vigilanza sui prodotti. In attuazione degli obblighi previsti dal citato regolamento si stabilisce che le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico confermando la ripartizione di compiti fra le due direzioni generali competenti del

MiSE. Si specifica inoltre che il controllo degli apparecchi che entrano nel mercato dell'Unione, è posto in capo all'Agenzia delle dogane.

Modifiche redazionali riguardano i requisiti per messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi, nonché gli impianti fissi e la libera circolazione delle apparecchiature.

Adeguamenti riguardano anche i requisiti essenziali degli apparecchi, per i quali si fa riferimento all'allegato I come modificato nello schema. Sono definiti inoltre i casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si estendono – unitamente agli obblighi relativi all'identificazione degli operatori economici – agli importatori e distributori.

In appositi articoli aggiuntivi (da *7-bis* a *7-septies*) sono elencati gli obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori.

Resta la presunzione di conformità delle apparecchiature data dalla loro conformità a norme armonizzate, mentre viene abrogata la procedura di sottoposizione ad un comitato nazionale della presunta non conformità di una norma armonizzata ai requisiti essenziali: in questi casi si procederà secondo la disciplina delle misure di salvaguardia (articolo 8).

Le procedure di valutazione della conformità degli apparecchi vengono poi allineate con i nuovi riferimenti all'alternativa tra controllo interno della produzione ed esame UE previsti rispettivamente dall'allegato II e dall'allegato III (articolo 9).

Un nuovo articolo aggiuntivo (articolo *9-bis*) definisce la struttura della dichiarazione di conformità UE in presenza dei requisiti essenziali di cui agli allegati, che disciplinano anche la struttura tipo della dichiarazione ed i relativi moduli; è prescritta l'unicità del documento, è ribadita la responsabilità del fabbricante ed è esercitata l'opzione che consente agli Stati membri di richiedere la traduzione della relativa dichiarazione in lingua italiana.

Si recepiscono le prescrizioni in materia di marcatura CE (apposizione in

modo visibile prima dell'immissione del prodotto sul mercato), salvo il rinvio alla nuova disciplina europea di fonte regolamentare e, quindi, di applicabilità diretta (articolo 10).

Sono recepite le prescrizioni europee in materia di informazioni sull'uso dell'apparecchio (informazioni in italiano sulle precauzioni, indicazione esplicita dell'eventuale utilizzo fuori delle zone residenziali, istruzioni accluse all'apparecchio), nonché quelle che operano quando vi è motivo di supporre un rischio per gli aspetti di protezione del pubblico interesse, facendo venir meno la procedura *ad hoc* per gli impianti fissi (articolo 11).

Sulla partecipazione delle autorità nazionali alla procedura di salvaguardia dell'Unione la nuova disposizione prevede un'apposita cadenza, successiva all'omissione ad adempiere dell'operatore economico (articoli 12-13).

Sui casi di non conformità formale, invece, le misure discendono solo dall'inadempimento dell'invito a provvedere, rivolto al privato (articolo 13-bis).

Sono recepite le novità in materia di organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica, esplicitando anche l'esercizio dell'opzione che deferisce valutazioni all'organismo nazionale di accreditamento (articoli 14-14-sexies). Si stabiliscono perciò prescrizioni di carattere generale per gli organismi notificati di valutazione della conformità, la possibilità di subappaltare compiti specifici, la disciplina della domanda e procedura di notifica, nonché delle modifiche delle notifiche e delle contestazioni delle competenze degli organismi notificati. Sono disciplinati anche gli obblighi operativi degli organismi notificati ed i ricorsi contro le loro decisioni, nonché gli obblighi di informazione nei confronti del MiSE a carico degli organismi notificati.

È recuperata nell'articolato la prescrizione relativa al massimale dell'assicurazione che devono stipulare gli organismi di certificazione; un decreto del MiSE, di concerto con il MEF, stabilirà le tariffe per la notifica alla Commissione europea degli

organismi di valutazione della conformità, con una formulazione idonea a precisare che tali tariffe non riguardano l'attività di accreditamento affidata all'apposito organismo unico nazionale. Sono inoltre abrogati gli articoli 17 e 18 che contenevano disposizioni non più attuali alla luce delle novelle disposte.

L'articolo 2 introduce le disposizioni finali sull'applicazione del decreto, con un termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore per l'adozione del decreto con cui il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilirà le tariffe per l'attività di esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione e per il controllo sugli organismi notificati, nonché i termini e le modalità di versamento delle medesime tariffe.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

Atto n. 272.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame diretto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a

disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, ai sensi di quanto previsto dalla norma di delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015, articolo 1, commi 1 e 3 e allegato B). La direttiva 2014/31/UE deve essere recepita entro il 19 aprile 2016 e gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a partire dal 20 aprile 2016. A decorrere dal 20 aprile 2016, la direttiva 2009/23/UE è abrogata. Si segnala che la direttiva 2014/31/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla decisione n. 768/2008/UE.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 4 articoli e di 4 Allegati e interviene novellando il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, attuativo della precedente direttiva nella medesima materia. Il provvedimento introduce modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai requisiti degli strumenti, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 1, comma 1, apporta le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 517 del 1992:

con la lettera *a*) il titolo del decreto legislativo vigente è aggiornato con riferimento alla nuova direttiva;

con la lettera *b*), si sostituisce il testo dell'articolo 1 al fine di allineare la formulazione e la sequenza del testo;

con la lettera *c*) è integralmente sostituito il testo dell'articolo 2 al fine di inserire nuove definizioni necessarie per renderne conforme il testo alla nuova direttiva;

con la lettera *d*) si provvede all'integrale sostituzione dell'articolo 3 al fine di

adattarne la terminologia alla nuova formulazione della direttiva in materia di messa a disposizione e messa in servizio degli strumenti;

con la lettera *e*) si introduce nel decreto vigente l'articolo 3-*bis*, concernente i requisiti tecnici degli strumenti. Tali requisiti metrologici sono specificati nel dettaglio nell'Allegato I e riguardano in particolare le unità di massa e le classi di precisione;

con la lettera *f*) si dispone la sostituzione dell'articolo 4, in materia di presunzione di conformità degli strumenti, ritenendo la conformità realizzata quando gli strumenti sono conformi a norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*;

con la lettera *g*) si dispone la sostituzione dell'articolo 5, in materia di procedure di valutazione della conformità che può essere stabilita, a scelta del fabbricante, con due procedure alternative descritte nel dettaglio nell'Allegato II;

con la lettera *h*) si dispone la sostituzione dell'articolo 6, in materia di dichiarazione di conformità UE che è tradotta in lingua italiana;

con la lettera *i*) si aggiungono nuovi articoli da 6-*bis* a 6-*quater* in materia di marcatura di conformità CE: l'articolo 6-*bis* disciplina la marcatura di conformità CE, prevedendo che essa deve esser apposta direttamente sullo strumento. La disposizione attua l'articolo 15 della nuova direttiva; l'articolo 6-*ter* prevede che la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, siano soggette ai principi generali previsti all'articolo 30 del reg. (CE) 765/2008; l'articolo 6-*quater* prevede le regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE, della marcatura metrologica supplementare e di altre marcature;

con la lettera *l*) si dispone la sostituzione dell'articolo 7, in materia di vigilanza del mercato e controlli sugli strumenti che entrano nel mercato dell'U-

nione, attribuendo al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di vigilanza e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni di controllo alle frontiere esterne;

con la lettera *m*), si aggiungono gli articoli da *7-bis* a *7-quater* relativi alle procedure: l'articolo *7-bis* prevede le procedure a livello nazionale per gli strumenti che presentano rischi per gli aspetti di protezione del pubblico interesse. Nel caso lo strumento non rispetti le prescrizioni, il Ministero dello sviluppo economico si attiva e, a seconda del caso, chiede all'operatore economico di adottare le misure correttive, di ritirarlo dal mercato o di vietare o limitare la messa a disposizione dello strumento sul mercato; l'articolo *7-ter* disciplina la partecipazione nazionale alla procedura di salvaguardia dell'Unione; tale procedura, che riguarda essenzialmente la Commissione, è recepita per la parte che riguarda la partecipazione alla stessa delle Autorità nazionali; l'articolo *7-quater* disciplina le procedure da adottare per gli strumenti conformi che presentano rischi; il recepimento è limitato alla partecipazione delle Autorità nazionali alla relativa procedura; l'articolo *7-quinquies*, disciplina i casi di non conformità formale, tra cui mancanza o non conformità della marcatura CE;

con la lettera *n*) si dispone la sostituzione dell'articolo 8, concernente il simbolo restrittivo d'uso da apporre per i dispositivi destinati a non essere utilizzati per le applicazioni che richiedono la marcatura di conformità;

con la lettera *o*) si dispone la sostituzione dell'articolo 9, relativo agli organismi di valutazione della conformità e all'autorità di notifica nazionale, confermata nel Ministero dello sviluppo economico; la disposizione inoltre prevede, per la valutazione degli organismi di certificazione, il ricorso all'organismo unico nazionale di accreditamento, Accredia;

con la lettera *p*) si aggiungono nel testo gli articoli da *9-bis* a *9-sexies*: l'articolo *9-bis* prevede le prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di

conformità; l'articolo *9-ter* estende le medesime prescrizioni alle affiliate e subappaltatrici degli organismi notificati; l'articolo *9-quater* disciplina la domanda e la procedura di notifica e la modifica delle notifiche; l'articolo *9-quinquies* prevede gli obblighi operativi degli organismi notificati, e la procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi stessi; l'articolo *9-sexies* prevede gli obblighi di informazione a carico degli organismi notificati, e di coordinamento tra organismi notificati;

con la lettera *q*) si dispone la sostituzione dell'articolo 10, del decreto legislativo n. 517 del 1992, rinviando ad appositi decreti ministeriali di natura regolamentare la definizione di criteri per l'esecuzione dei controlli successivi sugli strumenti dopo la loro immissione in servizio;

con la lettera *r*) si sopprime l'articolo 11;

con le lettere *s*) e *t*) si aggiornano alcuni riferimenti dell'articolo 12;

con la lettera *u*) si sostituisce l'articolo 13, in materia di sanzioni;

con la lettera *v*) si sostituisce l'articolo 14, confermando la previsione circa la possibilità per il Ministero dello sviluppo di avvalersi per le attività di vigilanza, delle autorità già competenti in materia di controlli metrologici e di tutti i corpi di polizia;

con la lettera *z*) si sostituisce l'articolo 15, in materia di disposizioni finali e transitorie; più in particolare le tariffe per le attività di valutazione della conformità saranno determinate con decreto interministeriale (MISE-MEF), ad esclusione di quelle svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonché le modalità di versamento delle medesime tariffe. Tali tariffe sono aggiornate ogni due anni. Inoltre, si consente la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di strumenti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/23/CE e ad

essa conformi, immessi sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016, come previsto dall'articolo 43 della nuova direttiva;

con la lettere *aa)* e *bb)* si dispone l'integrale sostituzione degli allegati del decreto vigente con i corrispondenti allegati riprodotti dal decreto di recepimento della nuova direttiva e si abrogano gli allegati V e VI del decreto legislativo vigente.

L'articolo 2 abroga tutte le disposizioni superate dal nuovo decreto legislativo: il decreto del Presidente della Repubblica n. 845 del 1982 e il decreto legislativo n. 40 del 1997.

L'articolo 3 disciplina le diverse decorrenze di applicazione delle nuove disposizioni (20 aprile 2016) e prevede che il decreto relativo alla determinazione delle tariffe, disciplinato all'articolo 15, come modificato dal decreto legislativo in esame, dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Lo schema di decreto in esame dispone l'integrale sostituzione degli allegati I, II e III e IV del decreto vigente, con i corrispondenti allegati riprodotti nell'allegato A del decreto di recepimento, riproducendo con gli opportuni adattamenti dei riferimenti, il contenuto degli allegati che codificano le diverse procedure di valutazione applicabili. Inoltre è prevista l'abrogazione degli allegati V e VI. Più in particolare:

l'Allegato I stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza;

l'Allegato II prevede le procedure di valutazione della conformità;

l'Allegato III precisa le iscrizioni prescritte per gli strumenti;

l'Allegato IV delinea lo schema di dichiarazione della conformità UE.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE.

Atto n. 273.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo diretto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura ai sensi di quanto previsto dalla norma di delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015, articolo 1, commi 1 e 3 e all. B).

L'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2014 ha delegato il Governo ad adottare – nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di delega contenuti negli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 – i decreti legislativi per l'attuazione di una serie di direttive contenute nell'allegato A e nell'allegato B della legge stessa, disponendo, al comma 3, che gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle direttive nell'allegato B, nonché gli schemi attuativi delle direttive nell'allegato A qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri legislativamente previsti, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

La direttiva 2014/32/UE deve essere recepita entro il 19 aprile 2016 e gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a partire dal 20 aprile 2016. Si segnala che la direttiva 2014/32/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo

per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla decisione n. 768/2008/UE.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 3 articoli e di 2 Allegati (A e B) e interviene novellando il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della precedente direttiva nella medesima materia. Il provvedimento introduce modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai requisiti degli strumenti, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 1, comma 1 apporta, al citato decreto legislativo n. 22 del 2007 le seguenti modifiche:

con la lettera *a*) il titolo del decreto legislativo vigente è aggiornato con i riferimenti alle nuove direttive;

con le lettere *b*), *c*) e *d*), al fine di adeguare la normativa all'articolo 2 della nuova direttiva, è stata aggiornata e corretta la terminologia e sono stati modificati i riferimenti ai nuovi allegati; è stata inoltre introdotta una nuova disposizione che specifica che il decreto in esame costituisce norma specifica anche per i requisiti sull'immunità elettromagnetica;

con la lettera *e*), al fine di adeguare la normativa all'articolo 4 della nuova direttiva, sono introdotte nuove definizioni nell'articolo 2, del decreto legislativo n. 22/2007, tra cui: strumenti di misura, sottunità, controlli metrologici legali, documento normativo, messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, messa in servizio, fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore, operatori economici, specifica tecnica, norma armonizzata, accreditamento, organismo nazionale di accreditamento, valutazione della conformità, organismo di valutazione della conformità, richiamo, ri-

tiro, normativa di armonizzazione dell'Unione, marcatura CE;

con la lettera *f*), al fine di adeguare la normativa all'articolo 5 della nuova direttiva, si prevede all'articolo 3 del decreto legislativo 22/2007 che le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche alle sottunità per le quali gli allegati di uno strumento specifico stabiliscono i relativi requisiti essenziali;

con la lettera *g*) si inseriscono gli articoli da *4-bis* a *4-sexies* in materia di obblighi per i fabbricanti, i rappresentanti autorizzati, gli importatori, i distributori e l'articolo *4-octies* in materia di identificazione degli operatori economici; tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare, secondo una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti, le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di strumenti conformi alla direttiva. Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità che rimane, quindi, suo obbligo esclusivo. È necessario garantire che gli strumenti per misurare provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali strumenti. È pertanto previsto che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato strumenti conformi alle prescrizioni stabilite dalla direttiva, che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura strumenti e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo. All'atto dell'immissione sul mercato di uno strumento per misurare, ogni importatore deve indicare sullo strumento in questione il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo

postale al quale può essere contattato. Sono previste eccezioni per i casi in cui l'importatore debba aprire l'imballaggio per apportare il proprio nome e indirizzo sullo strumento. Il distributore mette gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore li ha immessi sul mercato e deve agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione dello strumento non incida negativamente sulla loro conformità ai requisiti stabiliti dalla direttiva. Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato uno strumento per pesare a funzionamento non automatico con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi uno strumento in modo tale da incidere sulla conformità alla direttiva è considerato il fabbricante e si assume pertanto i relativi obblighi. I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, sono coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico in questione;

con la lettera *h*) si abrogano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 22/2007 in materia di marcatura CE;

con la lettera *i*), al fine di adeguare la normativa all'articolo 7 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 6, del decreto legislativo n. 22/2007, che prevede che gli strumenti di misura sono messi a disposizione o in servizio sul mercato solo quando soddisfano i requisiti previsti dal presente provvedimento;

con la lettera *l*) al fine di adeguare la normativa all'articolo 17 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 7, del decreto legislativo n. 22/2007, che disciplina le procedure di valutazione della conformità che può essere stabilita, a scelta del fabbricante, con due procedure alternative descritte nel dettaglio nell'Allegato II. Più

in particolare la valutazione della conformità consiste in un processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali relativi agli strumenti;

con la lettera *m*) e *n*) al fine di adeguare la normativa all'articolo 18 della nuova direttiva, si modifica l'articolo 8, del decreto legislativo 22/2007, apportando modifiche relative ai termini per allinearli a quelli previsti nella nuova direttiva;

con la lettera *o*) al fine di adeguare la normativa all'articolo 19 della nuova direttiva, si introduce l'articolo 8-*bis*, in materia di struttura della dichiarazione di conformità UE attestante il possesso, da parte dello strumento, dei requisiti essenziali previsti all'allegato I della direttiva;

con la lettera *p*) al fine di adeguare la normativa agli articoli da 23 a 26 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 9, del decreto legislativo n. 22/2007, che identifica il Ministero dello sviluppo economico quale Autorità nazionale di notifica e prevede che l'organismo unico di accreditamento, con cui il Ministero stipula una convenzione, valuti e controlli gli organismi notificati; si ricorda che Accredia svolge le funzioni di organismo unico di accreditamento;

con la lettera *q*) al fine di adeguare la normativa agli articoli 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36 e 37 della nuova direttiva si aggiungono nel testo del decreto legislativo n. 22/2004 gli articoli da 9-*bis* a 9-*sexies*; l'articolo 9-*bis* prevede le prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità; l'articolo 9-*ter* estende le medesime prescrizioni alle affiliate e subappaltatrici degli organismi notificati; l'articolo 9-*quater* disciplina gli organismi interni accreditati che possono essere utilizzati per svolgere attività di valutazione della conformità per l'impresa; l'articolo 9-*quinqies* disciplina la domanda e la procedura di notifica e la modifica delle notifiche; l'articolo 9-*sexies* prevede gli obblighi operativi degli organismi notificati, e la procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi stessi;

con le lettere *r)* ed *s)* al fine di adeguare la normativa agli articoli 31 e 34 e della nuova direttiva, si sostituiscono gli articoli 10 e 11, del decreto legislativo n. 22/2007, in materia di domanda di notifica e modifica delle notifiche;

con la lettera *t)* al fine di adeguare la normativa all'articolo 14 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 12, del decreto legislativo n. 22/2007 che disciplina la presunzione della conformità degli strumenti di misura conformi alle norme armonizzate o a parti di esse e lascia comunque libero il fabbricante di decidere di utilizzare qualsiasi soluzione tecnica conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici;

con la lettera *u)* al fine di adeguare la normativa agli articoli 21 e 22 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 13, del decreto legislativo n. 22/2007 in materia di marcatura CE;

con la lettera *v)* al fine di adeguare la normativa all'articolo 41 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 12, del decreto legislativo n. 22/2007 in materia di vigilanza del mercato e controlli sugli strumenti che entrano nel mercato dell'Unione, attribuendo al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di vigilanza e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni di controllo alle frontiere esterne;

con la lettera *z)* si sostituisce il comma 2 dell'articolo 15, del decreto legislativo n. 22/2007 confermando la previsione dell'emanazione di un decreto interministeriale (MiSE, MEF) per stabilire le tariffe per la notifica alla Commissione europea degli organismi di valutazione della conformità;

con la lettera *aa)* al fine di adeguare la normativa all'articolo 42 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 16, del decreto legislativo n. 22/2007 in materia di procedure a livello nazionale per gli strumenti che presentano rischi per gli aspetti di protezione del pubblico interesse;

con la lettera *bb)*, al fine di adeguare la normativa agli articoli 43 e 44 della

nuova direttiva, si aggiungono nel testo del decreto legislativo n. 22/2004 gli articoli 16-*bis* e 16-*ter*, per aggiornare le prescrizioni in materia di procedure di salvaguardia dell'Unione e di procedure per gli strumenti di misura conformi che presentano rischi per la salute o la sicurezza delle persone;

con la lettera *cc)*, al fine di adeguare la normativa all'articolo 45 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 17, del decreto legislativo n. 22/2007 in materia di non conformità formali, prevedendo che il Ministero dello sviluppo economico possa limitare o proibire la messa a disposizione dello strumento di misura non conforme;

con la lettera *dd)*, al fine di adeguare la normativa all'articolo 38 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 18, del decreto legislativo n. 22/2007 relativi agli obblighi di informazione a carico degli organismi notificati circa la validità dei loro certificati; la comunicazione va fatta al Ministero dello sviluppo economico;

con la lettera *ee)* si modifica il comma 1 dell'articolo 19, del decreto legislativo n. 22/2007 al fine di eliminare i pareri dell'ormai soppresso « Comitato centrale metrico » con il parere facoltativo di uno degli istituti metrologici primari o di istituti universitari per l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni degli allegati;

con la lettera *ff)* si modifica l'articolo 20, del decreto legislativo n. 22/2007 in materia di sanzioni, prevedendo anche nuove tipologie di sanzioni amministrative, comprese quelle per le non conformità formali;

con la lettera *gg)* al fine di adeguare la normativa all'articolo 50 della nuova direttiva, si modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 22/2007 prevedendo norme transitorie per gli strumenti di misura immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016;

con la lettera *hh)* si modifica l'articolo 22-*bis*, del decreto legislativo n. 22/2007 esonerando dall'obbligo di valuta-

zione della conformità una categoria di strumenti quali distributori di acqua potabile, in ragione della sproporzione tra l'eccessiva onerosità degli adempimenti e il modico valore della transazione;

con la lettera *ii*) si modifica l'Allegato I del decreto legislativo n. 22/2007, con le lettere *ii*), *ll*), *mm*) e *nn*) si interviene direttamente sugli allegati del decreto legislativo n. 22/2007, al fine di adeguare la terminologia e i riferimenti normativi dei corrispondenti allegati della nuova direttiva e di apportare modifiche redazionali e di ordine tecnico.

L'articolo 2 fissa la decorrenza di applicazione delle nuove disposizioni (20 aprile 2016) e armonizza i riferimenti alla nuova normativa.

L'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Lo schema di decreto in esame dispone la modifica e la sostituzione di alcuni allegati del decreto vigente, con i corrispondenti allegati riprodotti nell'allegato A del decreto di recepimento, riproducendo con gli opportuni adattamenti dei riferimenti e il contenuto degli allegati che codificano le diverse procedure di valutazione applicabili. È introdotto inoltre il nuovo allegato XIII in materia di dichiarazione di conformità.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Atto n. 274.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo il quale provvede a recepire la direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva in virtù della delega sancita all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014), e secondo i criteri generali contenuti negli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

L'articolo 1 della legge di delegazione europea 2014 ha delegato il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, i decreti legislativi per l'attuazione di una serie di direttive contenute nell'allegato A e nell'allegato B della legge stessa, disponendo che gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle direttive nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri legislativamente previsti, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. La direttiva 2014/34/UE, pubblicata sulla GUUE il 29 marzo 2014, deve essere recepita, per espressa previsione contenuta nella stessa, entro il 19 aprile 2016. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a decorrere dal 20 aprile 2016.

Si segnala che la direttiva 2014/34/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per adeguare la legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla decisione n. 768/2008/UE e dal regolamento (CE) n. 765/2008, sull'accreditamento degli « organismi di valutazione

della conformità » e vigilanza del mercato. La direttiva oggetto di recepimento, di rifusione, abroga la precedente direttiva 94/9/UE – attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

Lo schema di decreto legislativo è interamente sostitutivo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998 – di cui si propone l’abrogazione all’articolo 26 – mantenendo così una disciplina unitaria della materia e salvaguardando il più possibile la corrispondenza con le disposizioni contestualmente abrogate.

Lo schema di decreto legislativo consta di 28 articoli e di dieci allegati.

L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione ed elenca le pertinenti definizioni. Le norme si applicano ad apparecchi e sistemi di protezione che per le loro caratteristiche possono causare un’esplosione (e loro componenti) nonché ai dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione per il funzionamento sicuro degli stessi apparecchi e sistemi. Le definizioni sono integrate da quelle di « commercializzazione » (la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione), « fabbricante », « rappresentante autorizzato », « importatore », « distributore », « operatori economici », « specificazione tecnica », « norma armonizzata », « accreditamento » (ed « organismo nazionale di accreditamento »), « valutazione della conformità » (ed « organismo di valutazione della conformità »), « richiamo » e « ritiro » di un prodotto, nonché « normativa di armonizzazione dell’Unione » e « marcatura CE ».

L’articolo 2 stabilisce che i prodotti devono rispettare quanto stabilito dall’allegato II, relativo ai requisiti essenziali di sicurezza e salute, eliminando le deroghe in occasione di fiere, esposizioni o dimostrazioni; ai sensi dell’articolo 3 si deve presumere che gli apparecchi e i sistemi fabbricati secondo le norme armonizzate siano conformi ai requisiti contenuti nel medesimo allegato II.

Le competenze nazionali, in assenza di armonizzazione europea, sono trasferite al MiSe, di concerto con il Ministero dell’interno.

L’articolo 4 subordina al rispetto delle norme dettate dal presente decreto l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi che devono, comunque, essere correttamente installati, utilizzati per gli scopi previsti e sottoposti a regolare manutenzione.

Ai sensi dell’articolo 5, i fabbricanti, al momento della commercializzazione, garantiscono il rispetto dei requisiti previsti dal succitato allegato II; il medesimo articolo 5 dispone in ordine agli ulteriori obblighi dei fabbricanti (responsabilità, tenuta di documentazione, procedure di produzione, garanzie informative e di identificazione, istruzioni per l’uso, obbligo di correzione o ritiro in caso di malfunzionamento, obbligo di collaborazione con le autorità) e l’articolo 6 li specifica anche in rapporto ai loro rappresentanti autorizzati (nominati su mandato scritto del fabbricante, per una serie di adempimenti).

Gli articoli 7 e 8 recano gli obblighi, posti in capo, rispettivamente, agli importatori (obbligo di immissione sul mercato dei soli apparecchi conformi; garanzia e controllo del corretto adempimento degli obblighi del fabbricante, con possibilità di misure correttive; obbligo di conservazione decennale del certificato di conformità; obbligo di collaborazione con le autorità) ed ai distributori (obbligo di diligenza; verifica della marcatura CE, della documentazione, delle istruzioni e informazioni; obbligo di immagazzinamento e trasporto diligente; garanzia e controllo del corretto adempimento degli obblighi del fabbricante, con possibilità di misure correttive; obbligo di collaborazione con le autorità); essi possono inoltre essere soggetti ai medesimi obblighi dei fabbricanti nei casi previsti dall’articolo 9.

Infine, l’articolo 10 individua gli ulteriori obblighi da rispettare ai fini dell’identificazione degli operatori economici. Tutti i summenzionati operatori economici che fanno parte della catena di fornitura

e distribuzione sono obbligati ad adottare le misure necessarie a garantire che sul mercato siano disponibili esclusivamente apparecchiature conformi alla normativa, così come lo devono essere anche i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione proveniente da paesi terzi.

L'articolo 11 dispone in ordine alla marcatura CE, richiamando i principi generali enunciati in materia dal regolamento (CE) n. 765 del 2008. Vi si prevede, inoltre, che tale marcatura debba essere apposta prima dell'immissione sul mercato, deve essere visibile, leggibile ed indelebile. La marcatura CE è accompagnata da altre indicazioni e marcature, in particolare dal marchio di protezione dalle esplosioni, nonché, se del caso, da indicazioni relative a rischi specifici.

L'articolo 12 contiene diversi richiami agli allegati da III a IX, al fine di definire le procedure per valutare la conformità degli apparecchi. L'allegato X reca il modello della dichiarazione di conformità UE, come disciplinata dall'articolo 13: questo prevede che la dichiarazione di conformità attesta il rispetto dei requisiti minimi di salute e sicurezza fissati dall'allegato II e contiene tutti gli elementi specificati ai sensi delle verifiche di cui agli allegati da III a IX. La dichiarazione di conformità è continuamente aggiornata e tradotta in lingua italiana ed è unica, anche nei casi in cui al prodotto si applicano più atti dell'Unione europea che prescrivono una dichiarazione di conformità. Con essa il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dal presente decreto.

L'articolo 14 individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità nazionale di notifica, alla Commissione e agli altri Stati membri, degli organismi della valutazione della conformità; il medesimo Ministero è anche individuato quale autorità di controllo degli organismi notificati.

L'articolo 15 reca prescrizioni di carattere generale per gli organismi notificati di valutazione della conformità (ispirate a integrità professionale, competenza tecnica, terzietà ed indipendenza, in assenza

di conflitto di interessi; previsione dell'assicurazione obbligatoria e del segreto professionale; partecipazione alle procedure di normalizzazione pertinenti e ed estensione della conformità in caso di armonizzazione).

Seguono disposizioni che si applicano ad organismi affiliati a quelli notificati (articolo 16, in cui si stabilisce la possibilità di subappaltare compiti specifici, con garanzia del rispetto delle predette prescrizioni e col consenso del cliente), nonché disposizioni circa la procedura di notifica (articolo 17) e delle modifiche delle notifiche e delle contestazioni delle competenze degli organismi notificati (il MiSE sovrintende alle fattispecie di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, prendendo le misure appropriate anche in caso di cessazione dell'attività dell'organismo notificato); sono disciplinati anche gli obblighi operativi degli organismi notificati (secondo il principio di proporzionalità ed evitando oneri superflui sugli operatori economici) ed i ricorsi contro le loro decisioni (articolo 18). Specifici obblighi di informazione, in particolare nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, sono posti in capo agli stessi organismi notificati (che partecipano anche al sistema di coordinamento e cooperazione con gli omologhi organismi europei) dall'articolo 19.

L'articolo 20 dispone in ordine alla vigilanza del mercato e al controllo dei prodotti provenienti da Paesi terzi, richiamando le disposizioni dettate in materia dal citato regolamento (CE) n. 765 del 2008. Il Ministero dello sviluppo economico è individuato quale autorità di vigilanza. Esso si avvale anche delle autorità competenti per il controllo generale di sicurezza sui prodotti che a loro volta si avvalgono dei laboratori accreditati al fine di effettuare i necessari controlli di natura tecnica.

Gli articoli da 21 a 24 regolano le procedure da seguire quando emerge che taluni prodotti presentino rischi, prevenendo, tra l'altro, procedure di salvaguardia da intraprendere secondo un'apposita cadenza, successiva all'omissione ad adem-

riere dell'operatore economico; sui casi di non conformità formale, invece, le misure discendono solo dall'inadempimento dell'invito a provvedere, rivolto al privato. Sono inoltre previste procedure speciali per quei sistemi o apparati che, pur avendo ricevuto attestazione di conformità, siano ritenuti rischiosi all'esito delle valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 21. La procedura di salvaguardia dell'Unione opera qualora le misure adottate da uno Stato membro, in presenza di rischi, siano ritenute non sufficienti ovvero contrarie alla legislazione applicabile.

L'articolo 25 reca le sanzioni amministrative (da 500 euro a 1500 euro per ciascun prodotto commercializzato e messo in servizio senza i requisiti prescritti), l'articolo 27 contiene disposizioni transitorie e finali, l'articolo 28 la clausola di invarianza finanziaria.

Con l'articolo 26 si propone l'abrogazione della disciplina attualmente vigente.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Atto n. 275.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo con il quale si provvede a recepire la direttiva 2014/35/UE (concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adope-

rato entro taluni limiti di tensione) in virtù della delega sancita all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), e secondo i criteri generali contenuti negli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

L'articolo 1 della legge di delegazione europea 2014 ha delegato il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, i decreti legislativi per l'attuazione di una serie di direttive contenute nell'allegato A e nell'allegato B della legge stessa, disponendo che gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle direttive nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri legislativamente previsti, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

Si segnala che la direttiva 2014/35/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per adeguare la legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla Decisione n. 768/2008/UE e dal Regolamento (CE) n. 765/2008, sull'accreditamento degli « organismi di valutazione della conformità » e vigilanza del mercato.

La direttiva oggetto di recepimento abroga la precedente direttiva 2006/95/UE, anche al fine di adeguare la normativa in vigore al cd. *pacchetto merci* adottato nel 2008 e sopra ricordato. Analogamente, l'articolo 19 dello schema di decreto propone l'abrogazione della vigente normativa nazionale (la legge 18 ottobre 1977, n. 791; il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626; il decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 277).

Lo schema di decreto legislativo consta di 21 articoli e di tre allegati.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, fissando quindi i limiti di tensione e stabilendo che il materiale elettrico posto sul mercato debba soddisfare requisiti che offrano un livello elevato di protezione di sicurezza. Lo stesso articolo richiama l'Allegato I recante i principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico.

L'articolo 2 reca le definizioni, sostituendo la « commercializzazione » con la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione e precisando quelle di « fabbricante », « rappresentante autorizzato », « importatore », « distributore », « operatori economici », « specificazione tecnica », « norma armonizzata », « accreditamento » (ed « organismo nazionale di accreditamento »), « valutazione della conformità » (ed « organismo di valutazione della conformità »), « richiamo » e « ritiro » di un prodotto, nonché « normativa di armonizzazione dell'Unione » e « marcatura CE ».

L'articolo 3 dispone in ordine agli obblighi dei fabbricanti (responsabilità, tenuta di documentazione, procedure di produzione, garanzie informative e di identificazione, istruzioni per l'uso, obbligo di correzione o ritiro in caso di malfunzionamento, obbligo di collaborazione con le autorità) che garantiscono, tra l'altro, che il materiale elettrico sia progettato e fabbricato conformemente agli obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 1 e all'allegato I. I fabbricanti possono inoltre nominare con mandato scritto propri rappresentanti ai sensi dell'articolo 4, per una serie di adempimenti.

Gli articoli 5 e 6 recano gli obblighi posti in capo, posti in capo, rispettivamente, agli importatori (obbligo di immisione sul mercato dei soli apparecchi conformi; garanzia e controllo del corretto adempimento degli obblighi del fabbricante, con possibilità di misure correttive; obbligo di conservazione decennale del certificato di conformità; obbligo di collaborazione con le autorità) ed ai distributori (obbligo di diligenza; verifica della marcatura CE, della documentazione, delle istruzioni e informazioni; obbligo di

immagazzinamento e trasporto diligente; garanzia e controllo del corretto adempimento degli obblighi del fabbricante, con possibilità di misure correttive; obbligo di collaborazione con le autorità); essi possono inoltre essere soggetti ai medesimi obblighi dei fabbricanti nei casi previsti dall'articolo 7.

L'articolo 8 individua gli ulteriori obblighi da rispettare ai fini dell'identificazione degli operatori economici. Tutti i summenzionati operatori economici che fanno parte della catena di fornitura e distribuzione sono obbligati ad adottare le misure necessarie a garantire che sul mercato sia disponibile esclusivamente materiale elettrico conforme alla normativa, così come lo deve essere anche il materiale elettrico che entra nel mercato dell'Unione proveniente da paesi terzi.

Ai sensi dell'articolo 9, si deve presumere che gli apparecchi e i sistemi fabbricati secondo le norme armonizzate siano conformi ai requisiti di sicurezza prescritti.

Gli articoli 10 e 11 recano similmente norme sulla presunzione di conformità, rispettivamente, sulla base di norme internazionali (in particolare, quelle elaborate dalla *International Electrotechnical Commission* - IEC) e sulla base di norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato il materiale, quando viene garantito un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto sul territorio italiano.

L'articolo 12, comma 1, dispone in ordine alla marcatura CE, richiamando i principi generali enunciati in materia dal regolamento (CE) n. 765 del 2008. I commi 2 e 3 richiamano i principi generali applicabili alla dichiarazione di conformità: tale dichiarazione attesta il rispetto degli obiettivi di sicurezza, è continuamente aggiornata, tradotta in lingua italiana ed è unica, anche nei casi in cui al prodotto si applichino più atti dell'Unione europea che prescrivono una dichiarazione di conformità. Con la dichiarazione di conformità, i cui elementi costitutivi sono fissati dall'Allegato III, modulo A, il fabbricante si assume la responsabilità

della conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dal presente decreto. Con riferimento alla marcatura CE, l'articolo 13 stabilisce che deve essere apposta prima dell'immissione sul mercato, deve essere visibile, leggibile ed indelebile.

L'articolo 14 dispone in ordine alla vigilanza del mercato e al controllo dei prodotti provenienti da paesi terzi, richiamando le disposizioni dettate in materia dal citato regolamento (CE) n. 765 del 2008. Il Ministero dello sviluppo economico è individuato quale autorità di vigilanza. Esso si avvale anche delle autorità competenti per il controllo generale di sicurezza sui prodotti, previa intesa dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e delle altre amministrazioni nell'ambito delle rispettive competenze. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Gli articoli da 15 a 18 regolano le procedure da seguire quando emerge che taluni prodotti presentino rischi, prevedendo, tra l'altro, misure di salvaguardia da intraprendere secondo un'apposita cadenza, successiva all'omissione ad adempiere dell'operatore economico (misure provvisorie per proibire o limitare la messa sul mercato, o per il ritiro o richiamo; nel caso di impianto fisso le misure cautelari includono il fermo amministrativo; obblighi informativi a livello UE, con procedura di silenzio assenso dopo tre mesi di mancate obiezioni, ovvero procedura di consultazione all'esito della quale vi è la definitività o la revoca della misura; oneri a carico dei privati); sui casi di non conformità formale, invece, le misure discendono solo dall'inadempimento dell'invito a provvedere, rivolto al privato. Sono inoltre previste procedure speciali per il materiale elettrico che, pur avendo ricevuto attestazione di conformità, sia ritenuto rischioso all'esito delle valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 15. La procedura di salvaguardia dell'Unione opera qualora le misure adottate da uno Stato

membro, in presenza di rischi, siano ritenute non sufficienti ovvero contrarie alla legislazione applicabile.

L'articolo 19 dello schema di decreto propone, come sopra ricordato, l'abrogazione della vigente normativa nazionale; l'articolo 20 contiene disposizioni transitorie e finali e l'articolo 21 la clausola di invarianza finanziaria.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.05.

«Industria 4.0»: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Dr. Jan Siedentopp, rappresentante del Ministero dell'economia della Repubblica Federale di Germania.

(Svolgimento e conclusione).

Il dr. Jan SIEDENTOPP, *rappresentante del Ministero dell'economia della Repubblica Federale di Germania*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Ludovico VICO (PD), Andrea VALLASCAS (M5S), Lorenzo BASSO (PD), Gianluca

BENAMATI (PD) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Il dr. Jan SIEDENTOPP, *rappresentante del Ministero dell'economia della Repubblica Federale di Germania*, risponde ai quesiti posti.

Interviene altresì Susanne SCHUTZ, *ministro plenipotenziario della Repubblica Federale di Germania*.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 266 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) 151

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 153

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere dei deputati Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Chimienti e Dall'Osso) 156

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere dei deputati Martelli, Airaudo e Placido) 159

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione di rappresentanti dell'INPS nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1253-A e abbinate, recanti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato 152

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253-A Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo e C. 1896 Tripiedi 152

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 marzo 2016. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Atto n. 266.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, come precedentemente convenuto, nella seduta odierna avrà luogo l'espressione del parere di competenza sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere (*vedi alle-*

gato 1), sottolineando, in particolare, l'esigenza che al personale trasferito dall'ISFOL, ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento, sia assicurata, anche in futuro, una progressione economica in linea con quella che gli sarebbe spettata in caso di permanenza presso l'amministrazione di appartenenza.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che i deputati Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Chimienti e Dall'Osso e i deputati Martelli, Airaudo e Placido hanno presentato due proposte alternative di parere (*vedi allegati 2 e 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, pone, quindi, in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, avvertendo che, in caso di sua approvazione, le proposte alternative di parere si intenderranno precluse e non saranno, pertanto, poste in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*), risultando conseguentemente precluse le proposte alternative di parere presentate, rispettivamente, dai deputati Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Chimienti e

Dall'Osso e dai deputati Martelli, Airaudo e Placido.

La seduta termina alle 12.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 marzo 2016.

Seguito dell'audizione di rappresentanti dell'INPS nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1253-A e abbinate, recanti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 15 marzo 2016.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.

C. 1253-A Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo e C. 1896 Tripiedi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.30 alle 14.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto n. 266).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

considerato che, con tale provvedimento, si pongono le basi sul piano amministrativo per l'avvio delle attività dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che rappresenta l'elemento cardine della nuova rete dei servizi per le politiche del lavoro disciplinata dal medesimo decreto legislativo;

rilevato che il provvedimento in esame, in attuazione dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2015, disciplina il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

osservato che l'articolo 2 determina la dotazione organica dell'ANPAL in 217 unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, sette unità di livello dirigenziale non generale e centonove unità di personale non dirigenziale trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché cento unità trasferite dal ruolo del personale tecnico e di ricerca

dell'ISFOL, che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, confluiscono in un ruolo ad esaurimento, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di provenienza;

considerato che gli articoli 3 e 4, nel disciplinare il trasferimento del personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, stabiliscono che l'individuazione del personale da trasferire avvenga prioritariamente sulla base delle domande formulate dai lavoratori, tenendo conto, in particolare, dell'esperienza professionale maturata nello svolgimento delle funzioni e delle attività dell'Agenzia;

rilevata l'opportunità, in tale contesto, di uniformare la formulazione dell'articolo 4 a quella dell'articolo 3, assumendo anche nel primo caso come riferimento le funzioni dell'Agenzia individuate dall'articolo 8, comma 1m del provvedimento in esame;

apprezzato che il comma 8 del medesimo articolo 3 dispone che il personale trasferito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali mantenga il diritto alla fruizione degli istituti normativi e contrattuali riconosciuti o maturati alla data del trasferimento all'ANPAL e che, analogamente, il comma 7 dell'articolo 4 prevede che al personale trasferito dall'ISFOL continui ad applicarsi il contratto collettivo ed integrativo relativo al comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione;

considerato che il comma 6 del medesimo articolo 4, allo scopo di salvaguardare la continuità dell'attività di ricerca condotta dall'ISFOL, prevede l'esclusione dai trasferimenti dei dipendenti che hanno ricoperto, nell'anno 2015, incarichi di coordinamento di strutture di ricerca, gruppi di ricerca o progetti di ricerca presso l'Istituto;

osservato altresì che l'articolo 6, comma 3, prevede che siano trasferite all'ANPAL le risorse dell'ISFOL relative alle spese per il personale trasferito, incluse le componenti accessorie della retribuzione, ivi compresi i fondi destinati a dare attuazione alla contrattazione integrativa di ente e quelli per le progressioni e maggiorazioni economiche e per la produttività, nonché quelli destinati a dare attuazione agli istituti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;

considerata l'esigenza che al personale trasferito dall'ISFOL sia garantita la possibilità di godere di prospettive professionali e di carriera, assicurandogli diritti e opportunità di sviluppo analoghe a quelli riconosciuti presso l'amministrazione di provenienza;

rilevato che l'articolo 5 disciplina l'inquadramento previdenziale del personale trasferito all'ANPAL prevedendo che esso possa esercitare, entro quarantacinque giorni dalla data di decorrenza del trasferimento, il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza, in linea con quanto già previsto dal comma 9 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

ricordato che è attualmente all'esame della Commissione lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto del Governo n. 281);

rilevato, in particolare, che l'articolo 17 di tale schema di regolamento demanda al presente decreto il compito di prevedere una organizzazione temporanea del-

l'ANPAL in attesa del regolamento di organizzazione, da approvare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015;

osservato che, nel parere reso su tale schema di regolamento dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 gennaio 2016, si rileva come il presente provvedimento non possa determinare l'organizzazione temporanea dell'ANPAL, dovendosi limitare a disciplinare le modalità e le procedure di trasferimento delle risorse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia, e, pertanto, l'attribuzione di nuovi compiti al decreto determinerebbe una alterazione del sistema delle fonti relative all'organizzazione dell'Agenzia stessa;

considerato che, ai fini della piena operatività dell'ANPAL, risultano ancora da adottare specifici regolamenti che disciplinino l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture dell'Agenzia, nonché l'amministrazione e la contabilità;

valutate le osservazioni formulate dalle associazioni sindacali nel corso dell'audizione informale sul provvedimento in esame, svoltasi il 2 marzo 2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 4, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto istitutivo con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 1;

b) al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto istitutivo con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 1;

c) al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 9, comma

1, del decreto istitutivo *con le seguenti*: di cui all'articolo 8, comma 1;

d) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo provvedimento *con le seguenti*: di cui all'articolo 8, comma 1;

e) al comma 4, lettera b), sostituire le parole: di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo provvedimento *con le seguenti*: di cui all'articolo 8, comma 1;

f) al comma 4, lettera c), sostituire le parole: di cui all'articolo 9, comma 1,

del medesimo provvedimento *con le seguenti*: di cui all'articolo 8, comma 1;

con riferimento al personale trasferito dall'ISFOL ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento, si segnala l'esigenza che a tale personale sia assicurata, anche in futuro, una progressione economica in linea con quella che sarebbe spettata ai lavoratori in caso di permanenza presso l'amministrazione di appartenenza;

si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 10.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto n. 266).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI CIPRINI, COMINARDI, LOMBARDI, TRIPIEDI, CHIMIANTI E DALL'OSSO

La XI Commissione

esaminato, per le parti di competenza lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto n. 266);

premesso che:

l'ISFOL, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, è un ente nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

con l'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, è stata prevista la sua costituzione dell'Istituto, sancita il 30 giugno 1973, con decreto del Presidente della Repubblica, n. 478;

l'ISFOL è stato successivamente dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 249;

dal 1979 fa parte degli enti di notevole rilievo (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 1979) e nel 1999 viene riconfermato ente dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia

scientifico, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419);

l'Istituto opera nel campo della formazione, del lavoro e delle politiche sociali, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all'inclusione sociale e allo sviluppo locale;

l'ISFOL svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione. Fornisce supporto tecnico-scientifico allo Stato, alle Regioni e agli enti locali, fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e collabora con gli organismi e le istituzioni comunitarie; svolge il ruolo di assistenza metodologica e scientifica per le azioni di sistema del Fondo sociale europeo; è Agenzia nazionale Erasmus 2014/2020 – Programma europeo per l'educazione, la formazione, la gioventù e lo sport; ma soprattutto l'ISFOL opera per l'attuazione di una parte rilevante dei Programmi operativi nazionali a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cofinanziati dalla Programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali;

l'obiettivo primario dell'ISFOL è dunque quello di apportare un contributo determinante nel nostro Paese sia allo sviluppo ed all'inclusione sociale, sia al miglioramento delle risorse umane e alla crescita dell'occupazione;

della sopradetta rilevanza non pare, però, sia stata data grande attenzione da parte del Governo; si è già evidenziato, in sede di esame dello schema di decreto legislativo in materia di politiche attive, l'assenza di interventi capaci di dare risposte efficaci alla disoccupazione e al reinserimento lavorativo laddove l'accentramento di funzioni in capo all'ANPAL, attribuisce a quest'ultima un rilevante potere di controllo sulla spesa delle Regioni in tema di politiche attive col rischio concreto di ingenerare un dispendioso e lungo conflitto di attribuzioni tra organismi centrali e periferici;

a ciò si aggiunge, in sede di esame dell'atto sottoposto a parere, il danno che va ad arrecarsi alla ricerca ed ai lavoratori; l'istituzione dell'ANPAL, infatti, prevede un evidente ridimensionamento dell'ISFOL, attraverso la cessione di risorse finanziarie, ridefinizione delle funzioni e riduzione della pianta organica; in sostanza l'ennesimo colpo al comparto della ricerca, su cui invece sarebbe fondamentale investire;

L'ANPAL diviene, inoltre, autorità di gestione e come tale incamera le risorse dei progetti: difficile pensare ad un ente veramente autonomo e terzo nella valutazione, soprattutto dovendosi considerare il forte accentramento di potere in capo alla nuova agenzia; a questo si aggiunge una mobilità imposta al personale di ruolo e precario dell'ISFOL, il blocco del turn over (del Ministero e dell'ISFOL), la fine delle progressioni di carriera che ne deriverà, aldilà delle sopra esposte considerazioni di carattere generale, i sottoscrittori del presente parere intendono soffermarsi su elementi di criticità che afferiscono alla modalità attraverso la quale si perviene al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

nel testo in esame, in merito alla mobilità forzata del personale ISFOL verso l'ANPAL, non paiono adottarsi cri-

teri funzionalmente oggettivi, anzi sembra sussistere una ingiustificata asimmetria tra i criteri previsti per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli relativi al personale ISFOL; nel caso del Ministero si segue la logica della «cessazione» dei rami d'azienda che prevede il trasferimento di funzioni, compiti e personale all'ANPAL; tale logica, invece, non viene tenuta in considerazione nel caso di ISFOL laddove viene invece previsto un criterio privo di qualsiasi contenuto sostanziale; nello specifico infatti viene previsto che: «dalle procedure di trasferimento sono esclusi in ogni caso i dipendenti che hanno ricoperto, nell'anno 2015, incarichi di coordinamento di strutture di ricerca, gruppi di ricerca o progetti di ricerca presso l'ISFOL»;

tale criterio che menziona il trasferimento presso l'ANPAL del personale che abbia lavorato su progetti legati ai fondi comunitari è privo di qualsivoglia contenuto sostanziale e si presta a ovvie recriminazioni che inevitabilmente potrebbero portare nocimento all'amministrazione, anche in termini economici, per i contenziosi che certamente nascerebbero. Invero, il Fondo sociale europeo è, di fatto, l'unica risorsa economica che garantisce la sopravvivenza dell'ISFOL e delle sue attività; infatti, il 90 per cento del personale a tempo indeterminato lavora su progetti comunitari; di conseguenza, l'utilizzazione di un criterio di tal fatta, darebbe luogo alla nascita di un vero e proprio sotto criterio che terrebbe conto dell'imputazione del personale, dal punto di vista amministrativo, sul Fondo sociale europeo o al bilancio istituzionale;

non sfugge, inoltre, l'anomalia relativa al criterio per il quale dalle procedure di trasferimento siano esclusi i dipendenti che abbiano ricoperto incarichi per progetti di ricerca nell'anno 2015, cioè lo scorso anno; ci si domanda perché proprio questa categoria di ricercatori che a vario titolo abbia avuto un incarico di responsabilità nel 2015, e non i lavoratori che abbiano avuto incarichi di responsabilità di durata di almeno cinque anni

consecutivi piuttosto che quelli che abbiano ricevuto i medesimi incarichi nel corso dell'anno 2014 e dunque prima dell'approvazione della norma istitutiva dell'ANPAL; un criterio di tale natura sembra attribuire più al caso che non ad altro il destino del lavoratore;

alla luce delle suesposte considerazioni nonché tenuto conto della contrarietà rispetto all'intero impianto della

legge delega, che in modo specifico accentra nell'ANPAL una serie di poteri che allo stato risultano privi di organicità in materia di politiche attive del lavoro,

esprime

PARERE CONTRARIO

Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto n. 266).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI MARTELLI, AIRAUDO E PLACIDO

La XI Commissione,

esaminato l'atto n. 266 – Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

premessi che:

l'adozione di strategie volte a garantire il reimpiego di un numero sempre crescente di disoccupati conduce a benefici oltre che per il sistema economico nel suo complesso, anche e soprattutto per gli stessi lavoratori;

già in sede di discussione del parere allo schema di decreto legislativo Ag 177 in seguito decreto legislativo 150 del 2015 il Gruppo Sinistra Italiana – SEL rilevò come il tema dei servizi per l'impiego, costretti fino ad oggi a ricoprire una funzione marginale, ed in generale quello delle politiche attive, non trovavano, nel testo dello schema di decreto (atto n. 177), oggi decreto legislativo n. 150 del 2015, adeguata risposta, dovendosi lo stesso misurare con il rispetto del vincolo finanziario di non imporre maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualunque azione riformatrice del mercato del lavoro e della sua *governance*, non può, infatti, limitarsi a evocare il tema del riordino della normativa, ma, piuttosto, deve investire su tutti quegli strumenti di politica

attiva, incentivi all'assunzione, collocamento mirato delle persone disabili, inserimento nel tessuto produttivo di soggetti in cerca di lavoro ed il coinvolgimento attivo dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e dei beneficiari di ammortizzatori sociali, stanziando per essi, contrariamente a quanto previsto dalla legge delega, nuove e maggiori risorse;

la tutela universalistica nei confronti della disoccupazione, che dovrebbe essere finalizzata a garantire la dignità della persona ed a favorire il contrasto alla marginalità, non dovrebbe prescindere dal rafforzamento di tutte quelle politiche finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro. Oggi è arduo trovare traccia di reperimento di maggiori risorse finanziarie necessarie ad assicurare il sostegno al reddito, ma non si ipotizza neanche di incrementare quelle seppur irrisorie risorse stanziato fino ad oggi a favore delle politiche attive;

la credibilità dello stesso *Jobs Act* si gioca anche nella ragionevole aspettativa di tutti coloro che perdono il lavoro ad essere sostenuti da adeguati programmi di riqualificazione professionale o accompagnati nella ricerca di un nuovo impiego da una moderna rete di servizi per l'impiego; ed infatti i toni trionfalistici che seguirono al varo delle nuove disposizioni sui licenziamenti e sulle cosiddette « tutele crescenti » annunciavano un robusto intervento di politiche attive per il lavoro al

fine di realizzare quel circolo virtuoso di *flexsecurity* che avrebbe dovuto prendere in carico, anche sostenendola economicamente, la persona inattiva e traghettarla verso altra occupazione;

nel nostro Paese si parla da oltre vent'anni di politiche attive, la politica ha complicato non poco il quadro giuridico ed istituzionale, contribuendo, nell'ambito della riforma del Titolo V della Costituzione, a realizzare quella profonda frammentazione delle politiche del lavoro fino ad oggi gestite su scala regionale con differenziali di efficienza preoccupanti quanto evidenti. Tale quadro disomogeneo ha portato l'attuale governo a ricondurre a livello statale, attraverso l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, tutte le competenze gestionali in materia di servizi al lavoro, politiche attive e indennità di disoccupazione, lasciando a livello regionale solo la definizione delle stesse, soluzione dettata probabilmente dall'illusione che la istituita Agenzia possa surrogare a quello che la maggior parte delle Regioni non è riuscita a fare;

inoltre il progressivo conclamarsi ed aggravarsi della crisi economica insorta nel 2007, ha condotto dall'opportunità alla stringente necessità di sperimentare, attraverso lo strumento dell'ammortizzatore sociale in deroga, l'integrazione tra politiche passive e attive, anche grazie al sostegno offerto dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013;

purtroppo, le esperienze condotte in tale ambito, fino oggi, restituiscono un dato sostanziale: il tempo dedicato alla politica attiva da parte del soggetto preso in carico si rivela, in modo chiaro e inoppugnabile, a parte alcuni sporadici casi fortunati, un mero adempimento formale, poiché l'offerta formativa promossa dalla maggior parte dei territori non risponderebbe ai reali fabbisogni professionali e distintivamente riferibili agli stessi sistemi locali di competenze;

l'OCSE nel suo ultimo rapporto, ha certificato come il sistema italiano dei servizi per il lavoro e le politiche attive è

molto lontano dagli standard europei; le risorse impegnate nel nostro Paese per l'attivazione al lavoro non superano il venti per cento sul totale delle risorse per le politiche del lavoro (che per quasi l'ottanta per cento si riconducono a meri interventi di politica passiva) e sono circa la metà di quanto impegnato ogni anno da Paesi come la Francia e la Germania, per non parlare delle risorse impegnate in servizi per l'impiego pubblici che sono addirittura di dieci volte inferiori all'investimento medio annuo dei suddetti Paesi; si tratta, sempre secondo dati dell'OCSE, di uno 0.37 per cento del PIL nel 2011 a fronte di una media europea dello 0.7 per cento. Se poi si divide questa spesa per il numero dei disoccupati, si scopre che nel solo 2012 il nostro Paese ha speso in media 1.800 euro per disoccupato a fronte dei 16.900 euro della Danimarca e dei 6.500 euro del Belgio; a causa di tale gap l'Italia, sempre rispetto alle valutazioni dell'OCSE e della Commissione europea, si colloca al ventiquattresimo posto sui ventotto Paesi dell'Unione;

il programma Garanzia giovani, la cui attuazione risulta attribuita all'ANPAL dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), dello schema di decreto legislativo in esame, anche se non individuata tra le funzioni dell'ANPAL dal decreto legislativo n. 150 del 2015, dal canto suo, quale nuovo approccio alla disoccupazione giovanile al quale non sono seguiti un adeguato impegno finanziario ed un reale sistema di monitoraggio, ha oramai mostrato, in modo chiaro e imbarazzante, il suo fallimentare esito sia in termini di efficacia e qualità occupazionale, sia in termini di efficienza del processo di implementazione, e dimostrato che il vero *vulnus* è rappresentato dall'incapacità dell'amministrazione pubblica di costruire le premesse dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;

con il decreto legislativo n. 150 del 2015 all'ANPAL viene conferita una posizione centrale nella gestione del mercato del lavoro come la panacea risoltrice, come la leva strategica per il superamento

di tutti i problemi che affliggono il nostro mercato del lavoro, secondo uno schema che darebbe per scontata la previgenza del riordino delle competenze previsto dalla novella dell'articolo 117 della Costituzione, e che farebbe acquisire a livello centrale alla stessa Agenzia le competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive, ereditando anche quelle facenti capo alle disciolte province, e mantenere solo in via residuale alle regioni le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, il tutto senza però prevedere:

a) un riadeguamento in termini di quantità e qualificazione delle risorse umane e di dotazioni infrastrutturali dedicate ai servizi per l'impiego;

b) una puntuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP);

c) un sistema di monitoraggio e valutazione delle performance degli stessi servizi per il lavoro che ne affidi la conduzione a un soggetto pubblico di ricerca a garanzia di terzietà ed autorevolezza dello stesso processo valutativo;

d) la costruzione di una dorsale informativa in grado assicurare trasparenza all'offerta dei servizi di politica attiva, agli esiti in termini occupazionali, alla qualità dell'occupazione e al rapporto tra costi e benefici;

L'operazione, prevedendo il riposizionamento delle deleghe di politica attiva dalle Regioni allo Stato, più che avanguardista, sembra rivangare il passato, riportando l'intero sistema indietro di oltre 60 anni a quando operava il famigerato « collocamento statale », andando in controtendenza rispetto a quanto compiuto, negli ultimi anni, dalla maggioranza dei Paesi europei. Inoltre, il riassetto organizzativo prospettato dal decreto legislativo, centralizzando l'erogazione dei servizi di politica attiva a livello statale, di fatto, rischia di allontanare definitivamente tale materia dalle esigenze del territorio;

con l'ANPAL si assiste alla istituzione di una struttura unica che conduca

alla creazione di un dinosauro istituzionale che adotta politiche del lavoro pianificate e realizzate su modelli standardizzati che non potranno tener conto, in alcun modo, delle specifiche esigenze di natura locale, senza alcun riconoscimento alle Regioni di un ruolo forte in materia di formazione e lavoro e senza alcuna condivisione con le stesse dei livelli di prestazione da fornire ai lavoratori, con conseguente appiattimento delle politiche attive anche a livello nazionale;

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 150 del 2015, quindi, ha spostato le competenze sui programmi comunitari dal Ministero del lavoro all'ANPAL, riconducendo in capo alla stessa Agenzia quelle funzioni strategiche legate ai finanziamenti comunitari, attraverso la sua diretta gestione del PON Occupazione 2014-2020 del Fondo sociale europeo, snaturando, in tal modo ed indebitamente, le finalità occupazionali dello stesso fondo, in relazione alla programmazione delle politiche del lavoro e inclusione sociale, lasciando al Ministero il solo ruolo di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL, ribaltando così un sistema che ha operato fino ad oggi, ove il Ministero esercitava il suo ruolo strategico nella gestione e programmazione delle politiche del lavoro e dell'inclusione sociale;

sul fronte delle risorse finanziarie già l'articolo 4 del decreto legislativo 150 del 2015, come confermato dallo schema di decreto in esame, l'istituzione dell'ANPAL avviene senza maggiori oneri per la finanza pubblica; non si comprende a questo punto come la costituzione di un organismo deputato a svolgere un ruolo strategico per l'attuazione di politiche attive del lavoro e dell'inclusione, possa essere realizzata a costo zero;

così come non può essere condiviso l'attacco sferrato al personale degli istituti coinvolti nell'operazione di devoluzione delle funzioni di coordinamento e gestione delle politiche attive del lavoro, come dettagliato dallo schema di decreto legislativo in esame a carico dell'all'ente pubblico di

ricerca ISFOL, unico ente che da anni si occupa di ricerca, monitoraggio e valutazione di politiche attive del lavoro, della formazione e del welfare, di cui si prevede la mobilità verso l'Agenzia di un contingente rilevante di personale con conseguente riduzione della sua pianta organica;

in realtà la suddetta istituzione, senza peraltro una chiara definizione e ripartizione di ruoli e funzioni tra i tre organismi interessati (ISFOL, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Agenzia), cosa che, peraltro, rende opaca la relazione tra gli stessi, si tramuterà in un costo per la collettività, visto che il processo di smantellamento, in termini di funzioni e relativo personale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL, è accompagnato anche dal passaggio delle funzioni fino ad oggi in capo alla Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con riferimento alle politiche attive, ai servizi per il lavoro e alla formazione all'ANPAL, insieme alla gestione dei Fondi Interprofessionali, passaggio che si rivelerà, di fatto, in una duplicazione dell'osservatorio sulle medesime tematiche, tenuto conto che l'articolo 10 del decreto legislativo 150 del 2015 conferma all'ISFOL, i compiti di monitoraggio e valutazione degli obiettivi e dell'operato dell'ANPAL, se così fosse l'ISFOL andava, al contrario, rafforzato sia in termini di finanziamenti che di personale, e non indebolito, come invece prevede lo schema di decreto in esame che quantifica in cento unità di ruolo quelle che saranno trasferite all'ANPAL;

lo schema di decreto in esame indica la dotazione organica pari a 217 unità (rispetto alle previste 395), compresi i livelli dirigenziali, delle quali un'unità di livello dirigenziale generale, sette unità di livello dirigenziale e 109 unità di personale non dirigenziale provenienti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale e 100 unità del personale tecnico e di ricerca trasferito dall'ISFOL, queste ultime tutte di ruolo, tenuto conto che il decreto legislativo n. 150 del 2015 non si riferiva in

nessun modo al personale a tempo determinato che pur possiedono un contratto di lavoro fino al 2020;

lo schema di decreto legislativo in esame afferma che i dipendenti, che transitino sia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia dall'ISFOL, potranno portare con sé le diverse tipologie contrattuali e previdenziali di appartenenza, condizione questa che farà emergere criticità dal punto di vista di trasparenza e separazione di ruoli e funzioni, nonché difficoltà di relazioni tra colleghi con contratti e retribuzioni diverse a parità di mansioni;

gli articoli 3 e 4 dello schema di decreto legislativo in esame determinano le modalità di trasferimento delle risorse umane dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, in tale ambito pur prevedendo interPELLI e avviso pubblico si prevede altresì che in caso di mancato raggiungimento del numero di unità da trasferire su base volontaria si provveda con trasferimento coatto ma escludendo da tale azione i dipendenti dell'ISFOL che nel corso del 2015 hanno ricoperto incarichi di coordinamento di strutture di ricerca, gruppi di ricerca o progetti di ricerca; tale ultima indicazione appare incomprensibile in quanto sembra, più che garantire la continuità delle attività di ricerca che viene da una attività pluriennale non certo legata ad un solo anno, a garantire una parte dello stesso personale che ha svolto attività di ricerca;

il processo di progressivo indebolimento dell'ISFOL, d'altronde, è già previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2015, confermato anche dalla riduzione del contributo finanziario istituzionale previsto per il *turn over*, a decorrere dall'anno 2016, determinando in questo modo l'impossibilità per l'istituto di procedere ad assunzioni e di consolidare la sua funzione di ente pubblico di ricerca pubblica a servizio del Paese;

il caso dell'ISFOL merita un approfondimento specifico, poiché rappresenta un ulteriore caso del processo di smantellamento della ricerca pubblica in

questo Paese, che disattende lo stesso target definito da Europa 2020, che stabilisce un investimento nella ricerca pari al 3 per cento del PIL, a fronte dell'esiguo 1,27 per cento dell'Italia, ed avvalorata il dubbio che l'attuale governo attribuisca scarso valore alla valutazione delle politiche del lavoro a quelle sociali e formative. Diversamente, il caso ISFOL dovrebbe offrire l'occasione per sottolineare la necessità di aprire un fronte ampio che, restituendo centralità al Parlamento, riporti in cima alle priorità del Paese la ricerca pubblica, nella consapevolezza che la stessa ricerca non si può condurre a costo zero e che il reale esercizio di azioni

essenziali e strategiche, come le politiche attive per il lavoro e la formazione, avrebbe meritato, semmai, un intervento che valorizzasse l'esistente e superasse le attuali criticità di sistema, difendendo e rilanciando l'ISFOL quale bene comune con funzioni di terzietà e garanzia nell'opera di valutazione e monitoraggio delle politiche della formazione, del lavoro e dell'inclusione sociale,

esprime

PARERE CONTRARIO

Martelli, Airaud, Placido.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. C. 3057-3163-3167-3191-3196-3237-3248-3274-A.

164

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 marzo 2016.

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. C. 3057-3163-3167-3191-3196-3237-3248-3274-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.10 alle 14.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio	165
AVVERTENZA	165

COMITATO RISTRETTO

Martedì 15 marzo 2016.

**Disciplina organica della coltivazione della vite e
della produzione e del commercio del vino.
C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
13.55 alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Ministro dell'Interno, on. Angelino Alfano (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	166
Comunicazioni della Presidente	166

Martedì 15 marzo 2016. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 13.20.

Audizione del Ministro dell'Interno, on. Angelino Alfano.

(Svolgimento e rinvio).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Introduce quindi l'audizione del Ministro dell'Interno, on. Angelino Alfano, dedicata al tema dell'infiltrazione mafiosa negli enti locali, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n*) della legge istitutiva.

Angelino ALFANO, *Ministro dell'Interno*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Claudio FAVA (SI-SEL), Francesco D'UVA (M5S), Riccardo NUTI (M5S), e i senatori Salvatore TORRISI (AP NCD-UDC), Giuseppe LUMIA (PD), Ciro FALANGA (AL-A), Mario Michele GIARRUSSO (M5S) e Stefano ESPOSITO (PD), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Ministro Angelino Alfano per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica, in merito al calendario dei lavori, che mercoledì 16 marzo si svolgerà la prevista missione a Bruxelles presso il Parlamento Europeo; giovedì 17 marzo è convocato il X Comitato *Infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito*, coordinato dal sen. Vaccari; venerdì 18 marzo una delegazione del medesimo Comitato svolgerà un sopralluogo presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; sabato 19 la Presidente si recherà in missione a Casal di Principe (CE),

per partecipare, in rappresentanza della Commissione, alle cerimonie di commemorazione di don Giuseppe Diana, in occasione dell'anniversario dell'assassinio; martedì 22 marzo si svolgeranno il seguito dell'audizione del Ministro dell'Interno, on. Angelino Alfano, e l'audizione del Presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti; mercoledì 23 marzo si svolgerà l'audizione del prefetto di Napoli, Gerarda Pantalone, per un approfondimento sulla situazione dell'ordine pubblico in alcuni

comuni della provincia di Napoli; giovedì 31 marzo e venerdì 1° aprile, infine, la Commissione si recherà in missione a Reggio Calabria e a Locri.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Ministro degli affari esteri	168
--	-----

Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 13.05.

Audizione del Ministro degli affari esteri.

Il Comitato procede all'audizione del Ministro degli affari esteri, onorevole

Paolo GENTILONI SILVERI, che svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione del Sottosegretario di Stato all'interno, Domenico Manzione (*Svolgimento e conclusione*) 169

Sulla pubblicità dei lavori 169

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 169

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 12.55.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione del Sottosegretario di Stato all'interno, Domenico Manzione.

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Domenico MANZIONE, *Sottosegretario di Stato all'interno*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni a più riprese le senatrici Mara VALDINOSI (PD), Donella MATTESINI (PD) e Rosetta Enza BLUNDO (M5S).

Domenico MANZIONE, *Sottosegretario di Stato all'interno*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare il Sottosegretario Manzione per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.

Audizione del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro (*Svolgimento e conclusione*) 3

Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.

Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti (*Svolgimento e conclusione*) 3

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato (*Svolgimento e conclusione*) 4

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3594 Governo: Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

Rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) 5

Rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome 5

Rappresentanti della Fondazione Emanuela Zancan Onlus e dell'Istituto per la ricerca sociale (IRS) 5

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Emendamenti C. 3057 ed abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione - Parere*) 7

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hashemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011. C. 3285 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione - Parere favorevole*) 7

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 23

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014. C. 3086 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione - Parere favorevole*) .. 10

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 24

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. Nuovo testo C. 3512 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	25
Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. Nuovo testo C. 2572 Carocci (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	27
Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza. C. 3450 Pes (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	28
SEDE CONSULTIVA:	
DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	19
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. (COM(2015)610 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	29
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. Emendamenti C. 3220-A/R Sorial	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Capo del Dipartimento della funzione pubblica, dottoressa Pia Marconi, in relazione all'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della <i>performance</i> delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 268)	22
AVVERTENZA	22

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Audizione di Francesco Saverio Marini, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, di Enrico Quadri, professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, di Monica Velletti, magistrato presso il Tribunale di Roma I sezione civile, di Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma, di rappresentanti del Centro studi Livatino, di rappresentanti del Comitato Difendiamo i nostri figli, di Domenico Airoma, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e di Luigi Balestra, professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Bologna (*Svolgimento e conclusione*) 31

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 32

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 3511 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 33

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. C. 3461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 34

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hashemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011. C. 3285 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ... 35

AVVERTENZA 37

V Bilancio, tesoro e programmazione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa (*Deliberazione*) 38

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220-A/R. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 39

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. C. 3057 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) 42

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. C. 3261 Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 43

AVVERTENZA 46

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 47

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, con Protocollo addizionale, e dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile. C. 3269 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	50
Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. Nuovo testo C. 2572 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73-bis del Regolamento, e rinvio</i>)	58

SEDE REFERENTE:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e di parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Atto n. 276 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	72
ALLEGATO 1 (<i>Parere alternativo presentato dai deputati Giancarlo Giordano, Pannarale e Carlo Galli</i>)	75
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	78
Tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica. Atto n. 278 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	73
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	80

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	81
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati dalla Commissione</i>)	103

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto 283 (<i>Esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
AVVERTENZA	102

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08106 Garofalo: Utilizzo del patrimonio ferroviario da parte delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, con particolare riguardo agli alloggi in locazione al personale	107
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	113

5-08107 Franco Bordo: Realizzazione del collegamento ferroviario Tirreno-Brennero (Ti-Bre) in luogo di quello autostradale	107
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	114
5-08108 Biasotti: Ritardi nella messa a disposizione delle risorse destinate al progetto di interrimento del tratto Saviano-Feudo-Nola della ferrovia circumvesuviana	108
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	115
5-08109 Oliaro: Stato di degrado della stazione ferroviaria di Noicattaro (BA) e delle aree antistanti	108
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	116
5-08110 Spessotto: Tempi e modalità di attuazione del programma di verifica delle emissioni inquinanti sul parco veicoli in circolazione ed eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie a carico delle case costruttrici	109
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	122
5-08111 Tullo: Lunghezza massima degli autosnodati e dei filosnodati adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone	109
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	124
5-08112 Attaguile: Regolamentazione del traffico aereo afferente al sistema lombardo, sulla base della differenziazione dell'offerta aeroportuale	110
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	125
RISOLUZIONI:	
7-00517 De Lorenzis: Valutazione economico-finanziaria del progetto relativo alla galleria di base del Brennero (<i>Discussione e rinvio</i>)	110
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Confindustria Digitale, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM(2016)43 final) .	112
AVVERTENZA	112
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 (esame - Rel. Ginefra). C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	128
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. Atto n. 270 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	132
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. Atto n. 271 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	135
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Atto n. 272 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	137
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura,	

come modificata dalla direttiva 2015/13/UE. Atto n. 273 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	140
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Atto n. 274 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	144
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Atto n. 275 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	147
INDAGINE CONOSCITIVA:	
«Industria 4.0»: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali	149
Audizione del Dr. Jan Siedentopp, rappresentante del Ministero dell'economia della Repubblica Federale di Germania (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	149
XI Lavoro pubblico e privato	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 266 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	151
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	153
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere dei deputati Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Chimienti e Dall'Osso)</i>	156
<i>ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere dei deputati Martelli, Airaudo e Placido)</i>	159
AUDIZIONI INFORMALI:	
Seguito dell'audizione di rappresentanti dell'INPS nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1253-A e abbinate, recanti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato	152
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253-A Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnechchi, C. 1842 Airaudo e C. 1896 Tripiedi	152
XII Affari sociali	
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. C. 3057-3163-3167-3191-3196-3237-3248-3274-A.	164
XIII Agricoltura	
COMITATO RISTRETTO:	
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio	165
AVVERTENZA	165
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Audizione del Ministro dell'Interno, on. Angelino Alfano (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	166
Comunicazioni della Presidente	166

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Ministro degli affari esteri 168

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione del Sottosegretario di Stato all'interno, Domenico Manzione (*Svolgimento e conclusione*) 169

Sulla pubblicità dei lavori 169

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 169

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 9,60



17SMC0006230